

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 31

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 agosto 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 310. Sentenza 18 - 27 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Thema decidendum* - Individuazione.**

**Usi civici - Legge della Regione Calabria - Prevista estinzione degli usi civici insistenti su terreni occupati per la realizzazione di opere di pubblica utilità in caso di autorizzazione del Sindaco competente per territorio e di approvazione del progetto dell'opera - Ingiustificata deroga alla normativa statale che stabilisce la necessità della preventiva autorizzazione regionale per il mutamento di destinazione dei beni gravati da uso civico - Lesione del principio di ragionevolezza - Sussistenza - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, art. 56, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, art. 3, primo comma; legge 16 giugno 1927, n. 1766; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332; legge 31 gennaio 1994, n. 97.....

Pag. 17

N. 311. Sentenza 18 - 27 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Ius superveniens* privo di efficacia retroattiva - Rilevanza della questione - Sussistenza.**

- Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55.

**Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Diritto a pensione indiretta - Soggetti beneficiari - Vedovo - Omessa previsione - Ingiustificato trattamento deteriore rispetto alla vedova - Sussistenza - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55.
- Costituzione, art. 3.....

» 22

N. 312. Sentenza 18 - 27 luglio 2006.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervento in giudizio - Soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto ovvero a resistervi - Inammissibilità.**

**Caccia - Calendario venatorio - Modifica disposta con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna - Conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione dei limiti fissati dalla legge statale e dalla normativa comunitaria nonché mancata acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Omessa motivazione in ordine all'applicabilità del parametro evocato - Inammissibilità del conflitto.**

- Decreto Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna del 18 febbraio 2004, n. 3/V.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed, in particolare, art. 18.....

» 25

N. 313. Sentenza 18 - 27 luglio 2006.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

**Giudizio su conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Costituzione tardiva della Regione resistente - Inammissibilità.**

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 25, secondo comma, e 41 (combinato disposto).

**Ambiente - Delibera della Giunta regionale della Regione Calabria in materia di caccia - Modifica del calendario venatorio 2003/2004 per determinate specie animali - Conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata previsione di una proroga della stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale ed in assenza di peculiari esigenze del territorio calabrese - Sussistenza - Violazione di uno *standard* di tutela uniforme della fauna valido per l'intero territorio nazionale riservato alla competenza esclusiva dello Stato - Non spettanza alla Regione del potere esercitato - Annullamento dell'atto invasivo.**

– Delibera della Giunta della Regione Calabria del 17 febbraio 2004, n. 88.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18 .....

Pag. 28

N. 314. Sentenza 18 - 27 luglio 2006.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per mancata descrizione delle dichiarazioni del parlamentare, delle quali è stata affermata la insindacabilità - Allegazione, da parte del Giudice ricorrente, di fogli contenenti i capi di imputazione, debitamente siglati - Reiezione dell'eccezione.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 (doc. IV-*quater*, n. 22).

**Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità del conflitto perché proposto con ordinanza e non con ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Reiezione dell'eccezione.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 (doc. IV-*quater*, n. 22).

**Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione del *petitum* e dei parametri costituzionali - Inesistenza di norme che prescrivano l'adozione di forme obbligate per la proposizione di un conflitto - Univoca deduzione della menomazione delle attribuzioni funzionali - Reiezione dell'eccezione.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 (doc. IV-*quater*, n. 22).

**Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di irricevibilità per violazione del principio della «parità delle armi» per la mancata produzione del prescritto numero di copie dell'atto introduttivo - Insussistenza di pregiudizi per la controparte - Reiezione dell'eccezione.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 (doc. IV-*quater*, n. 22).

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza - Esclusione del nesso funzionale tra le dichiarazioni e la funzione parlamentare - Irrilevanza dell'attività di altri parlamentari appartenenti al medesimo gruppo - Non riconducibilità delle dichiarazioni al procedimento relativo alla richiesta di misura cautelare personale nei confronti del parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 (doc. IV-*quater*, n. 22).
- Costituzione, art. 68, comma primo .....

Pag. 30

n. 315. Sentenza 18 - 27 luglio 2006.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità del conflitto perché proposto con ordinanza e non con ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Reiezione dell'eccezione.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 (doc. IV-*quater*, n. 31).

**Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione del *petitum* e dei parametri costituzionali - Inesistenza di norme che prescrivano l'adozione di forme obbligate per la proposizione di un conflitto - Univoca deduzione della menomazione delle attribuzioni funzionali - Reiezione dell'eccezione.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 (doc. IV-*quater*, n. 31).

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Como - Esclusione del nesso funzionale tra le dichiarazioni e la funzione parlamentare - Irrilevanza dell'attività di altri parlamentari appartenenti al medesimo gruppo - Non riconducibilità delle dichiarazioni al procedimento relativo alla richiesta di misura cautelare personale nei confronti del parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 (doc. IV-*quater*, n. 31).
- Costituzione, art. 68, primo comma .....

» 35

n. 316. Sentenza 18 - 27 luglio 2006.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Notifica del ricorso e dell'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile oltre il termine a tal fine fissato - Natura perentoria del termine - Conseguenze - Improcedibilità del conflitto.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002 (doc. IV-*quater*, n. 38).
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3 .....

» 39

N. 317. Sentenza 18 - 27 luglio 2006.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Eccezione di inammissibilità - Denunciata carente esposizione dei presupposti di fatto del conflitto - Reiezione.**

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Insussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare - Non spettanza alla Camera dei Deputati del potere di adottare la deliberazione impugnata e conseguente annullamento della stessa.**

- Deliberazione della Camera dei Deputati 19 settembre 2001 (doc. IV-*quater*, n. 1).
- Costituzione, art. 68, primo comma .....

Pag. 42

N. 318. Ordinanza 18 - 27 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto parte in un giudizio diverso da quello *a quo* - Inammissibilità.**

**Elezioni - Legge della Regione Siciliana - Elezione dei Consigli delle Province regionali - Ripartizione dei seggi - Attribuzione dei seggi residui - Criteri - Denunciata lesione del canone di coerenza e ragionevolezza e del principio di eguaglianza per quanto concerne l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive - Esclusione - Soluzione prescelta dal legislatore regionale né irragionevole né contrastante col principio di eguaglianza ai fini dell'accesso alle cariche elettive - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge Regione Siciliana 9 maggio 1969, n. 14, art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, come modificato dall'art. 14, legge Regione Siciliana 1° settembre 1993, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 51, primo comma.....

» 48

N. 319. Ordinanza 18 - 27 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Titoli di credito - Assegno bancario - Emissione senza provvista e pagamento nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione - Obbligo del trattario di effettuare la segnalazione all'archivio informatico della Banca d'Italia, ove la prova dell'avvenuto pagamento venga fornita dal traente dopo la scadenza del periodo di moratoria - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e libertà di impresa - Insufficiente descrizione della fattispecie - Conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 9 e 9-*bis*, come modificati e introdotti dall'art. 34 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 41 .....

» 52

## n. 320. Ordinanza 18 - 27 luglio 2006.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per il risarcimento dei danni conseguenti a diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

– Deliberazione del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004.

– Costituzione, art. 68, primo comma .....

Pag. 55

## n. 321. Ordinanza 18 - 27 luglio 2006.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per il risarcimento dei danni conseguenti a diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione atti conseguenti.**

– Deliberazione del Senato della Repubblica del 23 marzo 2005.

– Costituzione, art. 68, primo comma .....

» 58

#### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

## n. 73. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 giugno 2006 (della Regione Emilia-Romagna).

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Prevista esecuzione della procedura sui progetti preliminari, e non anche sui successivi progetti definitivi contenenti modifiche nell'utilizzo delle risorse naturali o nelle immissioni di inquinanti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con il diritto comunitario.**

– Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lett. e).

– Direttiva 85/337/CEE e 97/11/CE, art. 2, comma 1 ed Allegato II, punto 13; sentenze della Corte di giustizia europea del 4 maggio 2006, causa C-290/03 e causa C-508/03.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Definizione di modifica sostanziale di un'opera o intervento - Riferibilità all'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione solo se superiore al trenta per cento delle soglie dimensionali stabilite - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria.**

– Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lett. g).

– Direttiva 2003/35/CE, che integra con il punto 22 l'Allegato I della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Giudizio di compatibilità ambientale - Configurazione come specifico provvedimento autorizzatorio di un'autorità specializzata emette nei confronti di quella competente all'approvazione del piano o programma proposto - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato scostamento dalla definizione di valutazione ambientale scelta a livello comunitario - Vincolo per la futura legislazione delle Regioni e conseguente lesione delle loro garanzie costituzionali.**

– Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 5, comma 1, lett. m), e 12, comma 2.

– Direttiva 2001/42/CE (in particolare, art. 2).

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Possibile esclusione per i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile o disposti in via d'urgenza o relativi ad opere di carattere temporaneo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Vincolo per la legislazione delle Regioni e conseguente lesione delle loro garanzie costituzionali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 4.
- Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE e dalla Direttiva 2003/35/CE, artt. 1, comma 4, e 2, comma 3.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Finalità - Formulazione tale da escludere i beni materiali e il patrimonio culturale dalla valutazione di interazione tra fattori - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata discordanza dalla normativa comunitaria - Vincolo per la legislazione delle Regioni e conseguente lesione delle loro garanzie costituzionali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 24, comma 1, lett. b).
- Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, art. 3, comma 1.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza alla VIA per i progetti di opere o interventi aventi impatto ambientale interregionale - Attribuzione al Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata attrazione al livello statale di competenze regionali - Contrasto con il principio di sussidiarietà, richiamato dalla legge delega - Disconoscimento della possibilità che la legge regionale ratifichi intese con altre Regioni - Lesione di competenze regionali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, 35, comma 1, lett. b) e 42, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma ottavo, e 118, primo comma.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Sottoposizione alla VIA statale delle opere soggette ad autorizzazione statale - Ipotizzata applicabilità pur in presenza di autorizzazioni statali che semplicemente «incidano» nel procedimento di approvazione regionale o locale di progetti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata insussistenza di ragioni per l'attrazione della competenza al livello statale - Questione sollevata in via meramente cautelativa.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 25, comma 1, lett. a) e 35, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Fase introduttiva del procedimento - Facoltà del proponente di essere in tutto o in parte esonerato dalla trasmissione della domanda e dei relativi allegati a Regioni, Province, Comuni ed enti di gestione di aree naturali protette - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata diretta lesione delle competenze delle Regioni e degli enti locali - Contrasto con la normativa comunitaria.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, comma 3.
- Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, art. 6, comma 1.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Misure di pubblicità - Modalità di avviso degli avvenuti depositi del progetto dell'opera e dello studio di impatto ambientale - Determinazione con regolamento del Ministro dell'ambiente non derogabile dalle Regioni per le VIA di loro competenza - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata carenza di esigenze unitarie che giustificano la regolamentazione statale - Mancata previsione quantomeno dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 28, comma 2, lett. b).
- Costituzione, art. 117, comma sesto.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Relazioni tra valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA) - Vincolo nella procedura di VIA a considerare come dati acquisiti tutti gli elementi già positivamente valutati in sede di VAS - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 33.
- Direttiva 2001/42/CE, art. 11; Direttiva 85/337/CEE.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA) - Possibile semplificazione delle relative procedure con regolamento ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di legalità - Incidenza su procedimenti ambientali e di programmazione regionali - Esorbitanza dalla potestà regolamentare dello Stato ed invasione della competenza legislativa regionale - In subordine: mancata previsione di una procedura di intesa con le Regioni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma sesto.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Norme tecniche integrative per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità per ciascuna categoria di opere - Prevista emanazione con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia, sentita la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata invasione della competenza regionale per le VIA di carattere regionale - In denegata ipotesi: mancata previsione quantomeno dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Autorizzazione unica ambientale - Potere del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle attività produttive, di accorpate in unico provvedimento le diverse autorizzazioni ambientali di settore - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata omessa previsione di procedure di collaborazione con le Regioni - Eccesso di delega - Violazione del principio di legalità.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, comma 5.
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. *f*), ultimo periodo.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri - Approvazione di atti di indirizzo e coordinamento, secondo principi definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con il divieto della funzione statale di indirizzo e coordinamento - Violazione della legge delega per inosservanza di criterio direttivo - Mancata previsione dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, nonché dell'intesa con la Conferenza unificata quanto alla definizione dei principi.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, commi 1, lett. *a*), n. 4, e 6.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131 [art. 8, comma 6]; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8 e comma 8, lett. *m*); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52, comma 3.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri - Approvazione delle deliberazioni concernenti i metodi e i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di legalità, per indeterminatezza dell'oggetto del potere conferito - Mancato coinvolgimento delle Regioni (nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) - Violazione dei principi della delega - Lesione di competenze regionali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lett. *a*), n. 1.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 2.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri - Approvazione dei piani di bacino «sentita la Conferenza Stato-Regioni» - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata omessa previsione dell'intesa, anziché del semplice parere, della Conferenza.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lett. a), n. 2 (e art. 66).

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri - Approvazione degli atti sostitutivi in caso di persistente inerzia dei soggetti titolari delle funzioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ipotizzato conferimento di effettivi poteri sostitutivi - Indeterminatezza e generalità della norma - Violazione del principio di legalità - Mancata previsione di modalità di collaborazione delle Regioni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lett. a), n. 3.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Potere del Comitato dei ministri di proporre gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e di verificarne la coerenza in fase di approvazione dei relativi atti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ipotizzato conferimento di potere sovraordinato all'esercizio delle competenze regionali di programmazione - Violazione della potestà legislativa e dell'autonomia amministrativa delle Regioni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 4.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri - Approvazione del programma nazionale degli interventi - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata mancanza di coinvolgimento regionale nella forma dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Violazione del principio di sussidiarietà e delle regole di leale collaborazione - Inosservanza di criterio direttivo della delega - Lesione di competenze regionali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lett. b).
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, comma 3, e 89, commi 1, lett. h), e 5.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Ministro dell'ambiente - Programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia - Previsione, prevenzione e difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico - Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale - Determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati - Coordinamento dei sistemi cartografici - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ipotizzata diretta attribuzione di funzioni proprie del Ministro - Lesione di competenze regionali - Contrasto con il d.lgs. 112/1998 - Specifica illegittimità della mancata previsione dell'intesa relativamente alle funzioni di programmazione, pianificazione e identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. a), b), d), e), g).
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 52, comma 3, 86, comma 3, e 89, commi 1, lett. h), e 5.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze della Conferenza Stato-Regioni - Formulazione di pareri, proposte e osservazioni anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato depotenziamento della Conferenza, ridotta ad organismo meramente consultivo - Contrasto con criterio direttivo della legge delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 59.
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. c).

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Programmi di intervento - Procedure di adozione, finanziamento ed approvazione - Previsto mero parere della Conferenza Stato-Regioni ai soli fini dell'indicazione del fabbisogno finanziario triennale - Mancata previsione dell'intesa con ciascuna Regione territorialmente interessata - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e lesione delle competenze regionali - Contrasto con il d.lgs. 112/1998 - Eccesso di delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 70, commi 1 e 3, e 72, comma 4.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 86, comma 3.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Previsto parere vincolante delle Autorità di bacino distrettuale (a prevalente composizione statale) sulle domande di piccole e grandi derivazioni, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela - Esclusione del silenzio assenso e nomina di un commissario *ad acta* in mancanza del parere nei termini stabiliti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata sottrazione alle Regioni di competenze di loro spettanza - Sovrapposizione della disciplina statale a quella già adottata dalla ricorrente - Violazione del principio di sussidiarietà - Contrasto con principi e criteri direttivi della delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1 (modificativo dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. b) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, 87, 88 e 89.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Disciplina dettagliata ed analitica - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata menomazione delle competenze regionali - Violazione del principio di sussidiarietà - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto ed inosservanza di principi direttivi - Richiamo alla sentenza n. 31/2006 della Corte costituzionale.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96 nella sua interezza.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - Potere del Ministro dell'ambiente di autorizzare scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui sono stati estratti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con l'assetto di competenze stabilito dal d.lgs. 112/1998 - Violazione di criterio direttivo della legge delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 104, comma 3.
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 89, lett. i).

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - Potere dell'autorità competente di autorizzare la reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 104, comma 4.
- Direttiva 1980/68/CEE, art. 4, comma 3.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia - Compito delle Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente, di disciplinare e attuare forme di controllo degli scarichi provenienti da fognie separate nonché i casi in cui per le immissioni possono essere richieste particolari prescrizioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata subordinazione dell'autonomia normativa regionale all'ingerenza (non meramente tecnica) di organo statale politico-amministrativo - Contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze e con i limiti posti dalla legge delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 113, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Dighe - Compito delle Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente, di adottare apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata subordinazione dell'autonomia normativa regionale all'ingerenza di organo statale politico-amministrativo - Contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze e con i limiti posti dalla legge delega.**
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 114, comma 1.
  - Costituzione, artt. 117 e 118.
- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Piani di tutela delle acque - Sottoposizione del piano adottato dalla Regione a verifica del Ministero dell'ambiente - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle prerogative costituzionali regionali - Esorbitanza dai limiti della delega - Contrasto con il divieto di riduzione delle competenze assegnate alle Regioni prima della riforma costituzionale del titolo V.**
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121, comma 2.
  - Costituzione, artt. 117 e 118; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 44.
- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Criteri generali per le autorizzazioni agli scarichi - Assegnazione di poteri autorizzatori alle Autorità d'ambito (relativamente agli scarichi di acque reflue domestiche e reflue termali in reti fognarie) - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata irragionevolezza - Violazione della competenza comunale stabilita dalla precedente legislazione statale e regionale.**
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 124, commi 4 e 5.
  - Costituzione, artt. 117 e 118; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 45.
- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Servizio idrico integrato - Organizzazione territoriale - Necessaria unicità della gestione per ciascun ambito territoriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata esorbitanza dalle «materie trasversali» (ambiente, concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane) evocate dal legislatore statale - Lesione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Violazione del principio di ragionevolezza - Compressione delle potestà legislative regionali - Eccesso di delega (per il carattere radicalmente innovativo della disposizione).**
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 147, comma 2, lett. *b*), e 150, comma 1.
  - Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, in particolare lett. *e*), *s*), *m*), *p*), e quarto; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 1; legge 5 gennaio 1994, n. 36.
- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Servizio idrico integrato - Modalità e termini per l'aggiudicazione della gestione del servizio - Determinazione con decreto del Ministro dell'ambiente avente natura sostanzialmente regolamentare - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con compressione delle potestà regionali - Incidenza nella materia dei servizi pubblici locali riservata alla competenza normativa residuale delle Regioni - Eccesso di delega per il carattere radicalmente innovativo della disposizione.**
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, comma 2.
  - Costituzione, artt. 76 e 117, commi quarto e sesto; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 88.
- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - Istituzione, compiti e poteri - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto ed inosservanza di criteri direttivi - Invasione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Attrazione allo Stato di funzioni amministrative in difetto di esigenze di esercizio unitario e senza coinvolgimento delle Regioni - Violazione del principio di ragionevolezza.**
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 159 e 160.
  - Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 88.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Previsione in particolare di una forma di silenzio assenso da parte dell'Autorità di bacino per l'utilizzo delle acque - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di agricoltura e di lavori pubblici di interesse regionale - Attrazione allo Stato di funzioni amministrative in difetto di esigenze unitarie e senza coinvolgimento delle Regioni - Eccesso di delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 118, primo comma; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 29, commi 1 e 2; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 88 e 89.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Scadenza delle gestioni esistenti e nuovi affidamenti - Negativa incidenza dell'obbligo della gestione unica sancito dall'art. 147, comma 1, lett. b) - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata situazione di inapplicabilità del principio della gestione unica ovvero di lesione dei diritti dei gestori con scadenze differenziate - Violazione del principio di ragionevolezza.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 172, comma 2.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, comma 15-bis.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Qualificazione delle relative disposizioni che concernono materie di legislazione concorrente come principi fondamentali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata arbitrarietà ed illegittimità.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 176, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Competenze statali - Individuazione, sentita la Conferenza unificata, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata attrazione in sussidiarietà di nuove funzioni amministrative - Contrasto con il vincolo di rispetto delle competenze esistenti posto dalla legge delega - Mancata previsione dell'intesa (anziché del mero parere) della Conferenza unificata, nonché dell'intesa con la singola Regione interessata quanto all'individuazione dell'impianto.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, commi 1 e 2, in particolare comma 1, lett. f).
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308 [art. 1, comma 8]; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 22, art. 18.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Competenze statali - Definizione di un piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale sentita la Conferenza Unificata - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione dei limiti della delega legislativa (per il carattere aggiuntivo della competenza statale) e del principio di leale collaborazione (per mancato coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, se non in forma consultiva).**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, commi 1 e 2, in particolare comma 1, lett. g).
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308 [art. 1, comma 8]; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 22, art. 18.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Competenze statali relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti - Determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di servizi pubblici locali - Violazione dei limiti della delega (per il carattere aggiuntivo della competenza statale) - Assegnazione allo Stato di poteri normativi di tipo regolamentare - Lesione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza degli interventi statali a tutela della concorrenza.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, commi 1 e 2, in particolare comma 1, lett. n).
- Costituzione, art. 117, comma sesto; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 22, art. 18.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Competenze statali - Determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione dei limiti della delega (per il carattere aggiuntivo della competenza statale) e compressione delle attribuzioni regionali - Invasione di competenze residuali delle Regioni in materia di tariffazione dei servizi pubblici locali e nella promozione di forme di cooperazione tra gli enti locali - Violazione del principio di leale collaborazione.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, commi 1 e 2, in particolare comma 1, lett. o).
- Costituzione, artt. 76 e 117; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 22, art. 18.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) ed istituzione delle Autorità d'ambito con funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata invasione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di servizi pubblici locali - Assenza di titoli di competenza statale e di condizioni per l'attrazione in sussidiarietà - Esorbitanza dalle attribuzioni legislative statali (anche per il carattere dettagliato della disciplina organizzativa) - Indebita incidenza sull'autonomia legislativa regionale.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 200 e 201.
- Costituzione, art. 117.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Disciplina dello schema tipo del contratto di servizio da stipularsi con il gestore aggiudicatario - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato carattere dettagliato della disciplina - Invasione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di servizi pubblici locali - Esorbitanza dalle attribuzioni legislative statali ed incidenza sull'autonomia legislativa regionale.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 203.
- Costituzione, art. 117.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Disciplina dell'affidamento del servizio - Potere del Ministro dell'ambiente di definire con proprio decreto modalità e termini per l'aggiudicazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con il riparto di potestà legislativa e regolamentare costituzionalmente stabilito - Ingiustificata attribuzione allo Stato di potere regolamentare nella materia dei servizi pubblici locali riservata alla competenza residuale delle Regioni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 202, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Conferimento in comodato ai gestori aggiudicatari del servizio degli impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle attribuzioni comunali e del principio di equilibrio finanziario - Mancata previsione dell'accogliamento di oneri e passività e/o della possibilità di imposizione di un canone.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 202, comma 4.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Scadenza delle gestioni esistenti e nuovi affidamenti - Disciplina dettagliata e analitica dell'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della potestà residuale delle Regioni in materia di vigilanza, controllo e sostituzione dei soggetti incaricati dei servizi pubblici locali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 204, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - Istituzione e compiti di vigilanza e garanzia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione dei limiti della delega - Invasione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Attrazione allo Stato di funzioni amministrative in difetto di esigenze di esercizio unitario e sovrapposizione alla precedente normativa regionale - Violazione del principio di sussidiarietà - Contrasto con il d.lgs. 112/1998 - Lesione del principio di ragionevolezza.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 207, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Procedure semplificate - Applicabilità degli istituti della dichiarazione di inizio di attività e del silenzio assenso previsti dalla legge 241/1990 - Possibilità di inizio delle operazioni di recupero decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla sezione competente dell'Albo nazionale gestori ambientali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata interferenza in ambito procedimentale riservato alla normativa regionale - Sussistenza di incongruenze e contraddizioni pregiudizievoli per l'attività di controllo, nonché per gli interessi ambientali e di tutela della salute.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 214, comma 9.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19, 20 e 29, commi 1 e 2.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Procedura semplificata di autosmaltimento - Competenze della sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Iscrizione delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verifica dei presupposti e vigilanza sul rispetto delle norme tecniche - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato accentramento di funzioni già attribuite alle Province - Eccesso di delega - Violazione del riparto di competenze amministrative fissato dal d.lgs. 112/1998.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 215.
- Costituzione, art. 76; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 32.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della delega legge delega 308/2004 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Commisurazione ad indici diversi dalla effettiva produzione di rifiuti - Individuazione con regolamento ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri generali di determinazione delle componenti di costo della tariffa - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciato carattere innovativo della normativa e inosservanza del principio comunitario «chi inquina paga» - Incidenza sulla potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di servizi pubblici locali - Contrasto con il riparto costituzionale di competenze regolamentari - Violazione dell'autonomia finanziaria e tributaria regionale - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto e dai limiti della delega - Mancanza di integrale copertura dei costi del servizio nei primi quattro anni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 (in particolare, commi 2, 5 e 6).
- Costituzione, artt. 76 e 117, commi quarto e sesto (119, commi primo e secondo); legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. a).

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela dell'aria - Potere delle Regioni di fissare, in particolari situazioni di rischio sanitario o per zone che richiedano una particolare tutela ambientale, valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli indicati dalla normativa statale - Necessità della previa intesa con i Ministri dell'ambiente e della salute - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata esorbitanza dalla competenza «trasversale» dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Lesione delle funzioni regionali di programmazione e pianificazione - Compressione degli strumenti per il miglioramento dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, comma 10.
- Costituzione, artt. 9, 117 e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 84; decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, art. 8; direttive 96/61/CE e 2001/80/CE.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela dell'aria - Abilitazione del personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica superiore a 0.232 MW - Rilascio e revoca del patentino da parte dell'Ispettorato del lavoro e disciplina dei necessari corsi ed esami con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata incidenza su funzioni amministrative conferite alle Province dal d.lgs. 112/1998 e dalla legislazione regionale - Violazione dei limiti della delega - Invasione della competenza regionale residuale in materia di formazione professionale.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 287.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 84.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela dell'aria - Disposizioni concernenti impianti e attività in deroga - Allevamento di bestiame - Esenzione da autorizzazione in base non al numero dei capi, ma all'estensione del terreno su cui viene effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata irrazionalità con lesione degli interessi ambientali in cura alla Regione - Contrasto con i principi direttivi della delega - Incidenza sulle competenze legislative regionali in materia di agricoltura e zootecnia.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato IV alla Parte quinta, parte I, punto 4, lett. z).
- Costituzione, artt. 3, 9, 76 e 117 .....

Pag. 61

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 310

*Sentenza 18 - 27 luglio 2006*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Thema decidendum* - Individuazione.**

**Usi civici - Legge della Regione Calabria - Prevista estinzione degli usi civici insistenti su terreni occupati per la realizzazione di opere di pubblica utilità in caso di autorizzazione del Sindaco competente per territorio e di approvazione del progetto dell'opera - Ingiustificata deroga alla normativa statale che stabilisce la necessità della preventiva autorizzazione regionale per il mutamento di destinazione dei beni gravati da uso civico - Lesione del principio di ragionevolezza - Sussistenza - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, art. 56, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, art. 3, primo comma; legge 16 giugno 1927, n. 1766; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332; legge 31 gennaio 1994, n. 97.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato), promosso con ordinanza del 28 febbraio 2005 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione del Comitato regionale Legambiente Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Udito l'avvocato Costantino Francesco Baffa per il Comitato regionale Legambiente Calabria.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria, con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato), per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, anche in riferimento alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica

l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), nonché al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

Le disposizioni citate sono sospettate di illegittimità costituzionale nella parte in cui consentono che i beni gravati da usi civici, qualora oggetto di intervento per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, e con tali beni anche i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.) interrati, possano essere sottratti alla loro destinazione mediante provvedimento autorizzatorio del sindaco.

2. — L'ordinanza di rimessione è stata resa in due giudizi, previa riunione degli stessi in unico procedimento.

Il primo dei suddetti giudizi veniva incardinato, in origine, con ricorso proposto dal Comitato regionale Legambiente Calabria. Con ordinanza del 26 ottobre 2004, il Commissario per la liquidazione degli usi civici, dopo aver dichiarato la nullità del suddetto ricorso, procedeva di ufficio all'accertamento — già richiesto dal predetto Comitato — della *qualitas soli* del terreno sito in località «Mezzana», nel comune di San Demetrio Corone, concesso «in locazione» dal comune all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), per la costruzione della cabina primaria di 150/20 KV.

Il secondo, avente analogo *petitum*, oltre la richiesta cautelare di sequestro giudiziario che non veniva accolta, è stato instaurato, con successivo ricorso, dal medesimo Comitato regionale Legambiente Calabria.

3. — Il Commissario premette che il comune di San Demetrio Corone ha stipulato con l'ENEL una convenzione che prevede la costruzione, da parte di quest'ultima società, di una cabina elettrica nel territorio comunale (località bosco di «Mezzana»), e riferisce, in sintesi, le rispettive difese prospettate nei giudizi *a quibus*.

La localizzazione dell'opera è stata ritenuta dal Comitato regionale Legambiente Calabria illegittima, in quanto relativa ad un fondo appartenente al demanio comunale gravato da usi civici. Ad avviso del comune *de quo*, nonché dell'ENEL, il fondo in questione non sarebbe sottoposto, invece, al regime degli usi civici; d'altro canto, la cabina elettrica sarebbe conforme alle disposizioni normative vigenti, in ragione di quanto previsto dall'art. 56 della legge della Regione Calabria n. 10 del 1997.

4. — Tanto rilevato, il rimettente osserva che la natura demaniale del fondo in questione e la sottoposizione ad usi civici del medesimo sono state accertate con la propria sentenza, n. 3, pronunciata in data 30 giugno 2004, con la quale si è stabilito che il bosco «Mezzana», in località Macchia Albanese del comune di San Demetrio Corone, era gravato da usi civici ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge n. 1766 del 1927 (il quale prevede che rientrano nella classe degli usi civici «essenziali» — in quanto il personale esercizio è riconosciuto necessario per i bisogni della vita — quelli aventi ad oggetto i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario). Rileva, quindi, come la sottrazione di un bene gravato da usi civici a detta destinazione debba avvenire con le forme e nei limiti previsti dalla normativa primaria.

5. — L'art. 56 della legge regionale n. 10 del 1997 si porrebbe, secondo il Commissario, in chiara dissonanza con la previsione contenuta nell'art. 12 della legge n. 1766 del 1927, che — con riguardo ai terreni utilizzabili come bosco o come pascolo permanente — stabilisce che i comuni non possono, senza l'autorizzazione, già dell'autorità statale, ora dell'autorità regionale (e ciò in base a quanto previsto dall'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che reca «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»), alienarli o mutarne la destinazione, nonché con quanto stabilito dall'articolo 41 del r.d. n. 332 del 1928, ove si afferma che una diversa destinazione, se richiesta dai comuni, potrà essere stabilita solo qualora rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti.

Ad avviso del rimettente, la norma della Regione Calabria sospettata di illegittimità costituzionale si discosta da quanto previsto dalla legge n. 1766 del 1927, sia perché consente di pervenire ad una modificazione implicita della destinazione dei beni di uso civico attraverso un procedimento che non prevede l'intervento del consiglio comunale, sia perché prescinde completamente dall'autorizzazione dell'ente regionale.

Le disposizioni in questione sarebbero, pertanto, costituzionalmente illegittime, in ragione di argomentazioni analoghe a quelle già enunciate dalla Corte con la sentenza n. 345 del 1997, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse), in quanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza.

6. — Il Commissario richiama la motivazione della citata sentenza, ritenendo che la stessa possa valere anche in ordine alla disposizione *de qua*; ed infatti, anche tale norma sarebbe in contrasto, da un lato, con il canone della ragionevolezza (art. 3, primo comma, della Costituzione), poiché, nell'intento di snellire il procedimento per il

mutamento di destinazione, collega automaticamente l'estinzione dell'uso civico all'autorizzazione del sindaco alla realizzazione dell'opera, dall'altro, con la legislazione statale, in particolare con la legge n. 1766 del 1927, e con la legge n. 97 del 1994, relativa ai territori montani, quale è il comune di San Demetrio Corone.

7. — Espone il rimettente che la questione, oltre che non manifestamente infondata per le ragioni indicate, è altresì rilevante nei giudizi a quibus, perché sono certe la natura demaniale e la sottoposizione agli usi civici del fondo nel quale è in atto l'intervento edificatorio-industriale dell'ENEL, e assume rilievo la competenza al rilascio dell'autorizzazione a eseguire gli impianti di rete, che sono qualificati come opere di urbanizzazione nelle quali si concreta una diversa esplicazione del diritto di godimento a favore della collettività utente.

8. — Si è costituito il Comitato regionale Legambiente Calabria che, aderendo alle argomentazioni del giudice *a quo*, ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale. A sostegno delle proprie difese, anche il Comitato ha richiamato le argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 345 del 1997, nonché la sentenza del Commissario agli usi civici della Calabria n. 3 del 2004. Quindi, ha rilevato come il fondo in questione sia sottoposto a vincolo paesaggistico *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), per opera dell'art. 82, quinto comma, lettera *h*), del d.P.R. n. 616 del 1977, oggi art. 142, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che stabilisce che sono comunque di interesse paesaggistico le zone gravate da usi civici, con la conseguenza che i progetti delle opere che vi si intendano eseguire sono sottoposti ad autorizzazione, previa verifica della compatibilità paesaggistica.

Il Comitato censura le disposizioni in esame non solo per la ritenuta lesione del canone della ragionevolezza, ma anche per l'asserita violazione della Costituzione, in particolare degli articoli 9, che enuncia il principio della tutela del paesaggio, 44, che afferma il principio del razionale sfruttamento del suolo, e 117, secondo comma, lettera *s*), che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ambiente.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato), ritenuto in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, anche in riferimento alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), nonché al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

I giudizi a quibus, riuniti in unico procedimento, hanno ad oggetto l'accertamento della qualitas soli del terreno sito in località «Mezzana», nel comune di San Demetrio Corone, concesso «in locazione» dal suddetto comune all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), per la costruzione di una cabina primaria di 150/20 KV.

2. — Le norme sottoposte al vaglio di costituzionalità stabiliscono: «1. Le opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, nonché i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.) interrati, si configurano quali opere di urbanizzazione e, pertanto, non necessitano di conformità urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle Amministrazioni comunali competenti per territorio».

«2. — Quando la realizzazione delle opere di cui al precedente comma è eseguita a cura dell'Amministrazione comunale competente per territorio, l'approvazione del progetto sostituisce l'autorizzazione di cui al comma precedente».

«3. — Nel caso che le opere di cui al comma 1 interessino i terreni sui quali gravano usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, il provvedimento autorizzatorio del Sindaco di cui al comma 1 e l'approvazione di cui al comma 2, determina l'immediata utilizzabilità dei suoli interessati, concretando, quella autorizzata, una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli articoli 12 della legge n. 1766 del 1927 e 41 del regio decreto n. 332 del 1928».

3. — Le disposizioni impugnate sono censurate nella parte in cui prevedono che i terreni, sui quali gravano usi civici, possano essere sottratti alla loro destinazione con la sola determinazione dell'ente locale, qualora debbano essere realizzate opere pubbliche o di pubblico interesse, che siano promosse da enti o da organismi pubblici o privati delegati allo scopo.

Ad avviso del rimettente, infatti, le norme consentirebbero la realizzazione della cabina elettrica primaria sul fondo *de quo*, destinato ad usi civici, soltanto su autorizzazione del sindaco, e pertanto si porrebbero in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto, incidendo sulla procedura di mutamento di destinazione dei suoli gravati da usi civici, derogherebbero a quanto previsto dalla legge n. 1766 del 1927, dal regio decreto n. 332 del 1928, nonché dalla legge n. 97 del 1994.

Il Commissario dubita, pertanto, della legittimità costituzionale delle impugnate disposizioni regionali, in quanto le stesse, da un lato, modificano il regime formale delle competenze, attribuendo al sindaco funzioni regionali e, dall'altro, statuiscano che le opere relative alla realizzazione degli impianti di rete debbano essere considerate, sempre e comunque, opere di urbanizzazione, nella cui realizzazione si concreta una diversa esplicazione del diritto di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni.

4. — Si è costituito nel giudizio il Comitato regionale Legambiente Calabria deducendo l'illegittimità costituzionale della legge regionale, *in parte qua*, e prospettando la lesione di ulteriori parametri costituzionali, individuati negli articoli 9, 44 e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

5. — Preliminarmente, occorre precisare che la questione di legittimità costituzionale deve essere esaminata entro i limiti del *thema decidendum*, come individuato dall'ordinanza di rimessione. Secondo il costante orientamento di questa Corte rimane, infatti, estraneo al giudizio di costituzionalità l'esame di questioni diverse da quelle prospettate dal giudice rimettente, con riferimento ad ulteriori parametri costituzionali non evocati da quest'ultimo (v. tra le altre, ordinanza n. 202 del 2006).

6. — Nel merito, la questione è fondata.

7. — Questa Corte, in una fattispecie sostanzialmente analoga, relativa alla legge della Regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse), con sentenza n. 345 del 1997, è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge stessa per contrasto con il canone della ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione.

La Corte, nella suddetta pronuncia, ha affermato che «le norme statali, contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766 (...), e nell'art. 41 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (...), richiedono che le limitazioni o la liquidazione dei diritti di uso civico siano precedute dall'assegnazione dei suoli alla categoria *sub* lettera *a*) dell'art. 11 della legge n. 1766 e — qualora inclusi in questa — alienati o mutati nella destinazione previa l'autorizzazione ministeriale (art. 12), ora regionale (art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977). Autorizzazione che, tuttavia, non assorbe le valutazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali».

Si è ravvisata, pertanto, «una stretta connessione fra «l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio», in ragione del vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del 1939, sancito dall'art. 82, quinto comma, lettera *h*), del d.P.R. n. 616 del 1977, (...), che è garantito dal potere di iniziativa processuale dei Commissari, e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le Regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione».

La Corte, quindi, ha ritenuto sussistere «il contrasto della legge censurata con la disciplina statale, che prevede l'obbligatorietà del procedimento di «assegnazione a categoria» dei terreni civici da alienare o mutare nella destinazione e postula la compatibilità del programma di trasformazione con le valutazioni paesistiche».

Data la sostanziale coincidenza della questione ora in esame con quella sulla quale è intervenuta la citata sentenza, questa Corte ritiene che per la impugnata legge della Regione Calabria debba pervenirsi alle medesime conclusioni e sulla base, sostanzialmente, delle argomentazioni su cui poggia la pronuncia richiamata.

8. — Infatti, la disciplina dettata dagli artt. 11 e 12 della legge n. 1766 del 1927 e dall'art. 41 del regio decreto n. 332 del 1928, stabilisce che i comuni non possono alienare o mutare la destinazione dei terreni su cui si esercitano usi civici, «essenziali» o «utili» (artt. 1 e 4 della legge n. 1766 del 1927), sussunti nella categoria dei «terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente», senza l'autorizzazione, già ministeriale, ora dell'autorità regionale (e ciò in base a quanto previsto dall'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che reca «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»). L'art. 142, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a sua volta, prevede che sono comunque di interesse paesaggistico le zone gravate da usi civici. Da ciò consegue che, come stabilito dall'art. 146, comma 1, del medesimo decreto legislativo, devono

essere sottoposti alla valutazione della Regione — o dell'ente locale al quale la Regione abbia delegato le relative funzioni — i progetti delle opere che si intendano eseguire sugli stessi, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata la relativa autorizzazione a realizzarli.

9. — L'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria n. 10 del 1997 prevede, invece, una regolamentazione diversa dalla disciplina sopra richiamata. A tal proposito, occorre rilevare come nella struttura della suddetta normativa regionale, sottoposta al vaglio di costituzionalità, non si rinvenga una specifica causa giustificatrice, dalla quale si possano dedurre, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della suddetta deroga (cfr. sentenza n. 432 del 2005).

Di qui la lesione, ad opera della stessa legge regionale, dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza.

9.1. — La disciplina statale sopra richiamata tende a garantire l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici — in relazione anche al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera *h*), del d.lgs. n. 42 del 2004 — così contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Nella specie, il legislatore regionale ha operato un'assimilazione, del tutto irragionevole, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso civico e l'interesse alla realizzazione sullo stesso di un'opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto di energia elettrica, modificando, senza una giustificazione razionale, la procedura prevista dal legislatore statale per il mutamento di destinazione del bene.

9.2. — Sotto altro aspetto, va osservato — come ha già rilevato la citata sentenza n. 345 del 1997 — che vi è una stretta connessione fra l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le Regioni.

Sul punto, la disciplina statale prevede, quale presupposto per promuovere il procedimento di mutamento di destinazione, l'obbligatorietà dell'«assegnazione a categoria» dei terreni sottoposti ad uso civico, e postula la compatibilità del programma di trasformazione con valutazioni paesistiche.

La legge regionale impugnata, invece, attribuisce all'amministrazione comunale il potere di rilasciare un'autorizzazione che ha l'effetto di rendere immediatamente utilizzabili i suoli destinati ad uso civico. «Tutto ciò sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua e del gas, nonché allo smaltimento dei liquami, costituisca «una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni» (...), mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete: cioè, formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta in volta, delle popolazioni interessate» (citata sentenza n. 345 del 1997).

9.3. — La lesione del canone della ragionevolezza, di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, pertanto, comporta la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

*Il presidente:* BILE

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 311

*Sentenza 18 - 27 luglio 2006*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Ius superveniens* privo di efficacia retroattiva - Rilevanza della questione - Sussistenza.**

– Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55.

**Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Diritto a pensione indiretta - Soggetti beneficiari - Vedovo - Omessa previsione - Ingiustificato trattamento peggiore rispetto alla vedova - Sussistenza - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

– Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55.

– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza del 10 maggio 2005 dal giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sul ricorso proposto da Biagio Cagliano, nella qualità di erede di Giuseppe Cagliano, contro il Ministero dell'economia e delle finanze, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 3, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 10 maggio 2005 (pervenuta a questa Corte il 3 gennaio 2006), il giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), «nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra», denunciandone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

1.1. — In punto di fatto il rimettente — chiamato a decidere sul ricorso proposto da Cagliano Giuseppe contro il Ministero dell'economia e delle finanze e successivamente riassunto dall'erede Cagliano Biagio — evidenzia, anzitutto, che l'amministrazione convenuta in giudizio aveva negato al ricorrente (con decreto del 2 novembre 1954, n. 1447315) la pensione di guerra in qualità di vedovo di Biondi Angela, «civile deceduta per causa di guerra il 24 febbraio 1942, uccisa dai partigiani», giacché «il vedovo non è compreso tra le persone chiamate dalla legge a fruire del beneficio della pensione di guerra».

Il giudice *a quo* espone, ancora, che il ricorrente aveva presentato domanda amministrativa il 5 maggio 1952 ed era stato sottoposto a visita medica collegiale il 4 ottobre 1952 dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, che lo riscontrava affetto da «infermità giudicata comunque non ascrivibile alla prima categoria di pensione». Agli atti del fascicolo risultavano allegati, tuttavia, un certificato medico del 3 aprile 1952 atte-

stante la condizione di inabilità a proficuo lavoro del padre del ricorrente, nonché una dichiarazione dell'Ufficio Malattie Complementari della Cassa Marittima Tirrena attestante prestazioni di assistenza al marittimo Giuseppe Cagliano dal 24 dicembre 1951 al 13 dicembre 1952 con giudizio di inabilità al lavoro ed il fatto che l'interessato era stato sottoposto a visita collegiale e giudicato il 12 gennaio 1953 non più idoneo alla navigazione. Il rimettente puntualizza, infine, che il ricorrente era deceduto il 18 novembre 1958 e che «in favore dell'orfano minorenni dell'interessato è stata liquidata la pensione con decorrenza dal 1° agosto 1964 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda)».

1.2. — Tanto premesso, il giudice *a quo* osserva che, con sentenza n. 9 del 1980, questa Corte ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), «nella parte in cui non prevedevano il vedovo quale soggetto di diritto, rispettivamente, alla reversibilità della pensione di guerra già fruita dal coniuge ed al trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L». Nella ricordata pronuncia si prendeva atto che il sopravvenuto d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) stabiliva l'equiparazione del vedovo alla vedova deceduta per causa di guerra o per cause diverse da quelle che ne avevano determinato l'invalidità, ma, al contempo, attribuiva i benefici soltanto a far data dal 1° gennaio 1979. Sicché, nell'occasione, non potendo trovare applicazione retroattiva gli artt. 51 e 55 del citato d.P.R. n. 915 del 1978, «si imponeva una declaratoria di incostituzionalità dei ricordati articoli 69 e 59 motivata con riferimento all'irrazionalità del deteriore trattamento riservato al vedovo rispetto alla vedova e fondato soltanto sulla diversità di sesso».

Il rimettente rileva peraltro che già l'art. 62 della legge n. 313 del 1968 equiparava alla vedova il «vedovo di donna morta per causa di guerra o per i fatti contemplati dagli articoli 9 e 10 in relazione alle disposizioni contenute nel titolo V della legge», subordinando però i benefici pensionistici «alla condizione che il vedovo avesse raggiunto il cinquantottesimo anno di età, ovvero che fosse o divenisse inabile a qualsiasi proficuo lavoro e che, inoltre, si trovasse nelle condizioni economiche previste nell'articolo 20». Il citato art. 62, più favorevole rispetto alla disciplina previgente, poteva «comunque ricevere applicazione soltanto a far tempo dal 16 gennaio 1968». Ed anzi, prosegue il giudice *a quo*, l'art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra) aveva già esteso al vedovo le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra, «subordinatamente al possesso delle condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648», beneficio riconosciuto però «a far tempo dall'entrata in vigore della legge con riguardo alla data della domanda amministrativa». Anche l'art. 31 della legge n. 1240 del 1961 — si precisa nell'ordinanza — non può dunque trovare applicazione nella fattispecie, avendo il ricorrente, deceduto il 18 novembre 1958, presentato «istanza pensionistica il 5 maggio 1952, respinta con il provvedimento impugnato del 2 novembre 1954».

Ad avviso del giudice *a quo*, «viene dunque in rilievo una questione analoga a quella già definita in relazione al diritto alla pensione di reversibilità di guerra con la sentenza 30 gennaio 1980, n. 9, atteso che l'esclusione del vedovo dal diritto a pensione indiretta di guerra non è in alcun modo giustificata dalla condizione di soggetto maschio, diversa rispetto alla simmetrica condizione della vedova del militare o del civile, titolare del diritto a pensione a norma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648».

Peraltro, conclude il rimettente, non sarebbe «comunque giustificato, alla stregua del criterio di uguaglianza, il deteriore trattamento riservato al vedovo dalla legislazione successiva e correlato al possesso delle condizioni economiche ed inerenti all'età o all'inabilità».

#### *Considerato in diritto*

1. — Il giudice unico delle pensioni della Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha denunciato l'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), «nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra».

Secondo il giudice *a quo*, la norma censurata contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, giacché — al pari di quanto ritenuto dalla sentenza n. 9 del 1980 di questa Corte in relazione al diritto alla pensione di reversibilità di guerra — «l'esclusione del vedovo dal diritto a pensione indiretta di guerra non è in alcun modo giustificata dalla condizione di soggetto maschio, diversa rispetto alla simmetrica condizione della vedova del militare o del civile, titolare del diritto a pensione a norma dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648».

2. — Va anzitutto osservato, sotto il profilo della rilevanza della questione, che il rimettente fornisce una motivazione plausibile ed adeguata in ordine alla applicazione che deve fare nel giudizio *a quo* del denunciato art. 55 della legge n. 648 del 1950, individuandolo come unica disposizione che, *ratione temporis*, ha spiegato effetti nella fattispecie oggetto di sua cognizione, in ragione del fatto che l'interessato (ricorrente originario nel

giudizio principale: giudizio poi riassunto dall'erede) ha presentato domanda amministrativa di pensione il 5 maggio 1952, che siffatta domanda è stata respinta il 2 novembre 1954 e che, infine, l'interessato medesimo è deceduto il 18 novembre 1958, in corso di giudizio.

Deve quindi escludersi, come del resto si dà conto nella stessa ordinanza di rimessione, che possa trovare applicazione al caso di specie la disciplina entrata in vigore successivamente alla morte dell'interessato. In particolare, non assumono rilievo né l'art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra), né l'art. 62 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), che hanno esteso — il primo, a far tempo dall'entrata in vigore della legge con riguardo alla data della domanda amministrativa (art. 38 della legge n. 1240 del 1961); il secondo, a far data dal 16 gennaio 1968, in forza dell'art. 116, comma primo, della stessa legge n. 313 del 1968 la concessione della pensione indiretta di guerra anche al vedovo, subordinandone però il riconoscimento, a differenza di quanto stabilito per la vedova, a taluni requisiti (età, inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e mancanza dei necessari mezzi di sussistenza). Ma, soprattutto, non può trovare applicazione alla fattispecie l'art. 55 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), che ha stabilito — a far data, però, dal 1° gennaio 1979, in forza dell'art. 133 del medesimo t.u. — la piena equiparazione del vedovo alla vedova deceduta per causa di guerra o per cause diverse da quelle che ne avevano determinato l'invalidità.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

Con la sentenza n. 9 del 1980 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, «nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla reversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge»; sia dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, «nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L» (e cioè, ancora una volta, il trattamento di reversibilità).

La menzionata pronuncia rinviene la propria *ratio decidendi* nella accertata violazione dell'art. 3 Cost., giacché — come affermato dalla sentenza stessa — «non altro che la diversità di sesso [...] motiva il deteriore trattamento fatto al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, poi deceduta per cause diverse da quelle che ne determinarono l'invalidità, rispetto alla condizione riservata alla vedova dalle norme impugnate».

Se tale è dunque la *ratio* dell'incostituzionalità dichiarata dalla sentenza n. 9 del 1980, a maggior ragione non si giustifica il deteriore trattamento riservato al vedovo dalla disposizione denunciata in base alla sola diversità di sesso, posto che la pensione indiretta di guerra — rispetto a quella di reversibilità, che si acquisisce a titolo derivativo — è diritto che, al pari della pensione diretta (della quale condivide la natura risarcitoria), spetta a titolo originario, in base al vincolo familiare (cfr. sentenza n. 375 del 1989; ma cfr. pure sentenza n. 285 del 1986 che fa applicazione del medesimo principio affermato dalla sentenza n. 9 del 1980).

Del resto, nel medesimo senso dell'incostituzionalità che investe la norma censurata depone lo svolgersi della vicenda normativa innanzi ricordata, che, a far data dal 1° gennaio 1979 e in forza dell'art. 55 del d.P.R. n. 915 del 1978, ha infine visto la piena equiparazione, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta di guerra, delle posizioni soggettive del vedovo e della vedova.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

*Il presidente:* BILE

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 312

*Sentenza 18 - 27 luglio 2006*

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervento in giudizio - Soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto ovvero a resistervi - Inammissibilità.**

**Caccia - Calendario venatorio - Modifica disposta con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna - Conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione dei limiti fissati dalla legge statale e dalla normativa comunitaria nonché mancata acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Omessa motivazione in ordine all'applicabilità del parametro evocato - Inammissibilità del conflitto.**

- Decreto Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna del 18 febbraio 2004, n. 3/V.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed, in particolare, art. 18.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna del 18 febbraio 2004, n. 3/V, con il quale viene consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo, nel periodo 21-29 febbraio 2004, di alcune specie di volatili, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 aprile 2004, depositato in cancelleria il 27 aprile 2004 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti 2004.

Visti l'atto di costituzione della Regione Sardegna, nonché l'atto di intervento fuori termine dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature - Onlus e la Lega Anti Vivisezione - LAV;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Graziano Campus per la Regione Sardegna.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 17 aprile 2004 e depositato il 27 aprile successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna, in relazione al decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, emesso il 18 febbraio 2004, con il quale si è provveduto a modificare il calendario venatorio in assenza dei presupposti indi-

cati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dalla normativa comunitaria, così violando la competenza statale, *ex art. 117, secondo comma, lettera s)*, della Costituzione.

Il ricorrente osserva che con il citato provvedimento, l'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 (Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221), ha autorizzato il prelievo in deroga, nel periodo 21-29 febbraio 2004, di varie specie di uccelli al fine di proteggere le colture e le produzioni agricole.

A parere dell'Avvocatura il decreto impugnato, oltre ad essere viziato da carenza di potere, in quanto adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge statale e dalla normativa comunitaria in materia di esercizio del potere di deroga, violerebbe l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, che fissa al 31 gennaio il termine per il prelievo venatorio a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica.

Infine, secondo la difesa erariale, il decreto regionale sarebbe stato adottato senza acquisire, preventivamente, il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), in violazione dell'art. 9 della direttiva CE/79/409 e, in particolare, dell'art. 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221, che ha recepito la predetta direttiva.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

Preliminarmente, la Regione rileva che il Governo individua quale vizio dell'atto impugnato il mancato rispetto dei presupposti fissati dalla normativa nazionale e comunitaria per la sua adozione e, quindi, al più, il ricorrente avrebbe potuto impugnare il decreto regionale dinanzi ad un giudice amministrativo o, in alternativa, procedere al suo annullamento secondo quanto disposto dall'art. 19-*bis*, comma 4, della legge n. 157 del 1992.

Sempre per quanto attiene al profilo di ammissibilità, la Regione osserva che nel ricorso non è stato indicato un «congruo parametro costituzionale la cui violazione [...] avrebbe determinato una lesione delle attribuzioni dello Stato», avendo l'Avvocatura invocato la lesione dell'art. 117, comma secondo, lettera *s)*, della Costituzione, senza tenere conto dei parametri statutari della Regione Sardegna.

Nel merito, la Regione rileva che l'art. 19-*bis* della legge n. 157 del 1992 conferisce alle regioni il potere di disporre i prelievi in deroga, e che, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2004, detto potere è attribuito all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

Riguardo, poi, alla mancata acquisizione del parere dell'INFS, la Regione osserva che la stessa legge n. 157 del 1992 prevede che tale parere può essere richiesto anche agli istituti riconosciuti a livello regionale, così come è avvenuto nel caso di specie.

Infine, il richiamo operato dal ricorrente all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 sarebbe inconferente, in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in applicazione dell'art. 19-*bis* della medesima legge, che disciplina i prelievi in deroga.

3. — Hanno presentato atto di intervento fuori termine l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature - Onlus e la Lega Anti Vivisezione - LAV.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna, in ordine al decreto emesso il 18 febbraio 2004 dall'Assessore della difesa dell'ambiente, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione.

A parere del Governo, il provvedimento impugnato, nel modificare il calendario venatorio, non avrebbe rispettato i limiti fissati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dalla normativa comunitaria, e sarebbe stato emesso in assenza del preventivo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) previsto dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992.

2. — Per quanto riguarda l'intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature - Onlus e della Lega Anti Vivisezione - LAV, ne va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità.

In proposito, si osserva che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla tardività dell'intervento, questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti non possono intervenire soggetti diversi da quelli di norma legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, «salvo che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo» (v. sentenza n. 89 del 2006); ipotesi che non ricorre nella fattispecie.

3. — L'eccezione di inammissibilità sollevata nei confronti del ricorso del Governo dalla Regione Sardegna, relativa all'erronea indicazione del parametro costituzionale evocato, è fondata.

Come osserva la resistente, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri si limita ad indicare, quale disposizione costituzionale che sarebbe stata violata, l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

Nell'atto introduttivo non viene in alcun modo preso in considerazione lo statuto speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

In proposito si osserva che questa Corte ha più volte affermato che i ricorsi che facciano valere nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome esclusivamente le norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, senza motivare le ragioni per le quali esse si dovrebbero applicare anche al caso di specie, devono essere dichiarati inammissibili (*ex plurimis*: sentenza n. 175 del 2006).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SAULLE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 313

*Sentenza 18 - 27 luglio 2006*

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

**Giudizio su conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Costituzione tardiva della Regione resistente - Inammissibilità.**

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 25, secondo comma, e 41 (combinato disposto).

**Ambiente - Delibera della Giunta regionale della Regione Calabria in materia di caccia - Modifica del calendario venatorio 2003/2004 per determinate specie animali - Conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata previsione di una proroga della stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale ed in assenza di peculiari esigenze del territorio calabrese - Sussistenza - Violazione di uno *standard* di tutela uniforme della fauna valido per l'intero territorio nazionale riservato alla competenza esclusiva dello Stato - Non spettanza alla Regione del potere esercitato - Annullamento dell'atto invasivo.**

– Delibera della Giunta della Regione Calabria del 17 febbraio 2004, n. 88.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera della Giunta regionale della Calabria del 17 febbraio 2004, n. 88, con la quale viene consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo, nel periodo 21 febbraio - 21 marzo 2004 (nelle giornate di sabato e domenica), di alcune specie selvatiche, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 aprile 2004, depositato in cancelleria il 29 aprile 2004 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 2004.

Visto l'atto di costituzione fuori termine della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 16 aprile 2004 e depositato il 29 aprile successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Calabria, in relazione alla delibera n. 88, emessa il 17 febbraio 2004 dalla Giunta regionale, nella parte in cui prevede la modifica del calendario venatorio in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

L'Avvocatura premette che con la citata delibera la Regione, in applicazione del Piano faunistico venatorio regionale del 25 giugno 2003, n. 222, ha autorizzato il prelievo in deroga nelle giornate di sabato e domenica, nel periodo 21 febbraio - 21 marzo 2004, di varie specie animali.

A parere della difesa erariale, il provvedimento impugnato, sarebbe, da un lato, viziato da carenza di potere, in quanto adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge statale e dalla normativa comunitaria; dall'altro, risulterebbe adottato senza il preventivo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e, in particolare, dall'art. 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

La delibera impugnata sarebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 18 della citata legge n. 157 del 1992, che fissa al 31 gennaio il termine per il prelievo venatorio a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica.

2. — Si è costituita la Regione Calabria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

*Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Calabria, in ordine alla delibera n. 88, emessa il 17 febbraio 2004 dalla Giunta regionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

A parere del Governo il provvedimento impugnato, nel modificare il calendario venatorio, non avrebbe rispettato i limiti fissati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dalla normativa comunitaria e, comunque, sarebbe stato emesso in assenza del preventivo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) previsto dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992.

2. — Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della costituzione della Regione Calabria in quanto avvenuta fuori del termine di cui al combinato disposto degli artt. 25, secondo comma, e 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

3. — Il ricorso è fondato.

La Giunta della Regione Calabria con la delibera del 17 febbraio 2004, n. 88 ha disposto la modifica del calendario venatorio 2003/2004, prevedendo la possibilità di cacciare determinate specie animali nel periodo dal 21 febbraio al 21 marzo del 2004, in tal modo allungando il periodo della attività venatoria.

In proposito questa Corte ha più volte ribadito (sentenze n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002) che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare, mediante la predisposizione di standard minimi e uniformi di tutela della fauna, nei quali rientrano, da un lato, l'elencazione delle specie cacciabili e, dall'altro, la disciplina delle modalità di caccia.

Il provvedimento impugnato ha inciso proprio su questo nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, prorogando la stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale, in assenza di peculiari esigenze del territorio calabrese, e, quindi, ha così violato uno standard di tutela uniforme valido per l'intero territorio nazionale e pertanto riservato alla competenza esclusiva dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spettava alla Regione Calabria modificare il calendario venatorio nel senso indicato dal provvedimento impugnato;*

*Annulla, per l'effetto, la delibera della Giunta della Regione Calabria 17 febbraio 2004, n. 88.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SAULLE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 314

*Sentenza 18 - 27 luglio 2006*

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per mancata descrizione delle dichiarazioni del parlamentare, delle quali è stata affermata la insindacabilità - Allegazione, da parte del Giudice ricorrente, di fogli contenenti i capi di imputazione, debitamente siglati - Reiezione dell'eccezione.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 (doc. IV-*quater*, n. 22).

**Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità del conflitto perché proposto con ordinanza e non con ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Reiezione dell'eccezione.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 (doc. IV-*quater*, n. 22).

**Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione del *petitum* e dei parametri costituzionali - Inesistenza di norme che prescrivano l'adozione di forme obbligate per la proposizione di un conflitto - Univoca deduzione della menomazione delle attribuzioni funzionali - Reiezione dell'eccezione.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 (doc. IV-*quater*, n. 22).

**Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di irricevibilità per violazione del principio della «parità delle armi» per la mancata produzione del prescritto numero di copie dell'atto introduttivo - Insussistenza di pregiudizi per la controparte - Reiezione dell'eccezione.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 (doc. IV-*quater*, n. 22).

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza - Esclusione del nesso funzionale tra le dichiarazioni e la funzione parlamentare - Irrilevanza dell'attività di altri parlamentari appartenenti al medesimo gruppo - Non riconducibilità delle dichiarazioni al procedimento relativo alla richiesta di misura cautelare personale nei confronti del parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 (doc. IV-*quater*, n. 22).

– Costituzione, art. 68, comma primo.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002, relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti nei confronti della signora Stefania Ariosto, promosso con ricorso del Tribunale di Monza - Sezione penale, notificato il 6 giugno 2003, depositato in cancelleria il 24 giugno 2003 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

*Ritenuto in fatto*

Nel corso di procedimenti penali riuniti, a carico del deputato Cesare Previti, imputato, in concorso con alcuni giornalisti e con il direttore responsabile di una testata giornalistica, del reato di diffamazione a mezzo stampa, per le dichiarazioni rilasciate su Stefania Ariosto e pubblicate nel periodo compreso tra il 26 maggio 1996 e il 13 dicembre 1997, il Tribunale di Monza, con atto del 26 marzo 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione del 14 marzo 2002 (doc. IV-*quater*, n. 22), con la quale la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni riguardo alle quali sono state formulate le imputazioni, risultanti dai fogli allegati all'atto introduttivo del conflitto; in tali dichiarazioni si fa, tra l'altro, riferimento alla Ariosto, teste in un procedimento penale nel quale il predetto deputato era coimputato, come ad una «una bugiarda calunniatrice», «un teste falso», che avrebbe inventato fatti, luoghi, tempi, persone, circostanze, prospettandosi, inoltre, la possibilità che la stessa fosse stata ricompensata da organismi pubblici con considerevoli somme di danaro o altri beni per le accuse che gli aveva rivolto, e che la sua testimonianza fosse un elemento di un impianto accusatorio costruito anche con una «inesistente intercettazione ambientale».

Secondo il Tribunale ricorrente, la descritta condotta del deputato Previti non potrebbe essere ricompresa nella previsione di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione, dal momento che «non possono farsi rientrare tra gli atti tipici dell'attività di membro del Parlamento i discorsi pronunziati da un parlamentare nel proprio personale interesse e finalizzati ad ottenere — come nel caso di specie — il rigetto di una istanza di autorizzazione a procedere all'applicazione di una misura cautelare fra quelle specificate nel libro quarto, titolo primo, del codice di procedura penale». Pertanto, la deliberazione di cui si tratta avrebbe illegittimamente interferito nella sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, dell'autorità giudiziaria.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 180 del 2003, depositata il 23 maggio 2003.

Il Tribunale di Monza ha provveduto a notificare tale ordinanza e l'atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte alla Camera dei deputati in data 6 giugno 2003, depositandoli entrambi il 24 giugno 2003.

Si è costituita in giudizio, con memoria depositata il 26 giugno 2003, la Camera dei deputati, eccependo la inammissibilità e, in subordine, la irricevibilità del ricorso, e, nel merito, la infondatezza dello stesso. Sotto il primo profilo, si denuncia la assenza di una compiuta descrizione dei fatti di causa e, in particolare, del contenuto delle dichiarazioni rese *extra moenia* dal parlamentare di cui si tratta, emergente non già dall'atto introduttivo del giudizio, ma solo da alcuni «fogli», ritenuti di incerta natura, pervenuti alla Camera dei deputati unitamente ad esso e all'ordinanza della Corte.

Ulteriore ragione di inammissibilità viene ravvisata nella mancanza, nell'atto introduttivo del giudizio per conflitto di attribuzione — adottato nella forma della ordinanza, anziché del ricorso —, dei requisiti prescritti, con particolare riferimento alla indicazione del *petitum*. Infine, si lamenta che il ricorrente non abbia menzionato i parametri costituzionali nei quali si radicherebbero le sue attribuzioni.

In subordine, viene dedotta la irricevibilità dell'atto, alla luce del rilievo che la forma dell'ordinanza data allo stesso consentirebbe, in contrasto con il principio di parità tra le parti del giudizio, l'aggiornamento della disposizione dell'art. 6 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, a tenore del quale la parte deve depositare i propri documenti in tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Corte e le parti.

Nel merito, la difesa della Camera conclude per il rigetto del ricorso, rilevando un inscindibile nesso funzionale tra le predette dichiarazioni e la funzione parlamentare. In proposito, si richiamano una serie di interrogazioni ed interpellanze, la prima delle quali risalente al 5 giugno 1996, facenti riferimento alla scarsa credibilità del teste Ariosto, ed aventi un contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello delle opinioni espresse *extra moenia* dal deputato Previti. La difesa della Camera dei deputati, inoltre, sottolinea come la vicenda della Ariosto

fosse stata discussa ampiamente in sede parlamentare in occasione della presentazione, da parte della Procura della Repubblica di Milano, il 3 settembre 1997, di un richiesta di autorizzazione a procedere all'arresto cautelare dello stesso deputato, richiesta ripresentata il 12 dicembre 1997, dopo un primo rinvio alla Procura da parte della Camera in data 18 settembre 1997. Nel corso del relativo procedimento parlamentare, il deputato Previti era stato ascoltato in data 8 gennaio 1998, ed aveva depositato una memoria scritta, tenuta poi presente dalla Giunta per le autorizzazioni, che aveva rivolto alla Camera la proposta, accolta, di diniego dell'autorizzazione all'arresto. Ed anche successivamente al predetto intervento, nel corso della discussione in assemblea sulla richiesta di autorizzazione, altri deputati avevano espresso riserve sulle testimonianze rese dalla Ariosto.

Né rileva, secondo la difesa della Camera, che i richiamati atti parlamentari tipici siano posteriori alle prime tra le dichiarazioni di cui si tratta, in quanto anche gli atti successivi alle opinioni manifestate *extra moenia* sarebbero utilizzabili al fine di identificare il nesso funzionale tra dichiarazioni e mandato parlamentare, ed, in ogni caso, dovrebbe ritenersi contestuale l'atto tipico che sia intervenuto in un momento non separato da soluzione di continuità da quello delle dichiarazioni.

Infine, nessuna influenza avrebbe la circostanza della mancata coincidenza tra gli autori di alcuni dei richiamati atti parlamentari tipici e l'autore delle dichiarazioni di cui si tratta, essendo evidente la utilizzabilità degli atti di altro parlamentare — in particolare, se, come nella specie, appartenente allo stesso gruppo parlamentare del deputato delle cui opinioni si discute — ai fini della ricostruzione del nesso funzionale.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 14 marzo 2002, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Cesare Previti è imputato del reato di diffamazione nei confronti della signora Stefania Ariosto, nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Monza, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. — Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nella ordinanza n. 180 del 2003.

3. — È infondata l'eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della Camera, per l'assenza, nello stesso, di una compiuta descrizione dei fatti di causa e, in particolare, del contenuto delle dichiarazioni rese *extra moenia* dal parlamentare di cui si tratta, emergente non già dall'atto introduttivo del giudizio, ma solo da alcuni «fogli», ritenuti di incerta natura, pervenuti alla Camera dei deputati unitamente ad esso e all'ordinanza della Corte.

È bensì vero che questa Corte ha recentemente affermato che va dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ordinanza priva di ogni riferimento agli specifici fatti per cui si procede, senza che «a colmare la lacuna della mancata descrizione della fattispecie del giudizio penale possano soccorrere gli atti del procedimento penale irrualmente trasmessi dal ricorrente, in quanto è nel solo atto introduttivo e negli eventuali documenti ad esso allegati che devono essere rinvenuti gli elementi identificativi della *causa petendi* e del *petitum*, relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato» (v. ordinanza n. 129 del 2005).

Tuttavia, nella specie, il richiamato principio non è applicabile, dal momento che ognuno di quei «fogli», debitamente siglato dal giudice procedente, fa parte integrante dell'atto introduttivo del giudizio per conflitto, come emerge dalla lettura dello stesso, che vi fa espressa menzione, segnalando che si tratta dei fogli che riportano i capi d'imputazione per i quali si procede, sicché è da ritenere l'autosufficienza di tale atto agli effetti della identificazione degli elementi del giudizio.

4. — Parimenti infondata è l'altra eccezione di inammissibilità ravvisata nell'adozione della forma dell'ordinanza, anziché del ricorso, per l'atto introduttivo.

È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello secondo cui, riguardo ai conflitti proposti da una autorità giudiziaria, non ha rilievo il fatto che l'atto introduttivo abbia, anziché la forma del ricorso, quella dell'ordinanza, qualora, al di là del *nomen iuris*, l'ordinanza, come nella specie, possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso (sentenze n. 193 del 2005 e n. 298 del 2004).

5. — La difesa della Camera deduce altresì la mancanza dei requisiti prescritti per l'atto introduttivo con particolare riferimento alla omessa indicazione del *petitum*, nonché la mancata indicazione dei parametri costituzionali nei quali si radicherebbero le attribuzioni del ricorrente.

L'eccezione di omessa precisazione del *petitum* va disattesa sulla base della costante giurisprudenza per la quale «va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per avere il ricorrente omesso di chiedere alla Corte una pronuncia di non spettanza alla Camera del potere in contestazione, cioè della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare. Infatti non vi è alcuna norma — costituzionale o ordinaria — che imponga di adottare forme obbligate per proporre un conflitto di attribuzione tra poteri, essendo prevalente la sostanza della pretesa che il ricorrente introduce nel giudizio davanti alla Corte» (sentenza n. 164 del 2005). Nè rileva che le censure non abbiano investito nella sua totalità la deliberazione di insindacabilità, ma si siano concentrate su alcuni profili della medesima (v., per analoghe affermazioni, sentenza n. 146 del 2005).

Con riguardo alla mancata evocazione dei parametri costituzionali, l'eccezione deve essere respinta in quanto, nella specie, risulta chiara ed univoca la deduzione relativa alla menomazione delle attribuzioni funzionali.

6. — È infine infondata anche l'eccezione di irricevibilità dell'atto, per contrasto con il principio di parità tra le parti del giudizio, determinato dall'aggravamento, attraverso la forma dell'ordinanza data all'atto introduttivo, della disposizione dell'art. 6 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, a tenore del quale la parte deve depositare i propri documenti in tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Corte e le parti.

L'utilizzazione della forma dell'ordinanza non implica, di per sé, l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e «l'asserita violazione del citato art. 6 non risulta che abbia in alcun modo pregiudicato, o reso meno agevole, l'attività difensiva della Camera resistente. Ciò è dimostrato dal carattere meramente astratto della denunciata violazione del principio di eguaglianza e del principio di parità fra le parti del giudizio: principio che non consente di addossare oneri squilibrati alle parti di un medesimo giudizio, ma che certamente è male invocato quando si sostiene che la difesa della Camera, se ricorrente, si sobbarca all'onere di produrre numerose copie del ricorso laddove l'autorità giudiziaria, quando è ricorrente, si sottrae a tale «difficoltà materiale». La *par condicio* non ha nulla a che vedere con una fattispecie che richiederebbe, nell'auspicio della difesa della Camera, una applicazione (non tanto rigorosa, quanto) rigidamente letterale dell'art. 6 citato da parte della cancelleria della Corte nel sanzionare una irregolarità formale, pur se non idonea a pregiudicare in qualsiasi modo la controparte.» (sentenza n. 193 del 2005, cit.).

7. — Nel merito, il ricorso è fondato.

Spetta a questa Corte valutare se le dichiarazioni rese dal parlamentare, di cui la Camera dei deputati ha dichiarato l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, siano legate da nesso funzionale con le attività svolte dallo stesso deputato nella sua qualità di membro della Camera, ed in particolare se esse siano «sostanzialmente riprodotte di una opinione espressa in sede parlamentare» (v., *ex plurimis*, sentenze n. 260 del 2006, n. 28 del 2005, n. 20 del 2000).

In tale indagine, non assumono rilievo — nonostante le contrarie deduzioni della difesa della Camera circa l'invocabilità di atti posteriori alle dichiarazioni, ovvero formulate da altri membri della Camera — né gli atti attribuibili ad altri parlamentari (v. sentenze numeri 193, 164 e 146 del 2005 e n. 347 del 2004), né quelli posti in essere dallo stesso deputato in data posteriore alle dichiarazioni oggetto del presente giudizio (sentenze numeri 223, 164, 146 e 28 del 2005; numeri 347 e 246 del 2004; n. 521 del 2002 e n. 289 del 1998).

La circostanza, poi, che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio penale, appartengano allo stesso gruppo dell'on. Previti non può influire sull'estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la delibera di insindacabilità.

Questa Corte ha recentemente affermato che «è vero che le gaurentigie previste dall'art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e

dei senatori. Da questa esatta rilevazione non si può trarre tuttavia la conseguenza che [...] esista una tale fungibilità tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere: l'art. 68, primo comma, Cost. non configura una sorta di insindacabilità del gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente ad un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al gruppo medesimo» (sentenza n. 249 del 2006).

Sulla base di tale principio deve, pertanto, escludersi la rilevanza delle interrogazioni e interpellanze presentate nei due rami del Parlamento dal 5 giugno 1996 al 14 luglio 1997 da parlamentari diversi dal deputato Previti, pur se tutte relative a valutazioni dei comportamenti della teste Stefania Ariosto.

Con riferimento poi alle prime dichiarazioni addebitate al deputato Previti, le stesse risalgono al 26 maggio 1996 e, cioè, ad un'epoca di gran lunga precedente la prima richiesta della Procura di Milano di autorizzazione all'arresto cautelare del deputato, risalente al 3 settembre, richiesta non esaminata dalla Camera perché avanzata prima che il giudice per le indagini preliminari avesse emesso ordinanza di custodia cautelare, poi riproposta il 12 dicembre 1997 (e rigettata), ed in relazione alla quale lo stesso Previti fu ascoltato, e depositò una memoria scritta, solo in data 8 gennaio 1998.

L'indicata successione degli eventi esclude l'applicabilità dei principi enunciati nella sentenza n. 223 del 2005, che ha ritenuto coperte dalla garanzia di insindacabilità le dichiarazioni che — mentre è in corso il procedimento parlamentare, disciplinato dall'art. 18 del regolamento della Camera — il deputato destinatario della misura cautelare da autorizzare renda a proposito di essa, fuori dalla sede del Parlamento, prima di essere ascoltato dalla Giunta (o di avere altrimenti esercitato al riguardo le sue funzioni parlamentari), in quanto le stesse sono collegate alla pendenza di quel procedimento parlamentare, sì da restarne in tal senso qualificate.

In conclusione, per nessuna delle dichiarazioni rese all'esterno del Parlamento sussiste il nesso funzionale con l'esercizio dell'attività parlamentare.

Le dichiarazioni del deputato Previti non rientrano, pertanto, nell'esercizio della funzione parlamentare e non sono garantite dall'insindacabilità. Conseguentemente, l'impugnata delibera della Camera dei deputati ha violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dal deputato Cesare Previti, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Monza, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;*

*Annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 2002 (doc. IV-quater, n. 22).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FINOCCHIARO

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

## N. 315

*Sentenza 18 - 27 luglio 2006*

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità del conflitto perché proposto con ordinanza e non con ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Reiezione dell'eccezione.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 (doc. IV-*quater*, n. 31).

**Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione del *petitum* e dei parametri costituzionali - Inesistenza di norme che prescrivano l'adozione di forme obbligate per la proposizione di un conflitto - Univoca deduzione della menomazione delle attribuzioni funzionali - Reiezione dell'eccezione.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 (doc. IV-*quater*, n. 31).

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Como - Esclusione del nesso funzionale tra le dichiarazioni e la funzione parlamentare - Irrilevanza dell'attività di altri parlamentari appartenenti al medesimo gruppo - Non riconducibilità delle dichiarazioni al procedimento relativo alla richiesta di misura cautelare personale nei confronti del parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 (doc. IV-*quater*, n. 31).

– Costituzione, art. 68, primo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002, relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti nei confronti della signora Stefania Ariosto, promosso con ricorso del Tribunale di Como - Sezione penale, notificato il 17 giugno 2003, depositato in cancelleria il 28 giugno 2003 ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

*Ritenuto in fatto*

Con ricorso in data 15 giugno 2002, il Tribunale di Como, nell'ambito del procedimento penale a carico del deputato Cesare Previti — imputato del reato di cui agli artt. 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per avere rilasciato, nel corso della trasmissione televisiva «TG Sera», trasmessa dalla RAI alle ore 20,30 del 16 settembre 1997, una intervista, in cui, tra l'altro, dichiarava: «L'Ariosto è un teste falso, fabbricato in laboratorio, pagata per calunniare...», in tal modo offendendo la reputazione di Stefania Ariosto —, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione del 13 giugno 2002 (doc. IV-*quater*, n. 31), che ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni riguardo alle quali è stata formulata la predetta imputazione.

Secondo il Tribunale ricorrente, la descritta condotta del deputato Previti non potrebbe essere ricompresa nella previsione di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione, dal momento che le dichiarazioni di cui si tratta sono state pronunciate fuori dal Parlamento e dal contesto di iniziative parlamentari tipiche, non essendo individuabile alcuno specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato il cui contenuto esse riproducano, e potendo le stesse, eventualmente, essere ricollegate, secondo la prospettazione della Camera dei deputati, ad un'attività politica in senso lato, quale quella relativa alla «polemica politica inerente al procedimento penale — nel quale il deputato in questione era coimputato — cosiddetto IMI-SIR», in cui figurava come teste la predetta Ariosto. Tale collegamento non può, secondo il ricorrente, costituire valido oggetto di immunità parlamentare.

Né varrebbe, in contrario, il richiamo alla circostanza che il deputato Previti, durante l'esame della richiesta di autorizzazione all'arresto cautelare inoltrata dalla Procura della Repubblica di Milano in data 3 settembre 1997, poi ripresentata il 12 dicembre 1997, fosse stato ascoltato in data 8 gennaio 1998 in sede parlamentare, producendo una memoria difensiva, nella quale avanzava la tesi che la Ariosto si fosse resa strumento di un complotto politico e di alcuni giudici contro lui stesso: si sarebbe trattato, infatti, di audizione e di scritti successivi al momento dell'intervista in questione. Del resto, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento nel proprio interesse non potrebbero in nessun caso rientrare tra gli atti tipici della funzione parlamentare, in quanto volte ad ottenere il rigetto di una istanza di autorizzazione a procedere all'applicazione di una misura cautelare nei propri confronti.

Pertanto, la richiamata deliberazione della Camera avrebbe illegittimamente interferito nella sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, dell'autorità giudiziaria: donde, la richiesta alla Corte di annullare la delibera.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 210 del 2003.

Il Tribunale di Como ha provveduto a notificare alla Camera dei deputati, e, successivamente, a ritualmente depositare tale ordinanza e l'atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte.

Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, eccependo la inammissibilità del ricorso per la mancanza dei requisiti dell'atto introduttivo, e concludendo, nel merito, per la infondatezza dello stesso.

Nella imminenza della udienza pubblica, la difesa della Camera ha depositato memoria con la quale, nel ribadire le conclusioni già raggiunte, ha individuato una serie di interrogazioni ed interpellanze presentate da diversi parlamentari, alcuni dei quali appartenenti allo stesso gruppo del deputato Previti, aventi ad oggetto la vicenda concernente le deposizioni della Ariosto, a dimostrazione del carattere politico che aveva assunto il dibattito sull'argomento.

*Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Como ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 13 giugno 2002 (doc. IV-*quater*, n. 31), con la quale è stato affermato che le dichiarazioni per le quali il deputato Cesare Previti è imputato per il reato di diffamazione della signora Stefania Ariosto nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Como concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. — Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 210 del 2003.

3. — L'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo del conflitto sollevata dalla difesa della Camera per l'incertezza della forma, in quanto l'atto si autoqualifica ricorso nell'intestazione e ordinanza nella parte conclusiva, è infondata.

E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello secondo cui, con riguardo ai conflitti proposti da un'autorità giudiziaria, non ha rilievo il fatto che l'atto introduttivo abbia, anziché la forma del ricorso, quella dell'ordinanza, qualora, al di là del *nomen iuris*, l'ordinanza, come nella specie, possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso (sentenze n. 193 del 2005 e n. 298 del 2004).

4. — La difesa della Camera deduce altresì la mancanza dei requisiti prescritti per l'atto introduttivo, con particolare riferimento alla omessa indicazione dei parametri costituzionali nei quali si radicherebbero le attribuzioni del ricorrente e alla mancata menzione della richiesta di dichiarazione di non spettanza alla Camera del potere esercitato e di annullamento della relativa delibera.

L'eccezione di omessa precisazione del *petitum* va disattesa sulla base della costante giurisprudenza per la quale «va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per avere il ricorrente omesso di chiedere alla Corte una pronuncia di non spettanza alla Camera del potere in contestazione, cioè della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare. Infatti non vi è alcuna norma — costituzionale o ordinaria — che imponga di adottare forme obbligate per proporre un conflitto di attribuzione tra poteri, essendo prevalente la sostanza della pretesa che il ricorrente introduce nel giudizio davanti alla Corte» (sentenza n. 164 del 2005). Nè rileva che le censure non abbiano investito nella sua totalità la deliberazione di insindacabilità, ma si siano concentrate su alcuni profili della medesima (v., per analoghe affermazioni, sentenza n. 146 del 2005).

Con riguardo alla mancata evocazione dei parametri costituzionali, l'eccezione deve essere respinta in quanto, nella specie, risulta chiara ed univoca la deduzione relativa alla menomazione delle attribuzioni funzionali, come completo risulta il *petitum*.

5. — Nel merito, il ricorso è fondato.

Spetta a questa Corte valutare se le dichiarazioni rese dal deputato Previti, di cui la Camera dei deputati ha dichiarato l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, siano legate da nesso funzionale con le attività svolte da tale deputato nella sua qualità di membro della Camera, ed in particolare se esse siano «sostanzialmente riproduttive di una opinione espressa in sede parlamentare» (v., *ex plurimis*, sentenze n. 260 del 2006, n. 28 del 2005; n. 20 del 2000).

In tale indagine, non assumono rilievo — nonostante le contrarie deduzioni della difesa della Camera circa l'invocabilità di atti posteriori alle dichiarazioni, ovvero formulate da altri membri della Camera — né gli atti attribuibili ad altri parlamentari (v. sentenze numeri 193, 164 e 146 del 2005 e n. 347 del 2004), né quelli posti in essere dallo stesso deputato in data posteriore alle dichiarazioni oggetto del presente giudizio (sentenze numeri 223, 164, 146 e 28 del 2005; numeri 347 e 246 del 2004; n. 521 del 2002 e n. 289 del 1998).

La circostanza, poi, che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio penale, appartengano allo stesso gruppo dell'on. Previti non può influire sull'estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la delibera di insindacabilità.

Questa Corte ha recentemente affermato — ed il principio deve essere confermato — che «è vero che le garanzie previste dall'art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori. Da questa esatta rilevazione non si può trarre tuttavia la conseguenza che [...] esista una tale fungibilità tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere: l'art. 68, primo comma, Cost. non configura una sorta di insindacabilità del gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente ad un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al gruppo medesimo» (sentenza n. 249 del 2006).

Sulla base di tale principio deve, pertanto, escludersi la rilevanza delle interrogazioni e interpellanze presentate nei due rami del Parlamento dal 5 giugno 1996 al 14 luglio 1997 da parlamentari diversi dal deputato Previti, pur se tutte relative a valutazioni dei comportamenti della teste Stefania Ariosto.

Con riferimento, poi, alle prime dichiarazioni addebitate al deputato Previti, le stesse risalgono al 16 settembre 1997 e, cioè, ad un'epoca anteriore alla audizione dello stesso innanzi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, in relazione alla quale lo stesso Previti depositò una memoria scritta, in data 8 gennaio 1998.

L'indicata successione degli eventi esclude l'applicabilità dei principi enunciati nella sentenza n. 223 del 2005, che ha ritenuto coperte dalla garanzia di insindacabilità le dichiarazioni che — mentre è in corso il procedimento parlamentare, disciplinato dall'art. 18 del regolamento della Camera — il deputato, destinatario della misura cautelare da autorizzare, renda a proposito di essa, fuori dalla sede del Parlamento, prima di essere ascoltato dalla Giunta (o di avere altrimenti esercitato al riguardo le sue funzioni parlamentari), in quanto le stesse sono collegate alla pendenza di quel procedimento parlamentare, sì da restarne in tal senso qualificate.

In conclusione, per nessuna delle dichiarazioni rese all'esterno del Parlamento sussiste il nesso funzionale con l'esercizio dell'attività parlamentare.

Le dichiarazioni del deputato Previti non rientrano, pertanto, nell'esercizio della funzione parlamentare e non sono garantite dall'insindacabilità. Conseguentemente, l'impugnata delibera della Camera dei deputati ha violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dal deputato Cesare Previti, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Como, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;*

*Annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno 2002 (doc. IV-quater, n. 31).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FINOCCHIARO

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 316

*Sentenza 18 - 27 luglio 2006*

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Notifica del ricorso e dell'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile oltre il termine a tal fine fissato - Natura perentoria del termine - Conseguenze - Improbabilità del conflitto.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002 (doc. IV-*quater*, n. 38).
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002, relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Cesare Previti nei confronti di Stefania Ariosto, promosso con ricorso del Tribunale di Roma - Sezione IV penale nei confronti della Camera dei deputati, notificato l'8 novembre 2005, depositato in cancelleria il 18 novembre 2005 ed iscritto al n. 40 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella Camera di consiglio del 21 giugno 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

### *Ritenuto in fatto*

Con il ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma — nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Cesare Previti per il reato di diffamazione a mezzo stampa — ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata il 18 dicembre 2002 (doc. IV-*quater*, n. 38), con la quale si è dichiarato che il fatto per cui è in corso l'indicato procedimento penale concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni: con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale riferisce che il procedimento penale in questione, promosso a seguito di querela sporta da Stefania Ariosto, aveva ad oggetto le affermazioni del deputato Previti, contenute in un'intervista pubblicata dal quotidiano «La Repubblica» del 30 gennaio 1997, relative alla asserita falsità di dichiarazioni accusatorie dell'Ariosto nei suoi confronti. Ad avviso del ricorrente, la Camera dei deputati, con l'affermazione di insindacabilità, avrebbe «arbitrariamente valutato» il collegamento delle affermazioni incriminate con la funzione parlamentare: trattandosi di dichiarazioni rese fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche, avrebbe dovuto, infatti, esservi — ai fini della sussistenza del «nesso funzionale», presupposto dall'art. 68, primo comma, Cost. — quantomeno una sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni stesse e le opinioni già espresse nell'ambito delle predette attività.

Tale condizione, a parere del Tribunale, non sarebbe per contro ravvisabile nella specie, giacché — se pure l'asserita falsità delle dichiarazioni dell'Ariosto era stata oggetto di dibattito parlamentare, in occasione di una precedente richiesta di applicazione di misura cautelare e con riferimento a procedimenti penali con imputazioni similari a carico del medesimo deputato, così come rilevato dalla Camera nella deliberazione di insindacabilità — non vi sarebbe prova che il deputato Previti avesse reso, prima dell'intervista in questione, dichiarazioni corrispondenti a quelle oggetto di imputazione.

Il ricorrente ritiene, pertanto, che detta deliberazione abbia illegittimamente interferito nella sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, dell'autorità giudiziaria e ne ha chiesto, in conseguenza, l'annullamento.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 303 del 27-29 settembre 2004, con la quale è stata disposta la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla predetta ordinanza, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione. Il Tribunale di Roma — ricevuta, in data 29 settembre 2004, la comunicazione dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto — ne ha notificato copia, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente in data 8 novembre 2005, depositando, poi, gli atti notificati presso la cancelleria della Corte il successivo 18 novembre 2005.

Nel giudizio, si è costituita la Camera dei deputati, in persona del Presidente, con atto depositato il 25 novembre 2005, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità ed improcedibilità del conflitto, per la tardiva notificazione dell'ordinanza di ammissibilità di esso, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione. In via subordinata, la difesa della Camera deduce l'infondatezza del ricorso: sia per l'evidente sussistenza, nella specie, di un *fumus persecutionis* in danno dello stesso parlamentare; sia, in ogni caso, per la sussistenza di un nesso tra le opinioni ascritte al predetto ed i contenuti di una serie di atti parlamentari accomunati dalla medesima tematica, vale a dire «l'asserita esistenza di rapporti poco trasparenti tra la Procura di Milano e la signora Ariosto» e la circostanza che costei sarebbe stata «pilotata da organi di stampa»: atti i cui contenuti risulterebbero, dunque, pienamente sovrapponibili alle opinioni espresse *extra moenia* dal deputato Previti, con la conseguente copertura della guarentigia di cui all'art. 68, comma primo, della Costituzione.

In prossimità della Camera di consiglio, la difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa in cui, ribadite le argomentazioni svolte in sede di costituzione in giudizio, ha ulteriormente eccepito l'improcedibilità del conflitto per la tardività della notificazione dell'ordinanza di ammissibilità di esso.

#### *Considerato in diritto*

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di Roma, investe la deliberazione con cui, il 18 dicembre 2002, la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili — ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — i fatti per i quali il deputato Cesare Previti è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di Stefania Ariosto, in quanto concernenti opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Il ricorrente assume che, per le specifiche dichiarazioni oggetto dell'accertamento penale, difetterebbe il necessario e specifico collegamento con l'esercizio dell'ufficio parlamentare; con la conseguenza che la Camera dei deputati, con la citata deliberazione di insindacabilità, avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere ed in tal modo leso le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria.

Nel costituirsi in giudizio, la Camera dei deputati ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità del conflitto, stante l'inosservanza, da parte dell'organo ricorrente, del termine perentorio fissato per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità.

L'eccezione di improcedibilità è fondata.

Invero, questa Corte ha costantemente statuito che la peculiare disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato contempla l'avvio, rimesso all'iniziativa della parte interessata, di due distinte ed autonome fasi procedurali, destinate a concludersi, rispettivamente, la prima con la preliminare e sommaria deliberazione circa l'ammissibilità del conflitto, e la seconda, invece, con la pronuncia sul merito, oltre che con il definitivo giudizio sull'ammissibilità; ed è certamente onere del ricorrente, a conclusione della prima fase ed affinché si possa aprire la seconda, provvedere alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità, entro il termine da quest'ultima fissato.

In proposito, questa Corte ha già ripetutamente affermato — sussistendo, in generale, «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti» (*cf.* sentenza n. 116 del 2003) — che tale termine «è da osservarsi a pena di decadenza, secondo quanto si rileva dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in connessione con l'art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio stesso, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo di cui all'art. 22, legge n. 87 del 1953» (*cf.* già ordinanza n. 386 del 1985 e sentenze n. 200 del 2001 e n. 88 del 2005).

Nella specie, il ricorso e l'ordinanza risultano notificati in data 8 novembre 2005 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni fissato nell'ordinanza medesima; pertanto non può procedersi allo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio, non essendo stato rispettato il termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 317

*Sentenza 18 - 27 luglio 2006*

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Eccezione di inammissibilità - Denunciata carente esposizione dei presupposti di fatto del conflitto - Reiezione. Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Insussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare - Non spettanza alla Camera dei Deputati del potere di adottare la deliberazione impugnata e conseguente annullamento della stessa.**

- Deliberazione della Camera dei Deputati 19 settembre 2001 (doc. IV-*quater*, n. 1).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2001, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, sezione VII penale, notificato il 9 luglio 2004, depositato in cancelleria il 16 luglio 2004 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 2004.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso depositato il 21 marzo 2003, il Tribunale di Roma, sezione VII penale, nel corso di un procedimento penale instaurato nei confronti del deputato Gianfranco Micciché per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica di Palermo, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata dall'Assemblea il 19 settembre 2001 (documento IV-*quater*, n. 1), con la quale è stato dichiarato, in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, che i fatti per i quali è in corso il processo a carico del deputato Micciché concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il giudice ricorrente espone che le dichiarazioni per le quali è in corso il procedimento penale sono state rese dal deputato Micciché nel corso di una intervista al periodico «Liberal» pubblicata in data 17 settembre 1998. In quell'intervista, il deputato Micciché avrebbe detto, tra l'altro, che il dott. Caselli «è stato mandato in Sicilia per dare una spallata decisiva alla D.C.», ha fatto «solo politica», con processi ai politici che «servono solo a scrivere le verità pagate dei pentiti», perdendo «tempo e denaro» e così senza lottare contro la vera mafia.

Ad avviso del Tribunale ricorrente, la deliberazione della Camera dei deputati sarebbe lesiva delle attribuzioni costituzionali della giurisdizione a causa della mancanza del nesso funzionale tra le opinioni espresse dal deputato Micciché e l'attività parlamentare.

Secondo il Tribunale di Roma — ad avviso del quale «esula dall'oggetto del presente conflitto sia lo stabilire la natura diffamatoria delle affermazioni contenute nell'articolo in esame sia la possibilità di configurare la scriminante del diritto di cronaca o di critica, nella specie politica» —, per poter definire insindacabile un'opinione espressa da un parlamentare in un'intervista alla stampa non è sufficiente una mera comunanza di tematiche con il dibattito parlamentare, come è insufficiente il semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione; occorre, piuttosto, che si riscontri la identità sostanziale di contenuto, nella specie mancante, tra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede esterna.

Pertanto, il Tribunale chiede che la Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dal deputato Micciché nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ed annulli la deliberazione adottata dalla stessa Camera il 19 settembre 2001.

2. — Con ordinanza n. 218 del 2004, depositata il 6 luglio 2004, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto proposto dal Tribunale di Roma.

L'ordinanza di ammissibilità, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, è stata notificata in data 9 luglio 2004. Il conseguente deposito è stato effettuato il 16 luglio 2004.

3. — Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati, depositando documenti e svolgendo deduzioni, a conclusione delle quali ha chiesto che la Corte dichiari il conflitto inammissibile, irricevibile e improcedibile, e in subordine rigetti il ricorso, dichiarando che spettava alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse nei confronti del dott. Giancarlo Caselli dal deputato Gianfranco Micciché.

La difesa della Camera, riservandosi, preliminarmente, di identificare compiutamente tutte le ragioni di irricevibilità, di inammissibilità e di improcedibilità del conflitto solo dopo avere esaminato gli atti e i documenti depositati dal ricorrente Tribunale di Roma, osserva, nel merito, che il procedimento nei confronti del deputato Micciché riguarda talune sue opinioni e valutazioni di contenuto schiettamente politico sull'operato del dott. Giancarlo Caselli: in particolare, dichiarazioni concernenti la ritenuta distorsione politica subita dall'attività della Procura di Palermo, a causa delle scelte operate dal capo di quell'Ufficio, dott. Caselli.

Secondo la difesa della Camera, simili opinioni erano state già manifestate, in sede parlamentare ed in atti tipici, prima delle dichiarazioni del deputato Micciché ora in contestazione.

Nella memoria si richiamano, in particolare: un'interrogazione del deputato Forestiere (XII Legislatura, n. 4/05334 del 16 novembre 1994); un'interpellanza del deputato Maiolo (XIII Legislatura, n. 2/01335 del 30 luglio 1998); una dichiarazione di voto del deputato Mancuso del 9 luglio 1998; un'interpellanza con primo firmatario il deputato Sgarbi (XIII Legislatura, n. 2/00252 del 21 ottobre 1996); un'interrogazione del deputato Parenti (XIII Legislatura, n. 3/02499 dell'11 giugno 1998); un'interrogazione del deputato Sgarbi (XIII Legislatura, n. 3/01624 del 28 ottobre 1997); un'interrogazione del deputato Maiolo (XIII Legislatura, n. 3/01517 del 30 settembre 1997); un'interrogazione del deputato Sgarbi (XII Legislatura, n. 3/00009 del 29 aprile 1994); un'interrogazione, ancora, del deputato Sgarbi (XII Legislatura, n. 4/08683 del 21 marzo 1995); un'interpellanza del senatore Novi (XIII Legislatura, n. 2/00445 del 2 dicembre 1997); un'interpellanza del deputato Tassone (XIII Legislatura, n. 2/00783 del 17 novembre 1997); un'interpellanza dei senatori Contestabile e Milio (XIII Legislatura, n. 2/00097 del 15 ottobre 1996); un'interrogazione del deputato Sgarbi (XIII Legislatura, n. 3/02766 del 30 luglio 1998); altra interrogazione del deputato Sgarbi (XIII Legislatura, n. 3/02843 del 15 settembre 1998); un'interrogazione del deputato Sgarbi (XIII Legislatura, n. 3/02476 dell'8 giugno 1998); un'interrogazione del deputato Maiolo (XIII Legislatura, n. 3/01784 del 10 dicembre 1997); un'interrogazione del deputato Fragalà (XIII Legislatura, n. 3/01801 del 15 dicembre 1997); un'interrogazione del deputato Gasparri (XIII Legislatura, n. 3/02201 del 14 aprile 1998); un'interrogazione con primo firmatario il deputato Giuliano (XIII Legislatura, n. 3/01712 del 19 novembre 1997); un'interrogazione del deputato Saponara (XIII Legislatura, n. 4/05613 del 27 novembre 1996); un'interrogazione con primo firmatario il senatore Marini (XIII Legislatura, n. 4/03013 del 20 novembre 1996); un'interrogazione del deputato Gasparri (XIII Legislatura, n. 3/01907 del 28 gennaio 1998); l'illustrazione, da parte del deputato Mancuso, dell'interrogazione n. 2-00950 nella seduta dell'11 marzo 1998.

Questi atti starebbero a dimostrare che la critica parlamentare nei confronti della Procura di Palermo e specificamente del suo capo, dott. Caselli, accusato di aver abusato dei suoi poteri per finalità puramente politiche,

è stata a dir poco diffusa, trovando posto in numerosissimi atti di sindacato ispettivo e nelle discussioni parlamentari. Le dichiarazioni *extra moenia* del deputato Miccichè, pertanto, non avrebbero fatto altro che divulgare all'esterno il contenuto di atti tipici della funzione parlamentare, oltretutto senza espressioni insultanti.

Secondo la difesa della Camera, il deputato può giovare, ai fini della non sindacabilità delle sue dichiarazioni, dell'attività parlamentare posta in essere sul medesimo tema da altri membri delle Camere. La «paternità» delle dichiarazioni rese *intra* ed *extra moenia* non avrebbe alcuna importanza al fine dell'attivazione della garanzia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione. Se, infatti, il contenuto sostanziale delle dichiarazioni è il medesimo, l'ammissione del sindacato su quelle «esterne» determinerebbe, comunque, un'interferenza su quelle «interne», e quindi la violazione degli artt. 67 e 68, primo comma, della Costituzione, quale che fosse l'identità del parlamentare dichiarante.

Questa prospettazione si imporrebbe anche in considerazione della funzione dell'insindacabilità, che è quella, oggettiva, di tutelare le istituzioni rappresentative, e non i loro membri.

Inoltre dovrebbe considerarsi che gli atti tipici sopra ricordati provengono, in gran parte, da appartenenti al medesimo gruppo parlamentare del quale fa parte il deputato Miccichè, e la consentaneità ideologica tra appartenenti al medesimo gruppo fa sì che non si possa immaginare una separazione netta fra le attività di parlamentari diversi, ma appartenenti al medesimo gruppo.

Secondo la difesa della Camera, possono aversi tre tipi di opinioni di parlamentari manifestate *extra moenia*, che debbono ricevere trattamenti diversi: (a) opinioni del tutto estranee alla sfera della politica; (b) opinioni connesse alla sfera della politica, ma estranee alla politica parlamentare; (c) opinioni connesse alla politica parlamentare. Mentre le prime non possono minimamente pretendere alcuna specifica garanzia costituzionale diversa da quelle comuni, e le seconde, a loro volta, sono assoggettate al regime ordinario, in forza del principio di parità di trattamento valorizzato dalle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 della Corte costituzionale, le terze, invece, dovrebbero godere della copertura assicurata dall'art. 68, primo comma, Cost. Ciò perché il fatto che esse siano state manifestate *extra* anziché *intra moenia* sarebbe meramente accidentale, e non potrebbe essere alla base di un trattamento peggiore, che porrebbe a rischio l'autonomia del parlamentare. Nella società dell'informazione — si sostiene — i tempi, i mezzi e le modalità della politica e della stessa attività parlamentare sono profondamente mutati, e l'imposizione di una connessione stretta tra singoli atti parlamentari e singole opinioni manifestate all'esterno determinerebbe un'eccessiva formalizzazione, non più corrispondente ai tempi e alle modalità di esercizio del mandato parlamentare. Una volta che si affermi il principio secondo cui le opinioni dei rappresentanti della Nazione sono tutelate anche se manifestate al di fuori del recinto parlamentare, il discrimine tra ciò che deve e ciò che non può essere tutelato non può che stare nella oggettiva connessione delle opinioni con il complessivo contesto parlamentare, e cioè con i contenuti (di volta in volta modificantisi) della politica parlamentare.

4. — In prossimità dell'udienza, la difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa.

4.1. — In via preliminare, viene eccepita l'inammissibilità del ricorso, in quanto il Tribunale di Roma avrebbe misurato la sussistenza o meno del nesso funzionale semplicemente su uno stralcio, oltretutto inesatto, delle dichiarazioni rese in sede giornalistica dal deputato Miccichè. L'isolamento di certe frasi o espressioni nel più ampio contesto delle dichiarazioni del parlamentare avrebbe impedito al ricorrente di valutare appieno il collegamento tra queste dichiarazioni e la funzione parlamentare, che può essere apprezzato solo a condizione di avere una completa rappresentazione delle une e delle altre.

Si riprodurrebbe, pertanto, la situazione già esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 79 del 2005, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del conflitto in un caso — ritenuto analogo — nel quale l'atto introduttivo del conflitto non conteneva una compiuta esposizione dei fatti, non riportando le frasi pronunciate dal parlamentare.

In altri termini, il Tribunale ricorrente avrebbe indebitamente isolato alcune frasi (oltretutto inesattamente riportate) dal complessivo contesto delle dichiarazioni *extra moenia* del deputato Miccichè, e, in tal modo, non riuscirebbe nell'intento di dimostrare la fondatezza delle proprie censure, perché non avrebbe tenuto nel debito conto l'intero dire del menzionato parlamentare, indispensabile oggetto — invece — della valutazione ai fini dell'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.

4.2. — Nel merito, la Camera dei deputati ribadisce le conclusioni di non fondatezza del ricorso.

A sostegno della sussistenza del nesso funzionale, la difesa della Camera richiama l'interrogazione confermata dal deputato Miccichè, XIII legislatura, n. 4/08769 del 1° aprile 1997, nella quale si ironizza duramente sulla «grande illusione di mafia sconfitta, suscitata dal frastuono e dalla passerella di molti di coloro che operano o si aggirano nell'ambito dell'antimafia» e si lamenta la «Babele delle rivelazioni dei pentiti». Invoca, inoltre, l'interrogazione dello stesso deputato Miccichè, XIII legislatura, n. 3/06609 del 27 novembre 2000, nella quale si censura

il comportamento dell'allora sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Gioacchino Natoli, unitamente a quello del pubblico ministero di Perugia Fausto Cardella, in particolare alla luce di una denuncia, in quanto «risulta, in sostanza dalla descritta denuncia come un pubblico ufficiale, cioè il predetto dottor Natoli, tenuto per legge all'osservanza del principio di legalità, abbia violato tale dovere, clamorosamente manifestando la sua assoluta contrarietà allo sviluppo di quelle attività di indagine che, invece, stante le dichiarazioni di Badalamenti (il quale aveva smentito Buscetta in ordine al suo teorema e alla responsabilità del senatore Andreotti nell'omicidio Pecorelli), bene avrebbero potuto evitare anni di inutili e persecutorie indagini e di un altrettanto inutile dibattito; si tratta, secondo la denuncia, di una manovra intenzionalmente tendenziosa, diretta ad accreditare la cosiddetta verità nascente dalle artefatte dichiarazioni del collaborante Buscetta, manovra implicante una diretta responsabilità processuale e morale del predetto dottor Natoli e verosimilmente del predetto dottor Cardella».

Nella difesa della Camera si richiamano, inoltre, ulteriori interpellanze ed interrogazioni di altri parlamentari, appartenenti allo stesso gruppo del deputato Miccichè, in cui si imputano al dott. Caselli gravi violazioni deontologiche ed il perseguimento di finalità non attinenti a interessi oggettivi del suo ufficio.

Ad avviso della Camera, gli atti tipici di funzione degli altri parlamentari appartenenti al medesimo gruppo non possono restare senza influenza nella ricostruzione del nesso funzionale che lega dichiarazione *extra* e dichiarazione *intra moenia*.

Quanto alla collocazione temporale delle opinioni manifestate in sede parlamentare, per rapporto a quelle manifestate *extra moenia*, nella memoria si rileva che la sentenza n. 221 del 2006 di questa Corte, in materia di insindacabilità di consiglieri regionali, avrebbe ribadito che quel che conta non è l'antiorità degli atti di funzione rispetto alle dichiarazioni *extra moenia*, bensì il nesso di sostanziale contestualità tra gli uni e le altre. Ad avviso della difesa della Camera, peraltro, l'oggettiva divulgazione all'esterno ben potrebbe essere presente anche quando lo *spatium temporis* che separa opinioni e divulgazione è notevole.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Roma, sezione VII penale, ha sollevato — con ricorso depositato il 21 marzo 2003 — conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata dall'Assemblea il 19 settembre 2001 (documento IV-*quater*, n. 1), con la quale è stato dichiarato, in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, che i fatti per i quali è in corso il processo a carico del deputato Miccichè per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica di Palermo, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Le dichiarazioni per le quali è in corso il procedimento penale sono state rese dal deputato Miccichè nel corso di una intervista al periodico «Liberal» in data 17 settembre 1998. In quell'intervista, il deputato Miccichè avrebbe detto, tra l'altro, che il dott. Caselli «è stato mandato in Sicilia per dare una spallata decisiva alla D.C.», che il predetto magistrato ha fatto «solo politica», con processi ai politici che «servono solo a scrivere le verità pagate dei pentiti», perdendo «tempo e denaro» e così senza lottare contro la vera mafia.

2. — Deve, preliminarmente, essere ribadita l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 218 del 2004.

Non può essere accolta in proposito l'eccezione, avanzata dalla difesa della Camera dei deputati, basata sul rilievo che l'atto introduttivo del presente giudizio sarebbe privo dei necessari requisiti formali, per la mancanza di una compiuta esposizione dei presupposti di fatto del conflitto.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della resistente, l'atto introduttivo del conflitto riporta sia il testo integrale delle dichiarazioni rese dal deputato Miccichè nell'intervista al periodico «Liberal», pubblicata il 17 settembre 1998, sia l'esatto tenore dell'imputazione per la quale è stata disposta la citazione a giudizio del predetto parlamentare.

Che l'imputazione contestata al deputato Miccichè non riporti tutte le frasi pronunciate dal medesimo, ma soltanto alcuni stralci delle medesime, tratte dal più ampio contesto, non significa che vi sia stata, nel caso, una libera rielaborazione ad opera dell'autorità giudiziaria ricorrente tale da impedire l'accertamento del nesso funzionale tra le frasi pronunciate nel corso dell'intervista e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna.

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

Va qui ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentari (*cfr.*, tra le più recenti, sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 164, n. 176 e n. 193 del 2005). Indipendentemente dall'eventuale contenuto diffamatorio di tali dichiarazioni, il compito di questa Corte è limitato alla verifica se esse, ancorché rese al di fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attività proprie del parlamentare; costituiscano, cioè, espressione della sua funzione o ne rappresentino il momento di divulgazione all'esterno (sentenza n. 508 del 2002 e n. 235 del 2005).

Nel caso in esame, neppure nella delibera di insindacabilità e nella proposta della Giunta per le autorizzazioni è possibile rinvenire un riferimento ad atti tipici del parlamentare. In proposito, la proposta della Giunta, alla quale rinvia la delibera di insindacabilità, contiene solo un generico richiamo al collegamento fra le dichiarazioni del deputato Micciché e il «contesto politico-parlamentare», giacché «le tematiche della giustizia, del modo in cui essa è amministrata e del ruolo di taluni magistrati è oggetto ormai da diversi anni di un vastissimo dibattito in tutto il Paese e soprattutto nelle sedi politico-parlamentari», ivi rilevandosi come «l'onorevole Micciché abbia legittimamente esercitato il suo diritto di critica come parlamentare in ordine a questioni di indubbio rilievo pubblico, nel quadro di quelle attività che possono senz'altro definirsi prodromiche o conseguenti agli atti tipici del mandato parlamentare».

A tale proposito, non può che ribadirsi che il «contesto politico» o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall'insindacabilità), ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (sentenza n. 51 del 2002).

La difesa della Camera, a sostegno della sussistenza del nesso funzionale, richiama l'interrogazione confermata dal deputato Micciché, XIII Legislatura, n. 4/08769 del 1° aprile 1997 e l'interrogazione dello stesso deputato Micciché, XIII legislatura, n. 3/06609 del 27 novembre 2000.

La seconda interrogazione (quella del 27 novembre 2000) non assume rilievo, in quanto posta in essere dal deputato Micciché in data posteriore alle dichiarazioni oggetto del presente giudizio (*cfr.*, da ultimo, sentenza n. 260 del 2006).

Ma anche il primo di tali atti, l'unico in ipotesi rilevante, in quanto anteriore alle dichiarazioni al periodico «Liberal», non è idoneo a giustificare l'insindacabilità, perché non si riscontrano i due elementi che debbono contemporaneamente ricorrere affinché possa dirsi sussistente il nesso funzionale: il legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, di modo che questa assuma una finalità divulgativa della prima; la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficienti né una mera comunanza di argomenti né un mero contesto politico cui esse possano riferirsi (sentenze n. 28 e n. 176 del 2005, n. 221 e n. 258 del 2006).

Per un verso, infatti, difetta il medesimo contesto temporale tra atto tipico e divulgazione *extra moenia*, il primo risalendo ad oltre un anno prima.

Per l'altro verso, l'interrogazione del 1° aprile 1997 — riguardante genericamente la «grande diffusione di mafia sconfitta, suscitata dal frastuono e dalla passerella di molti di coloro che operano o si aggirano nell'antimafia» e la «Babele delle rivelazioni dei pentiti», senza alcun apprezzamento critico nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo — ha un oggetto sostanzialmente diverso da quello di cui alle dichiarazioni apparse su «Liberal», in cui si imputa proprio al dott. Caselli, nella sua qualità, di essere stato «mandato in Sicilia per dare una spallata decisiva alla D.C.», di avere fatto «solo politica», con processi ai politici che «servono solo a scrivere le verità pagate dei pentiti», perdendo «tempo e denaro» e così senza lottare contro la vera mafia.

Si deve, pertanto, concludere che le espressioni usate dal deputato Micciché, per le quali è stato instaurato il procedimento penale all'origine del presente conflitto, non trovano corrispondenza in alcun atto o intervento parlamentare dello stesso deputato.

La difesa della Camera, invero, sia nella memoria di costituzione che in quella depositata in prossimità dell'udienza, ha richiamato numerosi atti tipici (interrogazioni ed interpellanze) di altri parlamentari, molti dei quali appartenenti al medesimo gruppo del deputato Micciché, a dimostrazione di quanto fosse diffusa la critica parlamentare nei confronti della Procura di Palermo e specificamente del suo capo, dott. Caselli, accusato di aver abusato dei suoi poteri per finalità puramente politiche. E sostiene che il deputato potrebbe giovare, ai fini della non sindacabilità delle sue dichiarazioni, dell'attività parlamentare posta in essere sul medesimo tema da altri membri delle Camere, tanto più in un caso di appartenenza al medesimo gruppo parlamentare.

Tale tesi non può essere condivisa.

Questa Corte ha già chiarito che la verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese *extra moenia* ed attività tipicamente parlamentari, nonché il controllo sulla sostanziale corrispondenza tra le prime e le seconde, devono essere effettuati con riferimento alla stessa persona, mentre «sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari» (sentenze n. 260 del 2006, n. 146 del 2005 e n. 347 del 2004).

La circostanza che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio penale, appartengono allo stesso gruppo del deputato Micciché, non può influire sull'estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la delibera di insindacabilità.

È vero che le guarentigie previste dall'art. 68 sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori. Da questa esatta rilevazione non si può trarre, tuttavia, la conseguenza che, come afferma la difesa della Camera dei deputati, esista una tale fungibilità tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere: «l'art. 68, primo comma, Cost. non configura una sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente ad un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al gruppo medesimo» (sentenza n. 249 del 2006).

4. — Deve quindi concludersi che la Camera dei deputati, nel deliberare l'insindacabilità delle dichiarazioni di cui si tratta, ha violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione e ha leso in tal modo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.

La deliberazione di insindacabilità deve essere, pertanto, annullata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Gianfranco Micciché, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Roma, VII sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;*

*Annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 settembre 2001 (documento IV-quater, n. 1).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 318

Ordinanza 18 - 27 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto parte in un giudizio diverso da quello a quo - Inammissibilità.**

**Elezioni - Legge della Regione Siciliana - Elezione dei Consigli delle Province regionali - Ripartizione dei seggi - Attribuzione dei seggi residui - Criteri - Denunciata lesione del canone di coerenza e ragionevolezza e del principio di eguaglianza per quanto concerne l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive - Esclusione - Soluzione prescelta dal legislatore regionale né irragionevole né contrastante col principio di eguaglianza ai fini dell'accesso alle cariche elettive - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge Regione Siciliana 9 maggio 1969, n. 14, art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, come modificato dall'art. 14, legge Regione Siciliana 1° settembre 1993, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 51, primo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma secondo, n. 3, quarto e quinto periodo, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezione dei Consigli delle Province regionali), come sostituito dall'art. 14 della legge della Regione Siciliana del 1° settembre 1993, n. 26 (Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7), promosso con ordinanza del 29 dicembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Giuseppe Rao contro la Provincia regionale di Messina ed altri, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Calanna Francesco Concetto, nonché gli atti di intervento di Lucchese Giuseppe e della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Udito l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per la Regione Siciliana.

Ritenuto che nel corso di un giudizio elettorale promosso da Giuseppe Rao davanti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, per ottenere l'annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio della Provincia regionale di Messina, svoltosi nei giorni 25 e 26 maggio 2003, l'adito Tribunale, con ordinanza del 29 dicembre 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51, comma primo, della Costituzione, dell'art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezione dei Consigli delle Province regionali), e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 14, secondo comma, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 (Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla

legge regionale 26 agosto 1992, n. 7), limitatamente alle parole «a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa» e «quindi si passa all'attribuzione dei seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista provinciale»;

che il giudice rimettente riferisce, in fatto, che il ricorrente ha partecipato alla competizione elettorale, per cui è insorta controversia, quale candidato della lista «La Margherita - Democrazia è Libertà» nel collegio n. 2 (Messina Nord); che tale lista — alla quale sono stati attribuiti, in sede provinciale, quattro seggi — ha conseguito nel predetto collegio il quoziente elettorale di 0,99568129, con il quale ha partecipato alla distribuzione dei seggi residui; che la lista medesima, pur avendo raggiunto nel collegio n. 2 il più alto quoziente tra tutte le liste in tutti i collegi, non ha conquistato alcun seggio nel menzionato collegio, avendo ottenuto i quattro seggi in altri collegi, nei quali ha riportato quozienti di gran lunga inferiori, e ciò per effetto del criterio introdotto dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 26 del 1993; che, avendo il ricorrente dedotto, in via principale, l'irregolarità del conteggio dei voti e, quindi, del calcolo del quoziente elettorale, è stata disposta una verifica tesa ad appurare l'esatto numero dei voti riportati dalle liste partecipanti alla competizione elettorale nel collegio n. 2, all'esito della quale è emerso, pur essendosi riscontrati numerosi e gravi errori in sede di scrutinio dei voti, che la correzione dei risultati elettorali non avrebbe portato ad un incremento del quoziente elettorale; che il ricorrente ha eccepito, in via subordinata, la incostituzionalità dell'art. 18, n. 3, comma secondo, della legge regionale n. 14 del 1969, come modificata dall'articolo 14, comma secondo, della legge regionale n. 26 del 1993, e, conseguentemente, l'illegittimità della ripartizione dei seggi, per non essere stato assegnato un seggio alla lista «La Margherita» nel collegio n. 2, che sarebbe a lui spettato, in virtù dei voti di preferenza ottenuti;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che solo attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma censurata il ricorrente potrebbe ottenere l'elezione a consigliere provinciale;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il medesimo giudice osserva che la norma in questione — la quale, *in parte qua*, stabilisce: «Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale» — favorisce i candidati delle circoscrizioni minori, mentre il resto della disciplina pare salvaguardare gli interessi di tutti i candidati;

che l'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1969 prevede, infatti, formule matematiche intese a «omogeneizzare in un'unica graduatoria i valori (relativi) espressi da ciascuna lista in ciascun collegio, attesi i diversi parametri da comparare per ogni collegio (numero dei votanti, numero dei voti validi, numero dei candidati)», disponendo (al n. 3, comma secondo, periodi primo e secondo) che per calcolare il quoziente di ciascuna lista deve così procedersi: «[...] si moltiplica per cento il numero dei voti riportati in sede collegiale da ciascuna lista alla quale, in sede provinciale, sono stati assegnati uno o più seggi e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito della circoscrizione collegiale dalle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnato al collegio diviso cento»;

che in tal modo si perviene — afferma ancora il Tribunale — «ad una graduatoria rapportata alla medesima base percentuale (100), con la determinazione di un quoziente che rappresenta, per un verso, il valore proporzionale dell'apporto arrecato dai candidati di una lista in ambito collegiale per il conseguimento dei seggi conquistati dalla medesima lista su base provinciale, per altro verso il valore elettorale di ciascuna lista in ciascun collegio «relativizzato» con l'analogo «valore» collegiale delle altre liste»;

che il «correttivo», per il quale i seggi residui vengono attribuiti partendo dai collegi con popolazione legale meno numerosa, toglierebbe ogni significato alla omogeneizzazione dei risultati di ciascuna lista in ciascun collegio, penalizzando il migliore risultato elettorale e premiando, invece, un risultato peggiore, di tal che viene ad essere irragionevolmente depotenziato il principio di maggiore rappresentatività (relativa), che deve presiedere all'assegnazione dei seggi;

che il giudice rimettente non ignora che su analoga questione, sollevata dallo stesso Tribunale in altro giudizio, la Corte costituzionale si è già pronunciata con l'ordinanza n. 361 del 2004, dichiarando la manifesta inammissibilità della questione stessa;

che, tuttavia, il Tribunale ritiene di dover riproporre la questione sulla base di «una più approfondita prospettazione», sottolineando che ben possono essere temperate «le fondamentali esigenze di rispettare il valore proporzionale e di salvaguardare la rappresentanza territoriale», in quanto «l'elemento da cui va iniziato nell'assegnazione dei seggi è costituito dal miglior quoziente, in relazione, ovviamente, ad un duplice riferimento:

un collegio ed una lista»; sicché «se vi è disponibilità di seggi nel collegio relativo a tale miglior quoziente, il seggio non potrà non essere assegnato alla lista che vanta tale quoziente», e si procederà, poi, «all'assegnazione dei seggi alle liste cui sono attribuiti quozienti immediatamente seguenti, via via decrescenti»;

che, al contrario, la norma censurata introduce un criterio che provoca effetti distorsivi, e perciò essa viola — conclude il rimettente — sia il principio di uguaglianza, inteso come canone di coerenza e ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost. al legislatore, sia il precetto dell'art. 51, primo comma, Cost., il quale ribadisce il principio di uguaglianza per quanto concerne l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive;

che si è ritualmente costituito nel giudizio di costituzionalità Francesco Concetto Calanna, controinteressato nel giudizio *a quo*, il quale ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile, in quanto, così come formulata dal giudice rimettente, essa lascerebbe residuare, in caso di accoglimento, una normativa non autosufficiente, che richiederebbe un successivo intervento del legislatore in una materia (quale appunto quella elettorale) in cui l'esistenza di una normativa è costituzionalmente necessaria;

che le operazioni di assegnazione dei seggi residui — per soddisfare sia l'esigenza della rappresentatività territoriale dell'eligendo Consiglio provinciale sia quella della rappresentatività politica dei risultati elettorali — debbono necessariamente avere inizio da un collegio determinato, che la legge impugnata individua in quello con popolazione legale meno numerosa;

che l'eliminazione di siffatto criterio non consentirebbe l'applicazione della normativa residua, ben potendo accadere che in uno stesso collegio si concentrino i migliori risultati percentuali di un numero di liste superiore ai seggi assegnati in base alla popolazione residente, con la conseguenza che, in caso di saturazione del collegio, si dovrebbe assegnare il seggio nel primo collegio ancora capiente, e quindi nel collegio dove la lista non ha ottenuto il più elevato quoziente;

che, peraltro, la questione è inammissibile sotto altro profilo, postulando essa il sindacato di una scelta di politica legislativa rimessa alla discrezionalità del legislatore, come dimostra la circostanza che, anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 14 della legge regionale n. 26 del 1993, la legge regionale n. 14 del 1969 prescriveva che si partisse dal collegio con popolazione più numerosa;

che la questione, in subordine, sarebbe manifestamente infondata, in primo luogo, perché sono omogenei tra loro solo i quozienti riportati in ciascun collegio (e, quindi, delle varie liste che in esso competono), non anche quelli degli altri collegi;

che, infatti, il quoziente ottenuto in un collegio più popoloso è solo apparentemente superiore, in quanto esso si ottiene moltiplicando la percentuale dei voti riportati dalla lista nel collegio per il numero dei seggi assegnati al medesimo collegio;

che la ragionevolezza della soluzione prescelta dal legislatore regionale è dimostrata anche dalla circostanza che per l'elezione della Camera dei deputati l'art. 83, comma primo, n. 4, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dall'art. 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), prevede un sistema analogo di attribuzione dei seggi «a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica»;

che è intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile per mancanza del requisito della incidentalità;

che, comunque, la questione è manifestamente infondata in quanto la norma impugnata tende ad assicurare maggiore rappresentatività ai piccoli partiti che ottengono risultati più consistenti (in termini numerici) nei collegi più popolosi, in quanto i partiti maggiori conseguono i seggi residui nei collegi meno popolosi dai quali, secondo la legge, inizia l'assegnazione dei seggi residui;

che, pertanto, il sistema elettorale delineato dalla legge regionale, pur se diverso da quello previsto dalla legge statale 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), porta a risultati non sostanzialmente difforni, sicché non può ritenersi che il legislatore regionale, nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia elettorale — giusta gli artt. 14 e 15 dello statuto della Regione Siciliana (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) — abbia dettato norme irrazionali in violazione dell'art. 51 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 108 del 1969);

che è intervenuto, altresì, Giuseppe Lucchese, candidato non eletto al Consiglio della Provincia regionale di Messina, il quale aveva proposto analogo ricorso al T.a.r. della Sicilia, fondato sull'identica questione di legittimità costituzionale, già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 361 del 2004.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 51, comma primo, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 18, n. 3,

comma secondo, periodi quarto e quinto, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezione dei Consigli delle Province regionali), e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 14, comma secondo, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 (Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7), nella parte in cui «dispone l'assegnazione dei seggi residuati non secondo la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi per collegio, ma partendo dai collegi «con popolazione legale meno numerosa» e passando via via agli altri in ordine crescente di popolazione»;

che, preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento del sig. Giuseppe Lucchese in quanto parte in giudizio diverso da quello *a quo*, e pertanto non legittimato ad intervenire secondo la costante giurisprudenza di questa Corte;

che la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata, non essendo condivisibile quanto, in punto di merito, il giudice *a quo* sostiene al fine di superare le ragioni in base alle quali questa Corte si è pronunciata, dichiarandone la manifesta inammissibilità, su analoga questione con ordinanza n. 361 del 2004;

che non può concordarsi con la tesi prospettata dal giudice rimettente — secondo la quale l'assegnazione dei seggi residui dovrebbe avvenire attribuendoli, per ciascuna lista, ai candidati che hanno conseguito il maggior quoziente «se vi è disponibilità di seggi nel collegio relativo a tale miglior quoziente» — assumendo che essa sarebbe costituzionalmente necessitata, in quanto solo questa, e non anche quella accolta dal legislatore regionale, sarebbe idonea a contemperare «le fondamentali esigenze di rispettare il valore proporzionale e di salvaguardare la rappresentanza territoriale»;

che né l'una né l'altra esigenza sono, in realtà, soddisfatte in misura maggiore di quanto faccia la vigente legge regionale, in primo luogo perché il quoziente ottenuto da una lista in un collegio è comparabile con quelli ottenuti dalle altre liste nel medesimo collegio, e non anche con quelli ottenuti dalla medesima lista in altri collegi, ed in secondo luogo perché, ove non vi sia capienza di seggi in un collegio, in quanto attribuiti a liste con quozienti più elevati, il candidato della lista pretermessa verrebbe pur sempre escluso, anche se il quoziente da lui ottenuto fosse maggiore di quello del candidato della medesima lista che, tuttavia, concorra in un collegio nel quale vi sia capienza di seggi;

che, conclusivamente, l'esigenza di «salvaguardare la rappresentanza territoriale» nell'attribuzione dei seggi residui rende inevitabile la possibilità che tale attribuzione avvenga a vantaggio di un candidato che abbia conseguito un quoziente minore di altro candidato della medesima lista concorrente in altro collegio;

che la soluzione prescelta dal legislatore regionale con la norma impugnata non può, conseguentemente, ritenersi irragionevole, così come deve escludersi — in ragione di quanto si è detto circa la non comparabilità dei quozienti ottenuti in diversi collegi — che, essa violi il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 51, comma primo, Cost., per l'accesso alle cariche elettive.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezione dei Consigli delle Province regionali), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 51, comma primo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* VACCARELLA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 319

Ordinanza 18 - 27 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Titoli di credito - Assegno bancario - Emissione senza provvista e pagamento nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione - Obbligo del trattario di effettuare la segnalazione all'archivio informatico della Banca d'Italia, ove la prova dell'avvenuto pagamento venga fornita dal traente dopo la scadenza del periodo di moratoria - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e libertà di impresa - Insufficiente descrizione della fattispecie - Conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 9 e 9-bis, come modificati e introdotti dall'art. 34 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 41.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9 e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come modificati e introdotti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205), promosso con ordinanza del 30 dicembre 2004 dal Tribunale di Trapani, nel procedimento civile vertente tra Tansini Maurizio e la Banca di credito cooperativo G. Toniolo di San Cataldo soc. coop. a r.l., iscritta al n. 567 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 giugno 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che con ordinanza del 30 dicembre 2004 il Tribunale di Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione, degli articoli 9 e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come modificati e «introdotti» dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205);

che il giudizio *a quo* è stato promosso, con ricorso *ex art. 700* del codice di procedura civile, da un imprenditore che — avendo tratto sul proprio conto corrente un assegno bancario rimasto impagato per mancanza di fondi ma alla cui copertura egli aveva provveduto, entro il termine di cui all'art. 8 della legge n. 386 del 1990, con la corresponsione del capitale e delle spese — aveva visto inserito il suo nominativo nell'archivio informatico della Banca d'Italia, *ex art. 10-bis* della legge n. 386 del 1990, perché non aveva prodotto la prova dell'avvenuto pagamento e che aveva perciò domandato, in via d'urgenza, «stante l'insussistenza dei presupposti richiesti e il grave e irreparabile pregiudizio arrecato all'attività commerciale dalla revoca dell'autorizzazione» a emettere assegni, che venisse ordinata la sospensione del predetto inserimento;

che, riferisce il giudice *a quo*, accolta l'istanza cautelare, il ricorrente aveva proposto nel termine assegnato per l'instaurazione del giudizio di merito, domanda volta ad ottenere la conferma del provvedimento d'urgenza e la condanna della banca trattaria al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell'immagine commerciale e ai minori incassi percepiti;

che, osserva il rimettente, l'art. 8 della legge n. 386 del 1990 ammette il pagamento tardivo dell'assegno entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, con effetti preclusivi per l'applicazione

delle sanzioni amministrative pecuniarie; che l'art. 9 disciplina le condizioni e gli effetti dell'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio informatico della Banca d'Italia; che l'art. 9-bis prevede la comunicazione allo stesso dell'avviso di iscrizione e di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni;

che tale iscrizione — introdotta dagli artt. 34 e 36 del decreto legislativo n. 507 del 1999, che ha operato la generalizzata depenalizzazione degli illeciti in materia bancaria, riconnettendovi l'applicazione di sanzioni di carattere amministrativo — costituisce un «rimedio potestativo» radicato nel contratto di conto corrente, ma destinato ad operare, con connotati parapubblicistici, in vista della salvaguardia della sicurezza delle transazioni finanziarie e della credibilità del sistema bancario nel suo complesso;

che, secondo il giudice *a quo*, le due sanzioni — quella amministrativa, di carattere pecuniario, e quella incidente sul «merito creditizio» dell'imprenditore — risponderrebbero ad una medesima logica persecutrice della condotta antiggiuridica del correntista, di modo che dovrebbero ancorarsi a un «coerente» presupposto giuridico; laddove, mentre l'art. 8 riconnette l'applicazione della prima al mancato pagamento dell'assegno entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, il successivo art. 9 subordina l'iscrizione del nominativo del correntista nell'archivio informatico della Banca d'Italia alla mancata prova, entro il medesimo termine, dell'avvenuto pagamento;

che quest'ultima disposizione e, «per logica continenza», quella di cui al successivo articolo 9-bis non si sottrarrebbero al sospetto di incostituzionalità, in riferimento ai principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di libertà di impresa (artt. 2, 3 e 41 della Costituzione), in primo luogo perché, essendo l'applicazione della sanzione pecuniaria impedita dal solo fatto del pagamento, nel termine assegnato, dell'assegno, sarebbe viziata da disparità di trattamento e da intrinseca irragionevolezza la previsione della segnalazione del nominativo del traente all'archivio informatico della Banca d'Italia in dipendenza della mera omissione della prova dell'avvenuto pagamento, e cioè di un adempimento legato al rilascio della quietanza — «atto potestativo», benché dovuto, del creditore — e inoltre, nonostante la gravità delle conseguenze che ne derivano, al fatto «aleatorio ed accidentale» del mancato recapito della quietanza;

che, in particolare, non sarebbe conforme a Costituzione l'imposizione alla banca trattaria dell'obbligo di dar corso alla segnalazione pur quando, effettuato dal creditore il pagamento «in tempestivo ritardo», la prova dell'adempimento sia stata fornita oltre il termine indicato;

che, in punto di rilevanza, osserva il giudice *a quo* che, ai fini della decisione della causa — nella quale l'attore si duole della iscrizione del proprio nominativo nell'archivio informatico della Banca d'Italia, in conseguenza della tardiva dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un assegno, inizialmente scoperto, ma del quale risultava nondimeno effettuato il pagamento «all'interno della moratoria concessa dall'art. 8» — è necessario accertare «se sussistesse il potere della banca trattaria di effettuare la segnalazione»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare infondata la proposta questione;

che, secondo l'Avvocatura, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice *a quo*, le due sanzioni, quella pecuniaria e quella consistente nella revoca dell'autorizzazione a emettere assegni (previa iscrizione nell'archivio informatico della Banca d'Italia), avrebbero ciascuna proprie finalità e presupposti, di guisa che ben si giustificerebbe il diverso trattamento previsto dalla legge;

che la sanzione pecuniaria di cui agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 — temperata dalla concessione al responsabile della possibilità di un ravvedimento operoso, costituito dal pagamento integrale della somma portata dal titolo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dello stesso — avrebbe una funzione essenzialmente afflittiva e, quindi, di prevenzione generale e speciale;

che, invece, la revoca dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 costituirebbe misura, più che sanzionatoria, amministrativa, «di salvaguardia in forma specifica» delle relazioni economiche e di tutela della pubblica fede, e quindi volta a proteggere i creditori nei confronti di debitori che abbiano già dato cattiva prova di sé: la disciplina avrebbe quindi in definitiva riguardo alla posizione dei possibili prenditori dei titoli, più che a quella dei traenti;

che in tale contesto, secondo l'Avvocatura, si spiegherebbe la diversa regolamentazione dettata dal legislatore in relazione alle due fattispecie: per evitare la sanzione pecuniaria, è sufficiente che il pagamento avvenga nei termini; per scongiurare la revoca dell'autorizzazione a emettere assegni, è altresì necessario che tale pagamento sia disposto con un anticipo tale da consentire al traente di far pervenire alla banca trattaria la quietanza del prenditore;

che l'interesse generale alla sicurezza dei traffici giustificerebbe la previsione dell'iscrizione nell'archivio informatico e della revoca dell'autorizzazione in conseguenza del fatto oggettivo della mancata produzione della quietanza nei termini di cui all'art. 8, senza gravare la banca trattaria di lunghe e complesse indagini sull'intervento di un eventuale, successivo adempimento del debitore e sulle ragioni della mancata produzione della quietanza, laddove l'invio del preavviso di revoca varrebbe a garantire in maniera adeguata la posizione del traente;

che, peraltro, l'interesse del traente sarebbe preso in adeguata considerazione, posto che l'art. 9 prevede che, decorsi sei mesi, vengano meno gli effetti dell'iscrizione e l'autorizzazione possa essere ripristinata; e posto che, ove l'iscrizione sia derivata dalla mancata collaborazione del prenditore nell'invio della quietanza (come, a detta del ricorrente, si sarebbe verificato nella fattispecie dedotta in giudizio), il traente può agire nei suoi confronti per il ristoro dei danni.

Considerato che il Tribunale di Trapani dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione, degli articoli 9 e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come modificati e «introdotti» dall'art. 34 decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, in caso di mancato pagamento di un assegno, in tutto o in parte, per carenza di provvista, richiedono, perché non abbia luogo l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio informatico della Banca d'Italia e la conseguente revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni, che, entro il termine di cui all'art. 8 della stessa legge (sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione), venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno, invece di ritenere sufficiente, a questi fini, al pari di quanto previsto per l'applicazione delle sanzioni amministrative, che, nel rispetto dei limiti temporali innanzi indicati, il titolo sia stato pagato;

che la questione è manifestamente inammissibile per inadeguata descrizione della fattispecie, non essendo dato comprendere se, nel caso di specie, la banca trattaria abbia provveduto a trasmettere il nominativo del traente all'archivio informatico della Banca d'Italia dopo che le era stata fornita la prova — ancorché successivamente allo spirare del termine di sessanta giorni di cui all'art. 8 — dell'avvenuto pagamento in «tempestivo ritardo» ovvero se la prova dell'avvenuto pagamento era stata fornita dopo che la banca trattaria aveva provveduto alla trasmissione del nominativo del traente all'archivio informatico;

che è evidente che l'onere di tempestiva produzione della prova dell'avvenuto pagamento ha ben altra rilevanza — in quanto funzionale a dimostrare il «ravvedimento operoso» del traente — nell'una ipotesi e nell'altra, e pertanto ai fini della sussistenza dell'obbligo — oggetto di controversia nel giudizio *a quo* — della banca trattaria di provvedere alla trasmissione del nominativo del traente all'archivio informatico della Banca d'Italia;

che l'insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della proposta questione, e pertanto nella sua manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* VACCARELLA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 320

*Ordinanza 18 - 27 luglio 2006*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per il risarcimento dei danni conseguenti a diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nella fase di ammissibilità del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Emiddio Novi, promosso con ricorso del Tribunale Roma - Sezione prima civile, depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che con ricorso del 2 marzo 2006 (r. confl. n. 5 del 2006), il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 30 giugno 2004 con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Emiddio Novi, rispetto alle quali pende un giudizio civile;

che il Tribunale romano, in funzione di giudice monocratico civile, riferisce che i dottori Del Gaudio Marco e altri, tutti magistrati con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato l'8 aprile 2002 — assumendo di essere stati diffamati e danneggiati da alcuni articoli a firma del giornalista Roberto Paolo («La vendetta dei P.M. puniti - Contro Cordova la vendetta dei P.M. puniti» del 19 gennaio 2002; «Veleno in Procura - L'ultimo ricatto contro Cordova - I P.M. minacciano la fuga in massa» del 25 gennaio 2002; «Veleno in Procura - Ce l'hanno con Cordova perché ha messo ordine» del 26 gennaio 2002; «Procura dei veleni - Caso Cordova, nuova spaccatura» del 3 febbraio 2002; «Procura dei veleni - Caso Cordova il bluff dei P.M. ribelli» del 7 febbraio 2002) e da un articolo a firma del senatore Emiddio Novi («Il Palazzo brucia e c'è chi pensa a spargere veleni» del 7 febbraio 2002), tutti pubblicati sul quotidiano «Roma», edito dalla società Edizione di Roma, diretto da Luigi Casciello — hanno convenuto in giudizio i predetti giornalisti Roberto Paolo e Luigi Casciello, nonché il sen. Emiddio Novi per sentirli condannare al risarcimento dei danni, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e alla pubblicazione dell'emananda sentenza;

che, costituendosi nel giudizio principale, i resistenti eccepivano l'esimente del diritto di cronaca per le dichiarazioni del giornalista Paolo e, relativamente alle dichiarazioni del senatore Novi, l'insindacabilità delle medesime a norma dell'art. 68, primo comma, Cost. e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda;

che il Tribunale di Roma osserva di aver ritenuto fondata l'eccezione di insindacabilità in relazione a due articoli «Veleno in Procura - Ce l'hanno con Cordova perché ha messo ordine» del 26 gennaio 2002, «Procura dei veleni - Caso Cordova il bluff dei P.M. ribelli» del 7 febbraio 2002 a firma del giornalista Paolo, posto che in detti articoli lo stesso si era limitato a trascrivere fedelmente alcuni brani delle due interpellanze parlamentari rivolte dal sen. Novi al Ministro della giustizia nel corso della seduta pubblica del Senato della Repubblica in data 25 gennaio 2002;

che, al contrario, il Tribunale di Roma osserva di non aver ritenuto che tutte le opinioni espresse nell'articolo «Il Palazzo brucia e c'è chi pensa a spargere veleni», sottoscritto dal sen. Novi, risultassero riferibili al contenuto delle stesse interpellanze e, per tale ragione, di aver trasmesso gli atti al Senato della Repubblica affinché valutasse la ricorrenza della garanzia dell'insindacabilità;

che il Senato della Repubblica, con deliberazione dell'Assemblea, adottata nella seduta del 30 giugno 2004, ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volta a dichiarare che le affermazioni del sen. Novi, oggetto del giudizio, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.;

che dalla lettura della richiamata proposta risulta che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dopo aver rilevato che effettivamente non tutte le opinioni espresse dal Novi trovano riscontro nelle interpellanze a sua firma, tuttavia, aveva ritenuto che tali riscontri risultavano comunque ravvisabili in altri atti parlamentari dallo stesso posti in essere al fine di «dimostrare il teorema secondo cui la Procura di Napoli risponde a motivazioni extra-giuridiche nella scelta dei procedimenti cui dare impulso, nel rallentamento degli altri e, più in generale, nel tentativo di creare le condizioni per l'incompatibilità ambientale del procuratore Cordova»;

che, secondo il Tribunale di Roma, tale prospettazione non è condivisibile in quanto la prerogativa dell'insindacabilità non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da un nesso funzionale con le attività svolte nella sua qualità di membro del Parlamento;

che, inoltre, la semplice comunanza di argomento tra le dichiarazioni lesive e le opinioni espresse in sede parlamentare non è idonea ad estendere alle prime l'immunità prevista per le seconde e, che, in particolare, le allusioni presenti nello scritto del senatore, laddove lo stesso ebbe a dichiarare che i magistrati di Napoli erano arrivati a non incriminare ovvero ad assolvere non meglio specificati camorristi per evitare di dover indagare anche certi imprenditori legati ai partiti di sinistra («poi ci sono i maneggioni che insabbiavano o deviavano le inchieste sui rapporti tra sinistra imprenditrice e camorra»... «giudici che assolvono camorristi pur di non condannare qualche imprenditore legato alla sinistra»), configurano gravissime accuse alla magistratura napoletana, sia inquirente che giudicante, che non trovano alcun riscontro in nessuno dei passi di atti parlamentari che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha addotto a fondamento del proprio giudizio d'insindacabilità;

che, pertanto, la delibera così adottata configura un uso non corretto delle prerogative attribuite al Senato della Repubblica in tema di insindacabilità delle opinioni dei propri membri e limita illegittimamente i poteri attribuiti dall'art. 102 della Costituzione all'Autorità giudiziaria, impedendo l'esame della domanda di risarcimento da parte degli attori nei confronti del sen. Novi;

che il Tribunale di Roma, sospeso il giudizio, solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica e chiede che la Corte, previa deliberazione di ammissibilità, annulli la deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea del Senato nella seduta del 30 giugno 2004 in relazione all'articolo a firma del sen. Emiddio Novi intitolato «Il Palazzo brucia e c'è chi pensa a spargere veleni», «quantomeno in riferimento all'opinione da questi espressa in ordine all'asserito mancato perseguimento penale da parte dei magistrati napoletani di alcuni camorristi asseritamente legati a non meglio precisati imprenditori vicini ai partiti di sinistra» e, conseguentemente, dichiarare che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che le suddette dichiarazioni concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a deliberare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che, analogamente, il Senato della Repubblica, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte del Senato della Repubblica, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Roma;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* CASSESE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 321

*Ordinanza 18 - 27 luglio 2006*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per il risarcimento dei danni conseguenti a diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione atti conseguenti.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 23 marzo 2005.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 23 marzo 2005, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Nando Dalla Chiesa nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, sezione prima civile, in composizione monocratica, depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale civile di Roma, sezione prima civile, in composizione monocratica, con ordinanza-ricorso del 3 novembre 2005, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera adottata il 23 marzo 2005, con la quale — in conformità alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari — è stato dichiarato che i fatti per i quali è pendente un giudizio civile nei confronti del sen. Nando Dalla Chiesa costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, sono coperti da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente osserva di essere chiamato a giudicare della domanda, previo accertamento del reato di diffamazione, di risarcimento dei danni avanzata dall'on. Cesare Previti nei confronti del sen. Nando Dalla Chiesa, conseguente alla pubblicazione di tre articoli, a firma del convenuto, avvenuta il 3 maggio, il 5 maggio e il 14 luglio 2004 sul quotidiano «L'Unità»;

che il Tribunale di Roma, preliminarmente, osserva che l'on. Cesare Previti contesta il contenuto degli articoli citati nella parte in cui si afferma che egli, nella gestione dell'eredità della Marchesa Anna Maria Casati Stampa, «dopo aver patrocinato le ragioni della parte offesa, si offrì in soccorso alla parte vincente» provvedendo alla cessione, ad un prezzo irrisorio e dilazionato, di un immobile e di altri beni mobili all'on. Berlusconi, che si sarebbe giovato di tale operazione negoziale;

che il Tribunale ricorrente rileva che l'on. Cesare Previti ritiene siffatte affermazioni false e prive di fondamento e dirette a fornire di lui un'immagine negativa con il preciso obiettivo di screditare la persona dell'on. Berlusconi e delle persone a lui più vicine;

che, a parere del Tribunale ricorrente, la delibera impugnata, nell'approvare la proposta con cui la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse dal sen. Nando Dalla Chiesa, non ha correttamente inteso il concetto di nesso funzionale tra dichiarazioni ed attività parlamentare come indicato da questa Corte;

che, in particolare, il Tribunale di Roma osserva che questa Corte ha affermato che le «dichiarazioni del parlamentare rese all'esterno degli organi parlamentari sono insindacabili solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti della dichiarazione stessa con atti parlamentari»;

che, secondo il Tribunale ricorrente, gli articoli pubblicati sul quotidiano «L'Unità» non si possono ritenere in alcun modo collegati alla attività istituzionale del sen. Dalla Chiesa;

che, dunque, ad avviso del ricorrente, ai fatti per cui è in corso il processo non sarebbe applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione e che, quindi, la delibera di insindacabilità del 23 marzo 2005 sarebbe viziata.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all'esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto;

che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto, sia il Tribunale di Roma, sezione prima civile, in composizione monocratica, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia il Senato della Repubblica, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, sezione prima civile, in composizione monocratica, nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma;*

b) *che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SAULLE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 73

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 giugno 2006  
(della Regione Emilia-Romagna)*

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Prevista esecuzione della procedura sui progetti preliminari, e non anche sui successivi progetti definitivi contenenti modifiche nell'utilizzo delle risorse naturali o nelle immissioni di inquinanti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con il diritto comunitario.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lett. e).
- Direttiva 85/337/CEE e 97/11/CE, art. 2, comma 1 ed Allegato II, punto 13; sentenze della Corte di giustizia europea del 4 maggio 2006, causa C-290/03 e causa C-508/03.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Definizione di modifica sostanziale di un'opera o intervento - Riferibilità all'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione solo se superiore al trenta per cento delle soglie dimensionali stabilite - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lett. g).
- Direttiva 2003/35/CE, che integra con il punto 22 l'Allegato I della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Giudizio di compatibilità ambientale - Configurazione come specifico provvedimento autorizzatorio di un'autorità specializzata nei confronti di quella competente all'approvazione del piano o programma proposto - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato scostamento dalla definizione di valutazione ambientale scelta a livello comunitario - Vincolo per la futura legislazione delle Regioni e conseguente lesione delle loro garanzie costituzionali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lett. m), e 12, comma 2.
- Direttiva 2001/42/CE (in particolare, art. 2).

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Possibile esclusione per i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile o disposti in via d'urgenza o relativi ad opere di carattere temporaneo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Vincolo per la legislazione delle Regioni e conseguente lesione delle loro garanzie costituzionali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 4.
- Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE e dalla Direttiva 2003/35/CE, artt. 1, comma 4, e 2, comma 3.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Finalità - Formulazione tale da escludere i beni materiali e il patrimonio culturale dalla valutazione di interazione tra fattori - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata discordanza dalla normativa comunitaria - Vincolo per la legislazione delle Regioni e conseguente lesione delle loro garanzie costituzionali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 24, comma 1, lett. b).
- Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, art. 3, comma 1.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza alla VIA per i progetti di opere o interventi aventi impatto ambientale interregionale - Attribuzione al Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata attrazione al livello statale di competenze regionali - Contrasto con il principio di sussidiarietà, richiamato dalla legge delega - Disconoscimento della possibilità che la legge regionale ratifichi intese con altre Regioni - Lesione di competenze regionali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, 35, comma 1, lett. b) e 42, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma ottavo, e 118, primo comma.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Sottoposizione alla VIA statale delle opere soggette ad autorizzazione statale - Ipotizzata applicabilità pur in presenza di autorizzazioni statali che semplicemente «incidano» nel procedimento di approvazione regionale o locale di progetti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata insussistenza di ragioni per l'attrazione della competenza al livello statale - Questione sollevata in via meramente cautelativa.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 25, comma 1, lett. a) e 35, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Fase introduttiva del procedimento - Facoltà del proponente di essere in tutto o in parte esonerato dalla trasmissione della domanda e dei relativi allegati a Regioni, Province, Comuni ed enti di gestione di aree naturali protette - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata diretta lesione delle competenze delle Regioni e degli enti locali - Contrasto con la normativa comunitaria.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, comma 3.
- Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, art. 6, comma 1.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Misure di pubblicità - Modalità di avviso degli avvenuti depositi del progetto dell'opera e dello studio di impatto ambientale - Determinazione con regolamento del Ministro dell'ambiente non derogabile dalle Regioni per le VIA di loro competenza - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata carenza di esigenze unitarie che giustificano la regolamentazione statale - Mancata previsione quantomeno dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 28, comma 2, lett. b).
- Costituzione, art. 117, comma sesto.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Relazioni tra valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA) - Vincolo nella procedura di VIA a considerare come dati acquisiti tutti gli elementi già positivamente valutati in sede di VAS - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 33.
- Direttiva 2001/42/CE, art. 11; Direttiva 85/337/CEE.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA) - Possibile semplificazione delle relative procedure con regolamento ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di legalità - Incidenza su procedimenti ambientali e di programmazione regionali - Esorbitanza dalla potestà regolamentare dello Stato ed invasione della competenza legislativa regionale - In subordine: mancata previsione di una procedura di intesa con le Regioni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma sesto.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Norme tecniche integrative per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità per ciascuna categoria di opere - Prevista emanazione con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia, sentita la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata invasione della competenza regionale per le VIA di carattere regionale - In denegata ipotesi: mancata previsione quantomeno dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Autorizzazione unica ambientale - Potere del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle attività produttive, di accorpate in unico provvedimento le diverse autorizzazioni ambientali di settore - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata omessa previsione di procedure di collaborazione con le Regioni - Eccesso di delega - Violazione del principio di legalità.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, comma 5.
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. f), ultimo periodo.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri - Approvazione di atti di indirizzo e coordinamento, secondo principi definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con il divieto della funzione statale di indirizzo e coordinamento - Violazione della legge delega per inosservanza di criterio direttivo - Mancata previsione dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, nonché dell'intesa con la Conferenza unificata quanto alla definizione dei principi.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, commi 1, lett. a), n. 4, e 6.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131 [art. 8, comma 6]; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8 e comma 8, lett. m); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52, comma 3.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri - Approvazione delle deliberazioni concernenti i metodi e i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di legalità, per indeterminatezza dell'oggetto del potere conferito - Mancato coinvolgimento delle Regioni (nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) - Violazione dei principi della delega - Lesione di competenze regionali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lett. a), n. 1.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 2.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri - Approvazione dei piani di bacino «sentita la Conferenza Stato-Regioni» - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata omessa previsione dell'intesa, anziché del semplice parere, della Conferenza.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lett. a), n. 2 (e art. 66).

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri - Approvazione degli atti sostitutivi in caso di persistente inerzia dei soggetti titolari delle funzioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ipotizzato conferimento di effettivi poteri sostitutivi - Indeterminatezza e generalità della norma - Violazione del principio di legalità - Mancata previsione di modalità di collaborazione delle Regioni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lett. a), n. 3.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Potere del Comitato dei ministri di proporre gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e di verificarne la coerenza in fase di approvazione dei relativi atti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ipotizzato conferimento di potere sovraordinato all'esercizio delle competenze regionali di programmazione - Violazione della potestà legislativa e dell'autonomia amministrativa delle Regioni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 4.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri - Approvazione del programma nazionale degli interventi - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata mancanza di coinvolgimento regionale nella forma dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Violazione del principio di sussidiarietà e delle regole di leale collaborazione - Inosservanza di criterio direttivo della delega - Lesione di competenze regionali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lett. b).
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, comma 3, e 89, commi 1, lett. h), e 5.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Ministro dell'ambiente - Programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia - Previsione, prevenzione e difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico - Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale - Determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati - Coordinamento dei sistemi cartografici - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ipotizzata diretta attribuzione di funzioni proprie del Ministro - Lesione di competenze regionali - Contrasto con il d.lgs. 112/1998 - Specifica illegittimità della mancata previsione dell'intesa relativamente alle funzioni di programmazione, pianificazione e identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. a), b), d), e), g).
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 52, comma 3, 86, comma 3, e 89, commi 1, lett. h), e 5.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze della Conferenza Stato-Regioni - Formulazione di pareri, proposte e osservazioni anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato depotenziamento della Conferenza, ridotta ad organismo meramente consultivo - Contrasto con criterio direttivo della legge delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 59.
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. c).

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Programmi di intervento - Procedure di adozione, finanziamento ed approvazione - Previsto mero parere della Conferenza Stato-Regioni ai soli fini dell'indicazione del fabbisogno finanziario triennale - Mancata previsione dell'intesa con ciascuna Regione territorialmente interessata - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e lesione delle competenze regionali - Contrasto con il d.lgs. 112/1998 - Eccesso di delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 70, commi 1 e 3, e 72, comma 4.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 86, comma 3.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Previsto parere vincolante delle Autorità di bacino distrettuale (a prevalente composizione statale) sulle domande di piccole e grandi derivazioni, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela - Esclusione del silenzio assenso e nomina di un commissario *ad acta* in mancanza del parere nei termini stabiliti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata sottrazione alle Regioni di competenze di loro spettanza - Sovrapposizione della disciplina statale a quella già adottata dalla ricorrente - Violazione del principio di sussidiarietà - Contrasto con principi e criteri direttivi della delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1 (modificativo dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. b); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, 87, 88 e 89.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Disciplina dettagliata ed analitica - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata menomazione delle competenze regionali - Violazione del principio di sussidiarietà - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto ed inosservanza di principi direttivi - Richiamo alla sentenza n. 31/2006 della Corte costituzionale.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96 nella sua interezza.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - Potere del Ministro dell'ambiente di autorizzare scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui sono stati estratti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con l'assetto di competenze stabilito dal d.lgs. 112/1998 - Violazione di criterio direttivo della legge delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 104, comma 3.
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 89, lett. i).

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - Potere dell'autorità competente di autorizzare la reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 104, comma 4.
- Direttiva 1980/68/CEE, art. 4, comma 3.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia - Compito delle Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente, di disciplinare e attuare forme di controllo degli scarichi provenienti da fogne separate nonché i casi in cui per le immissioni possono essere richieste particolari prescrizioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata subordinazione dell'autonomia normativa regionale all'ingerenza (non meramente tecnica) di organo statale politico-amministrativo - Contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze e con i limiti posti dalla legge delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 113, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Dighe - Compito delle Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente, di adottare apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata subordinazione dell'autonomia normativa regionale all'ingerenza di organo statale politico-amministrativo - Contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze e con i limiti posti dalla legge delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 114, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Piani di tutela delle acque - Sottoposizione del piano adottato dalla Regione a verifica del Ministero dell'ambiente - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle prerogative costituzionali regionali - Esorbitanza dai limiti della delega - Contrasto con il divieto di riduzione delle competenze assegnate alle Regioni prima della riforma costituzionale del titolo V.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 44.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Criteri generali per le autorizzazioni agli scarichi - Assegnazione di poteri autorizzatori alle Autorità d'ambito (relativamente agli scarichi di acque reflue domestiche e reflue termali in reti fognarie) - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata irragionevolezza - Violazione della competenza comunale stabilita dalla precedente legislazione statale e regionale.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 124, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 45.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Servizio idrico integrato - Organizzazione territoriale - Necessaria unicità della gestione per ciascun ambito territoriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata esorbitanza dalle «materie trasversali» (ambiente, concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane) evocate dal legislatore statale - Lesione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Violazione del principio di ragionevolezza - Compressione delle potestà legislative regionali - Eccesso di delega (per il carattere radicalmente innovativo della disposizione).**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 147, comma 2, lett. *b*), e 150, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, in particolare lett. *e*), *s*), *m*), *p*), e quarto; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 1; legge 5 gennaio 1994, n. 36.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Servizio idrico integrato - Modalità e termini per l'aggiudicazione della gestione del servizio - Determinazione con decreto del Ministro dell'ambiente avente natura sostanzialmente regolamentare - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con compressione delle potestà regionali - Incidenza nella materia dei servizi pubblici locali riservata alla competenza normativa residuale delle Regioni - Eccesso di delega per il carattere radicalmente innovativo della disposizione.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, comma 2.
- Costituzione, artt. 76 e 117, commi quarto e sesto; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 88.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - Istituzione, compiti e poteri - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto ed inosservanza di criteri direttivi - Invasione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Attrazione allo Stato di funzioni amministrative in difetto di esigenze di esercizio unitario e senza coinvolgimento delle Regioni - Violazione del principio di ragionevolezza.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 159 e 160.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 88.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Previsione in particolare di una forma di silenzio assenso da parte dell'Autorità di bacino per l'utilizzo delle acque - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di agricoltura e di lavori pubblici di interesse regionale - Attrazione allo Stato di funzioni amministrative in difetto di esigenze unitarie e senza coinvolgimento delle Regioni - Eccesso di delega.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 118, primo comma; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 29, commi 1 e 2; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 88 e 89.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Scadenza delle gestioni esistenti e nuovi affidamenti - Negativa incidenza dell'obbligo della gestione unica sancito dall'art. 147, comma 1, lett. b) - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata situazione di inapplicabilità del principio della gestione unica ovvero di lesione dei diritti dei gestori con scadenze differenziate - Violazione del principio di ragionevolezza.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 172, comma 2.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, comma 15-bis.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Qualificazione delle relative disposizioni che concernono materie di legislazione concorrente come principi fondamentali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata arbitrarietà ed illegittimità.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 176, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Competenze statali - Individuazione, sentita la Conferenza unificata, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata attrazione in sussidiarietà di nuove funzioni amministrative - Contrasto con il vincolo di rispetto delle competenze esistenti posto dalla legge delega - Mancata previsione dell'intesa (anziché del mero parere) della Conferenza unificata, nonché dell'intesa con la singola Regione interessata quanto all'individuazione dell'impianto.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, commi 1 e 2, in particolare comma 1, lett. f).
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308 [art. 1, comma 8]; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 22, art. 18.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Competenze statali - Definizione di un piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale sentita la Conferenza Unificata - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione dei limiti della delega legislativa (per il carattere aggiuntivo della competenza statale) e del principio di leale collaborazione (per mancato coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, se non in forma consultiva).**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, commi 1 e 2, in particolare comma 1, lett. g).
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308 [art. 1, comma 8]; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 22, art. 18.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Competenze statali relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti - Determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di servizi pubblici locali - Violazione dei limiti della delega (per il carattere aggiuntivo della competenza statale) - Assegnazione allo Stato di poteri normativi di tipo regolamentare - Lesione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza degli interventi statali a tutela della concorrenza.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, commi 1 e 2, in particolare comma 1, lett. n).
- Costituzione, art. 117, comma sesto; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 22, art. 18.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Competenze statali - Determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione dei limiti della delega (per il carattere aggiuntivo della competenza statale) e compressione delle attribuzioni regionali - Invasione di competenze residuali delle Regioni in materia di tariffazione dei servizi pubblici locali e nella promozione di forme di cooperazione tra gli enti locali - Violazione del principio di leale collaborazione.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, commi 1 e 2, in particolare comma 1, lett. o).
- Costituzione, artt. 76 e 117; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 22, art. 18.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) ed istituzione delle Autorità d'ambito con funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata invasione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di servizi pubblici locali - Assenza di titoli di competenza statale e di condizioni per l'attrazione in sussidiarietà - Esorbitanza dalle attribuzioni legislative statali (anche per il carattere dettagliato della disciplina organizzativa) - Indebita incidenza sull'autonomia legislativa regionale.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 200 e 201.
- Costituzione, art. 117.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Disciplina dello schema tipo del contratto di servizio da stipularsi con il gestore aggiudicatario - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato carattere dettagliato della disciplina - Invasione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di servizi pubblici locali - Esorbitanza dalle attribuzioni legislative statali ed incidenza sull'autonomia legislativa regionale.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 203.
- Costituzione, art. 117.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Disciplina dell'affidamento del servizio - Potere del Ministro dell'ambiente di definire con proprio decreto modalità e termini per l'aggiudicazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato contrasto con il riparto di potestà legislativa e regolamentare costituzionalmente stabilito - Ingiustificata attribuzione allo Stato di potere regolamentare nella materia dei servizi pubblici locali riservata alla competenza residuale delle Regioni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 202, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Conferimento in comodato ai gestori aggiudicatari del servizio degli impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle attribuzioni comunali e del principio di equilibrio finanziario - Mancata previsione dell'accollo di oneri e passività e/o della possibilità di imposizione di un canone.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 202, comma 4.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Scadenza delle gestioni esistenti e nuovi affidamenti - Disciplina dettagliata e analitica dell'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della potestà residuale delle Regioni in materia di vigilanza, controllo e sostituzione dei soggetti incaricati dei servizi pubblici locali.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 204, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - Istituzione e compiti di vigilanza e garanzia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione dei limiti della delega - Invasione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Attrazione allo Stato di funzioni amministrative in difetto di esigenze di esercizio unitario e sovrapposizione alla precedente normativa regionale - Violazione del principio di sussidiarietà - Contrasto con il d.lgs. 112/1998 - Lesione del principio di ragionevolezza.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 207, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Procedure semplificate - Applicabilità degli istituti della dichiarazione di inizio di attività e del silenzio assenso previsti dalla legge 241/1990 - Possibilità di inizio delle operazioni di recupero decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla sezione competente dell'Albo nazionale gestori ambientali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata interferenza in ambito procedimentale riservato alla normativa regionale - Sussistenza di incongruenze e contraddizioni pregiudizievoli per l'attività di controllo, nonché per gli interessi ambientali e di tutela della salute.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 214, comma 9.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19, 20 e 29, commi 1 e 2.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Procedura semplificata di autosmaltimento - Competenze della sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Iscrizione delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verifica dei presupposti e vigilanza sul rispetto delle norme tecniche - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato accentramento di funzioni già attribuite alle Province - Eccesso di delega - Violazione del riparto di competenze amministrative fissato dal d.lgs. 112/1998.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 215.
- Costituzione, art. 76; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 32.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della delega legge delega 308/2004 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Commisurazione ad indici diversi dalla effettiva produzione di rifiuti - Individuazione con regolamento ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri generali di determinazione delle componenti di costo della tariffa - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato carattere innovativo della normativa e inosservanza del principio comunitario «chi inquina paga» - Incidenza sulla potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di servizi pubblici locali - Contrasto con il riparto costituzionale di competenze regolamentari - Violazione dell'autonomia finanziaria e tributaria regionale - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto e dai limiti della delega - Mancanza di integrale copertura dei costi del servizio nei primi quattro anni.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 (in particolare, commi 2, 5 e 6).
- Costituzione, artt. 76 e 117, commi quarto e sesto (119, commi primo e secondo); legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. a).

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela dell'aria - Potere delle Regioni di fissare, in particolari situazioni di rischio sanitario o per zone che richiedano una particolare tutela ambientale, valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli indicati dalla normativa statale - Necessità della previa intesa con i Ministri dell'ambiente e della salute - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata esorbitanza dalla competenza «trasversale» dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Lesione delle funzioni regionali di programmazione e pianificazione - Compressione degli strumenti per il miglioramento dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, comma 10.
- Costituzione, artt. 9, 117 e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 84; decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, art. 8; direttive 96/61/CE e 2001/80/CE.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela dell'aria - Abilitazione del personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica superiore a 0.232 MW - Rilascio e revoca del patentino da parte dell'Ispettorato del lavoro e disciplina dei necessari corsi ed esami con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata incidenza su funzioni amministrative conferite alle Province dal d.lgs. 112/1998 e dalla legislazione regionale - Violazione dei limiti della delega - Invasione della competenza regionale residuale in materia di formazione professionale.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 287.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 84.

**Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela dell'aria - Disposizioni concernenti impianti e attività in deroga - Allevamento di bestiame - Esenzione da autorizzazione dell'allevamento di bestiame in base non al numero dei capi, ma all'estensione del terreno su cui viene effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata irrazionalità con lesione degli interessi ambientali in cura alla Regione - Contrasto con i principi direttivi della delega - Incidenza sulle competenze legislative regionali in materia di agricoltura e zootecnia.**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato IV alla Parte quinta, parte I, punto 4, lett. z).
- Costituzione, artt. 3, 9, 76 e 117.

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 5 giugno 2006 (doc. 1), rappresentata e difesa — come da procura rogata dal notaio dott. Federico Rossi, in data 6 giugno 2006, rep. n. 50821 (doc. 2) — dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. prof. Franco Mastragostino di Bologna e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, Suppl. ordinario n. 96/2006, con riferimento agli articoli:

VIA, VPC, IPPC: art. 5, comma 1, lett. *e*), *g*), *m*); art. 12, comma 2; art. 23, comma 4; art. 24, comma 1, lett. *b*); art. 25, comma 1, lett. *a*); art. 26, comma 3; art. 28, comma 2, lettera *b*); art. 33; art. 35, comma 1, lett. *a*) e *b*); art. 42, comma 1; art. 51, commi 1, 3, 5;

Difesa suolo, tutela acque: art. 57, commi 1, 4 e 6; art. 58; art. 59; art. 70; art. 72; art. 96; art. 101; art. 104, commi 3 e 4; art. 113, comma 1; art. 114, comma 1; art. 121; art. 124, commi 4 e 5;

Servizio idrico integrato: art. 147, comma 2, lettera *b*); art. 150, commi 1 e 2; art. 159; art. 160; art. 166, comma 1; art. 172, comma 2; art. 176, comma 1;

Rifiuti: art. 195, commi 1 e 2; art. 200; art. 201; art. 202, comma 1; art. 203; art. 204, comma 3; art. 207, comma 1; art. 214, comma 9; art. 215, comma 1; art. 238, commi 1 e 2;

Emissioni in atmosfera: art. 281, comma 10; art. 287, comma 1; Allegato IV alla parte quinta (attività in deroga), parte I, punto 4, lett. *z*); per violazione degli artt. 76, 117, 118 Cost., del principio di leale collaborazione, del principio di ragionevolezza, del principio di legalità, nonché dei principi e delle norme del diritto comunitario, nei modi e per i profili di seguito indicati.

Si premette che la Regione Emilia-Romagna ha già proposto un ricorso avverso talune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le quali essa riteneva urgente richiedere altresì la sospensione delle norme impugnate. Tale ricorso è pendente con il n. 56/2006 del Registro ricorsi.

Già in sede di delibera di tale ricorso, e poi nel ricorso stesso, la regione si è espressamente riservata di impugnare, sempre nel rispetto dei termini costituzionali, altre disposizioni lesive delle competenze regionali contenute nello stesso decreto legislativo.

Il presente ricorso, anch'esso ritualmente deliberato con la deliberazione sopra menzionata, completa dunque il quadro dell'impugnazione proposta dalla Regione Emilia-Romagna avverso il decreto legislativo n. 152 del 2006.

Dei due ricorsi si chiede sin d'ora la riunione, ai fini della trattazione di merito.

#### FATTO E DIRITTO

La parte narrativa relativa al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» è già stata svolta nel ricorso n. 56 del 2006, e ad evitare inutili duplicazioni ad essa qui si richiama.

Uguualmente, ci si richiama a quanto esposto nel ricorso n. 56 del 2006 in relazione ai vizi procedurali che inficiano l'intero decreto legislativo, in particolare alla «Violazione della legge di delega e del principio di leale collaborazione», che nel ricorso n. 56 sono stati illustrati al punto *e*).

Di seguito, dunque, si prospettano i motivi di impugnazione avverso le ulteriori disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, la cui impugnazione è stata deliberata dalla ricorrente Regione con la deliberazione della Giunta regionale citata in premessa.

Per maggiore chiarezza espositiva, i motivi di ricorso vengono raggruppati secondo l'articolazione delle parti maggiori del decreto legislativo.

*A*) Illegittimità costituzionale delle disposizioni della parte seconda, recante «procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).».

*I*) *Illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. e) e g)*;

L'art. 5, comma 1, lett. *e*), definito il concetto di «progetto di un'opera od intervento» dispone che la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari senza prevedere correlativamente un obbligo automatico di sottoposizione alle medesime procedure dei successivi progetti definitivi che contengano (rispetto ai progetti preliminari sottoposti a valutazione) modifiche progettuali o nell'utilizzo delle risorse naturali o nelle immissioni di inquinanti.

Tale disposizione appare in contrasto con le disposizioni delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE (art. 2, comma 1 ed Allegato II, punto 13), che tale obbligo invece prevedono. Si noti che tale aspetto è già stato oggetto del formale avvio (con l'invio del parere motivato 2002/5170 del 18 ottobre 2005) di una procedura di infrazione della Commissione europea nei confronti delle analoghe previsioni della legge obiettivo (d.lgs. n. 190/2002, art. 20, comma 5).

Si noti che la lacuna non è affatto coperta dalla successiva lett. *f*), che riguarda «la modifica di un piano, programma o progetto approvato», e non il passaggio tra progetto preliminare e progetto definitivo, né dalla successiva lett. *g*), che riguarda la modifica sostanziale di un'opera o intervento.

Si noti ancora che la problematica della suddivisione in fasi delle procedure di realizzazione delle opere, e dell'emergere della necessità della valutazione d'impatto (o in questo caso di una nuova valutazione d'impatto) in fasi successive è emersa anche all'attenzione della Corte di giustizia, la quale ha sempre ribadito l'obbligo delle procedure di valutazione in qualunque fase ne emerga la necessità (*cf.* sentenze 4 maggio 2006, causa C-290/03, e 4 maggio 2006, causa C-508/03).

L'art. 5, comma 1, lett. *g*), definisce la «modifica sostanziale di un'opera o intervento» ed in questo contesto stabilisce che «per le opere o interventi per i quali nell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione qualora detto intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al trenta per cento di tali soglie.».

Tale disposizione appare direttamente confliggere con il punto 8, della Direttiva 2003/35/CE, che ha previsto l'integrazione dell'Allegato I della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE con il seguente punto «22. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato».

In altre parole, risulta contrario alla normativa comunitaria prevedere che le soglie stabilite debbano essere superate di oltre il trenta per cento: se tale è il significato della disposizione della lett. *g*), per vero non del tutto chiaro.

#### II) *Illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. m) e dell'art. 12, comma 2.*

L'art. 5, comma 1, lett. *m*) definisce il «giudizio di compatibilità ambientale» come l'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di valutazione ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale.».

A sua volta, l'art. 12, comma 2, dispone che l'autorità preposta alla valutazione ambientale entro un determinato termine «emette il giudizio di compatibilità ambientale», il quale «costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma» e «può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato».

Occorre ricordare che tanto l'art. 5 quanto l'art. 12 non solo valgono anche per le VAS di competenza regionale ma rientrano tra quelli che anche le future leggi regionali dovranno rispettare, a termini dell'art. 22, comma 1.

Risulta dunque evidente che tali disposizioni configurano la procedura di VAS ed il suo esito in termini essenzialmente assimilati a quelli della procedura di VIA, senza tenere in debita considerazione le differenze sostanziali dei due processi decisionali, come stabilite per i due differenti strumenti nelle direttive europee.

Conviene qui ricordare che la proposta direttiva avanzata dalla Commissione (GUC 129 del 25 aprile 1997, pag. 14, e GU C 83 del 25 marzo 1999, pag. 13) lasciava alla decisione dei singoli Stati membri se prevedere la VAS come procedura di ulteriore autorizzazione (dal punto di vista ambientale) del piano o programma, oppure come processo di integrazione delle tematiche ambientali nella procedura di approvazione del piano o programma.

La direttiva 2001/42/CE, approvata ed oggi vigente, ha compiuto la scelta di prevedere la «Valutazione ambientale» dei piani e programmi come processo di integrazione delle tematiche ambientali nella procedura di approvazione del piano o programma, eliminando l'ipotesi di una ulteriore procedura di autorizzazione. Tale direttiva prevede in realtà — come emerge da numerose sue disposizioni — una fortissima integrazione tra tematiche (ed autorità) ambientali e tematiche (ed autorità) dei settori interessati.

A questa stregua, la VAS non può essere configurata come uno specifico provvedimento autorizzativo di una autorità sull'altra, ma deve essere concepita come un processo decisionale della stessa pubblica amministrazione che approva il piano o programma, e lo scopo della direttiva è garantire che il processo decisionale possa tenere conto adeguatamente dei fattori ambientali.

Ciò è evidente, ad esempio, nella stessa definizione che l'art. 2 della direttiva dà di «valutazione ambientale», come «l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'*iter* decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione» a norma dei successivi articoli da 4 a 9.

Come si vede, la direttiva non solo non implica, ma addirittura esclude che si possa configurare la valutazione ambientale come l'oggetto di uno specifico provvedimento autorizzatorio che una autorità specializzata assume in relazione all'autorità competente all'approvazione del piano.

L'art. 12, comma 2, del decreto 152 individua, all'opposto, un *iter* in cui la valutazione ambientale e la pianificazione/programmazione non si intersecano e non si fondono, ma rimangono come fasi consequenziali e sostanzialmente separate, con una relazione sostanziale non di integrazione ma di gerarchia di una autorità — quella che «emette» (secondo la testuale dizione della legge) il «giudizio di compatibilità ambientale» — sull'altra quella che approva il piano o un programma, e che, ben lungi dall'essere messo in grado di formulare meglio il giudizio proprio, deve semplicemente sottostare al giudizio altrui.

In quanto tale evidente scostamento della norma statale divenga norma da applicare da parte delle regioni ed addirittura vincolo (v. art. 22, comma 1) alla futura legislazione regionale, esso si traduce in immediata lesione delle garanzie costituzionali delle regioni.

### III) *Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4*

L'art. 23, comma 4, dispone come segue:

«Possono essere esclusi dal campo di applicazione del presente titolo i progetti di ( seguito elencati che, a giudizio dell'autorità competente, non richiedano lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale:

a) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale;

b) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità;

c) i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di interventi di bonifica autorizzati».

La disposizione, contrasta con la normativa comunitaria di cui alla direttiva 85/337/Cee (come modificata dalla direttiva 97/11/CE e dalla direttiva 2003/35/CE), che prevedono l'esclusione solo per i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di difesa nazionale (art. 1, comma 4).

Quanto ai progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile o disposti in via d'urgenza, come pure ai progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, essi possono essere esclusi dalla VIA soltanto alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3 della stessa direttiva.

Questa norma dispone che «gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva»: ma è evidente che si tratta di un potere da esercitare caso per caso, e non per categorie predefinite dalla legge. Inoltre, la stessa disposizione prevede che in tali casi gli Stati membri esaminino se sia opportuna un'altra forma di valutazione, mettano a disposizione del pubblico le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione, le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa e infine informino la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

Risulta evidente che la esenzione di cui alla normativa impugnata, disposta a priori e senza alcuna ulteriore modalità o procedura, viola il diritto comunitario e, nella parte in cui si riferisce alle procedure regionali e pretende di vincolare il legislatore regionale (*cf.* art. 43, comma 1) risulta al di là di ogni dubbio lesiva delle garanzie costituzionali delle Regioni.

### IV) *Illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. b).*

L'art. 24, comma 1, lett. b), nel disciplinare le Finalità della via dispone che «per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale».

La formulazione di tale disposizione viola, forse per un mero errore nel riferimento normativo, l'art. 3, comma 1, della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE, che prevede che la valutazione dell'interazione non sia limitata agli effetti «sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio» (cui poi si aggiungerebbe, al di fuori dell'interazione, la valutazione degli effetti sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale), ma sia estesa agli stessi fattori «beni materiali» e «patrimonio culturale ed ambientale».

In effetti, il testo vigente di tale art. 3, comma 1, della direttiva 85/337, dopo la, modifica intervenuta con la direttiva 97/11, è il seguente:

«La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

l'uomo, la fauna e la flora il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.»

Può sembrare che sia una differenza marginale, ma in realtà non lo è o comunque il legislatore comunitario non l'ha considerata tale, avendola appositamente introdotta.

Inoltre, la difformità della normativa italiana, già contenuta nelle previgenti disposizioni, è già stata oggetto di un avvio di procedura di infrazione, con il parere motivato 2003/2049 C(2005) 2341 del 5 luglio 2005.

Tale difforme disposizione del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui si riferisce alle ( procedure regionali e pretende di vincolare il legislatore regionale (*cf.* art. 43, comma 1) risulta anch'essa lesiva delle garanzie costituzionali delle regioni.

V) *Illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lett. a), dell'art. 35, comma 1 lett. b) e dell'art. 42, comma 1, in quanto assegnano allo Stato la competenza per la VIA relativa ai progetti aventi impatto interregionale. Illegittimità costituzionale altresì dell'art. 35, comma 1, lett. a) ove inteso in senso estensivo.*

L'art. 25, comma 1, lett. a) riserva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza alla VIA «per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale interregionale o internazionale»; precisando tale disposizione, l'art. 35 dispone che «compete al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ... la valutazione di impatto ambientale dei progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'art. 23 nei casi in cui si tratti: a) di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione alla costruzione o all'esercizio da parte di organi dello Stato; b) di opere o interventi localizzati sul territorio di più regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più regioni.». Corrispondentemente, l'art. 42, relativo ai Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale, afferma che sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'art. 23, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale ai sensi dell'art. 35».

Risulta dunque evidente che il nuovo decreto legislativo assegna alla competenza statale non solo la VIA per le opere e gli interventi soggetti ad autorizzazione statale, ma anche quella relativa ad opere ed interventi che abbiano semplicemente un rilievo per più di una regione.

La ricorrente regione ritiene che, alla stregua del riparto di competenze di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione dopo la riforma del 2001, la competenza per le opere e gli interventi non soggetti ad autorizzazione statale non possa che spettare alle regioni, anche se si tratti di opere che interessano più regioni o che comunque recano un impatto su più territori regionali.

Infatti, se è vero che anche il decreto legislativo n. 112 del 1998 — sempre comunque nel precedente quadro costituzionale — aveva mantenuto allo Stato la competenza alla VIA per «le opere e gli impianti il cui impatto ambientale investe più regioni» (art. 71, comma 1, lett. a), è anche vero che il comma 2 precisava che con atto di indirizzo e coordinamento sarebbero state individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni a condizione (come stabiliva il comma 3) della vigenza della legge regionale della VIA».

Ed in realtà già il precedente atto di indirizzo e coordinamento di cui al d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) all'art. 11 (Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale) prevedeva che le regioni assicurassero «la definizione delle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale delle regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più regioni evidentemente presupponendo la perdurante competenza regionale in relazione all'impatto ambientale dell'opera o dell'intervento.

Riprova se ne ha nella legislazione regionale che è seguita ed ha continuato a seguire:

in pratica tutte le normative regionali sulla VIA contengono disposizioni che garantiscono il coordinamento delle regioni direttamente interessate nel caso di impatti ambientali interregionali sia nella forma di informazione e consultazione sia nella forma di codecisione tramite una intesa tra le regioni interessate.

In particolare, la legge della regione Emilia-Romagna 18 maggio 1999, n. 9 (modificata dalla l.r. 16 novembre 2000 n. 35), dedica il Titolo IV alle Procedure di V.I.A. interregionali e sovraregionali. Così ad esempio — senza che si debba qui esporre l'intera disciplina — l'art. 19 disciplina le Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali prevede l'intesa con le altre regioni interessate per il caso di «progetti che risultino localizzati sul territorio di più regioni» (comma 1), mentre «nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti» l'autorità competente «è tenuta ad informare e ad acquisire anche i pareri di tali regioni nell'ambito della conferenza di servizi appositamente convocata ai sensi dell'art. 18.

Ora, nel nuovo quadro costituzionale successivo al 2001 lo stesso principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, impone di non spostare la competenza al livello statale se non nei casi in cui il carattere infrazionabile ed intrinsecamente unitario dell'interesse lo imponga; e l'art. 117, ottavo comma, prevedendo che «la legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni» conferma che il carattere semplicemente interregionale delle funzioni e degli interessi può giustificare speciali soluzioni organizzative, ma non può di per sé consentire l'acquisizione della competenza al livello statale.

Il diretto fondamento in costituzione della rivendicazione regionale rende superfluo ricordare che, in ogni modo, il rispetto del principio di sussidiarietà era specificamente previsto dalla legge delega n. 308/2004 (art. 8, comma 1).

Si noti che la competenza regionale in materia di VIA non è una graziosa concessione del legislatore statale, ma una precisa conseguenza sia della competenza regionale in relazione alle opere e interventi di cui si tratta, sia della competenza regionale nelle materie connesse all'ambiente o addirittura parti di esso, quale la tutela della salute ed il governo del territorio, sia della stessa competenza in materia ambientale, in quanto la competenza esclusiva statale si riferisce, come chiarito dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale, alla fissazione degli standard minimi di tutela.

Risultano così violati dalle disposizioni qui impugnate gli articoli 117 e 118 Cost.

In via meramente cautelativa si impugnano anche l'art. 25, comma 1, lett. a) e l'art. 35, (comma 1, lett. a), nella parte in cui essi prevedono la VIA statale per opere soggette ad autorizzazione statale, per l'ipotesi in cui tale norma venisse ad includere non soltanto le autorizzazioni statali che direttamente si riferiscono al progetto dell'opera o intervento, ma anche ad eventuali autorizzazioni statali (ad esempio, dell'amministrazione militare, o a tutela dei siti archeologici) che semplicemente «incidano» nel procedimento approvativo di progetti sottoposti ad approvazione regionale o locale.

In tale ipotesi, risulterebbero violati l'art. 117 e 118 Cost., non essendovi alcuna ragione di «spostare» la competenza in sede statale, dal momento che gli interessi statali sono tutelati dalla autorizzazione stessa, senza alcuna conseguenza sulla competenza alla VIA.

#### VI) *Illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3.*

L'art. 26, comma 3, prevede che il proponente può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli «adempimenti di cui al comma 2» secondo cui «copia integrale della domanda di cui al comma 1 e dei relativi allegati deve essere trasmessa alle regioni, alle province ed ai comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione»: si tratta in pratica della trasmissione del progetto e dello studio di impatto ambientale.

Questa previsione lede direttamente la regione e gli enti locali, e si pone in contrasto con la direttiva 85/337/CEE (come modificata dalla direttiva 97/11/CE) che, all'art. 6, comma 1, dispone che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione e che tali autorità «ricevono le informazioni raccolte a norma dell'art. 5.».

#### VII) *Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. b).*

L'art. 28, dedicato alle Misure di pubblicità, dispone al comma 2, lett. b), che il committente o proponente del progetto o dell'opera, contestualmente alla presentazione della propria domanda, provveda alla diffusione a mezzo stampa di un annuncio dell'avvenuto deposito di quanto prescritto dalla precedente lett. a) secondo le modalità stabilite dall'autorità competente con apposito regolamento che assicuri criteri uniformi di pubblicità

per tutti i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. La medesima disposizione prevede che lo stesso regolamento stabilisca «i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet del progetto» e che esso debba «essere emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

L'art. 28 è elencato dall'art. 43, comma 1, tra quelli che sarebbero inderogabili dalle leggi regionali, in relazione alle VIA di competenza regionale.

Sembra evidente che, in relazione alle VIA regionali, una disciplina regolamentare statale delle modalità di avviso degli avvenuti depositi non è ammissibile a termini dell'art. 117, sesto comma, Cost., e del resto non trova giustificazione in alcuna esigenza unitaria.

D'altronde, su pure potesse rinvenirsi una esigenza unitaria, e se pure questa potesse condurre ad ammettere un potere regolamentare del Ministro vincolante per le leggi regionali, ciò non potrebbe in alcun caso avvenire senza la previsione di una intesa con la Conferenza Stato-regioni.

#### VIII) *Illegittimità costituzionale dell'art. 33.*

L'art. 33 è dedicato alle Relazioni tra VAS e VIA. Esso dispone, nel suo unico comma, «che per progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, e che rientrino tra le categorie per le quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di quest'ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma.».

Tale disposizione appare violare le disposizioni dell'art. 11 della direttiva 2001/42/CE secondo cui la Valutazione ambientale dei piani e programmi «lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria» e la stessa direttiva 85/337/CEE, che nel disciplinare la VIA non prevede affatto in essa una possibile pregiudiziale valutazione di elementi rilevanti per la decisione.

Va precisato che quello che qui si contesta non è la possibile introduzione nel procedimento di VIA di elementi conoscitivi già maturati in sede di VAS sul piano o programma che prevedesse l'opera o progetto, ma il vincolo ad una positiva valutazione di tale elementi del resto indeterminati nello stesso riferimento normativo nella nuova procedura, che finirebbe per apparire fittizia e predestinata nella sua conclusione.

#### IX) *Illegittimità costituzionale dell'art. 51, commi 3 e 5.*

L'art. 51 è dedicato ai Regolamenti e norme tecniche integrative — autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese. Esso è inserito nel Titolo IV, Norme transitorie e finali (finali, ovviamente, della Parte seconda, non dell'intero decreto), e non sembra dunque riguardare i soli procedimenti statali.

Il comma 1 dispone che al fine di semplificare le procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, con appositi regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate norme puntuali per una migliore integrazione di dette valutazioni negli specifici procedimenti amministrativi vigenti di approvazione o autorizzazione dei piani o programmi e delle opere o interventi sottoposti a valutazione.».

In questi termini, il comma 1 prevede l'emanazione di regolamenti dal contenuto indeterminato, legato soltanto ad una finalità di semplificazione (peraltro in contraddizione con la carattere di «ulteriore provvedimento» dato alla VAS, come sopra illustrato), con potenziale incidenza sia sui procedimenti ambientali che su quelli di programmazione. Risulta violato in primo luogo il principio di legalità del potere regolamentare, dato che la sola precisazione che la legge contiene — oltre al fine che tali regolamenti contengano «norme puntuali».

Ma tale precisazione, mentre da un lato non precisa nulla, dall'altro conferma e aggrava l'illegittimità della previsione, nella parte in cui essa si riferisce a procedure di VAS e VIA regionali, o comunque ai procedimenti di programmazione. Infatti, trattandosi di ambiti che rientrano nella potestà legislativa regionale, lo Stato non può disciplinarli con regolamento, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost.: e la specificazione che si tratti di norme «puntuali» non fa che aggravare il vizio.

Naturalmente, il vizio non vi sarebbe (o, sotto il profilo della legalità, non vi sarebbe l'interesse a farlo valere) qualora i regolamenti in questione non fossero destinati a disciplinare procedimenti ambientali o di programmazione già disciplinati nell'esercizio della potestà legislativa regionale: e così, in effetti, dovrebbe essere, se si tiene fermo quanto già affermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza «fondante» per la materia) n. 376 del 2002. Se invece, al contrario di quanto affermato da tale giurisprudenza, i regolamenti in questione fossero destinati ad applicarsi agli ambiti di potestà legislativa regionale, andrebbe ulteriormente lamentato in subordine alle censure già formulate la mancata previsione di una procedura di intesa con le regioni.

A sua volta, il comma 3 dell'art. 51 prevede che «norme tecniche integrative della disciplina di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità in relazione a ciascuna categoria di opere» siano «emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentita la Commissione di cui all'art. 6».

Anche in questo caso è palese l'invasione della competenza regionale per quanto riguarda le VIA di carattere regionali: vizio che invece non vi sarebbe se si dovesse intendere che tali norme tecniche integrative non riguardano le procedure regionali. Se poi — in denegata ipotesi — il potere pararegolamentare qui previsto potesse giustificarsi per esigenze di unitarietà, non potrebbe non essere prevista, ai sensi di nota giurisprudenza costituzionale (a partire dalla sentenza n. 303 del 2003), l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

Ancora, il comma 5 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive) «si provvederà ad accorpate in un unico provvedimento, indicando l'autorità unica competente, le diverse autorizzazioni ambientali nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ma sottoposti a più di una autorizzazione ambientale di settore».

Anche per tale decreto non è prevista — con conseguente vizio di legittimità costituzionale alcuna procedura di collaborazione con le regioni, nonostante che molte autorizzazioni ambientali rientrino nella competenza regionale (alcune del resto in base allo stesso d.lgs. n. 152).

Si noti che l'obiettivo di «accorpate in un unico provvedimento le diverse autorizzazioni ambientali» era posto dalla legge delega n. 308 del 2004 allo stesso legislatore delegato (art. 1, comma 9, lett. *f*) ultimo periodo): mentre qui il legislatore delegato a sua volta illegittimamente delega la potestà normativa ricevuta ad un decreto ministeriale che per «accorpate» le autorizzazioni ambientali dovrebbe necessariamente incidere su provvedimenti autoritativi, in violazione non solo dell'art. 76 Cost., quanto all'eccesso di delega, ma dello stesso principio di legalità.

Anche sotto tali profili dunque la norma in questione risulta costituzionalmente illegittima.

*B)* Illegittimità costituzionale delle disposizioni della parte terza, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Si ricorda in primo luogo che gli articoli 63 e 64 hanno già formato oggetto di impugnazione nel ricorso n. 56 del 2006. La presente impugnazione si riferisce dunque ad alcuni dei rimanenti articoli.

*1) Illegittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, 4 e 6.*

L'art. 57, comma 1, lett. *a*), stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri Comitato dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto (su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio):

«1) Le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 56, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;

2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;

3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;

4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente sezione)» (il successivo art. 58, ad esempio, menziona specificamente gli «indirizzi» e i «criteri» per «lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni».

Inoltre (lett. *b*), su proposta del Comitato dei ministri di cui al comma 2, esso approva il programma nazionale di intervento.

Il comma 4 dispone a sua volta che «al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti».

Il comma 6 stabilisce che «i principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Ad avviso della ricorrente regione, va affermato in primo luogo che nel nuovo quadro dei rapporti tra lo Stato e le regioni non vi è più spazio costituzionale per la funzione statale di indirizzo e coordinamento, come del resto espressamente riconosciuto dalla legge n. 131 del 2003, secondo cui «nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Inoltre, la riemersione generalizza della funzione di indirizzo e coordinamento realizza esattamente il contrario di quella «riaffermazione del ruolo delle regioni» che secondo la lett. *m*) dell'art. 1, comma 8, della legge di delega avrebbe dovuto formare uno dei criteri direttivi (di qui l'illegittimità anche per violazione della legge di delega).

Se poi, in singoli ed eccezionali casi, tale funzione potesse essere ammessa, è evidente che non potrebbe esserlo che previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, secondo quella che era la disciplina legislativa della funzione già prima della riforma costituzionale del 2001. Di qui l'illegittimità costituzionale della previsione della funzione di indirizzo (comma 1, n. 4), ed in ogni caso del semplice parere richiesto alla Conferenza dal comma 6.

Si noti che già l'art. 52 del d.lgs. n. 112 prevedeva che il disegno delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionali con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo fosse compito di rilievo nazionale (comma 1), ma al tempo stesso che dovesse essere esercitato attraverso intese nella Conferenza Unificata (comma 3). La nuova disposizione contrasta dunque anche con il principio di delega del rispetto delle competenze regionali di cui a tale decreto (art. 1, comma 8).

Il comma 1 risulta ulteriormente illegittimo nella parte in cui prevede (n. 1) «criteri e metodi statali, di cui è detto che sono «anche tecnici» in relazione allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 55 e 56, cioè delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione.

Tale conferimento di potere viola in primo luogo il principio di legalità: non può sfuggire infatti che l'oggetto del conferimento è del tutto indeterminato, considerando da un lato che non si tratta di sole norme tecniche, ma di norme anche tecniche, dall'altro che il conferimento riguarda la disciplina dell'intero ciclo della conoscenza e della pianificazione, programmazione ed attuazione.

In secondo luogo, tale conferimento dà luogo ad un abnorme potere normativo, che non si presta ad essere inquadrato negli schemi costituzionali dei rapporti tra legge statale e legge regionale, violando così in modo evidente l'art. 117, secondo, terzo, quarto comma, e violando al tempo stesso, in quanto potere regolamentare, l'art. 117, sesto comma.

Se anche in denegata ipotesi un siffatto potere normativo fosse ammissibile, sarebbe (comunque palesemente illegittimo il suo esercizio senza il coinvolgimento delle regioni nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Si noti che d.lgs. n. 112 del 1998 già aveva stabilito all'art. 54, comma 2, che le funzioni relative alla identificazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente e per quello in corso di elaborazione fossero esercitate d'intesa con la conferenza unificata, con conseguente violazione, sotto questo profilo, dei principi di delega e lesione delle competenze regionali.

Naturalmente, la censura verrebbe meno ove dovesse ritenersi che le norme relative ai criteri e metodi sono destinati a disciplinare soltanto le attività di cui agli artt. 55 e 56, in quanto essi siano svolte da organi statali.

Anche il n. 2, relativo alla approvazione dei piani di bacino «sentita la Conferenza Stato-regioni» è ad avviso della ricorrente, regione illegittimo a prescindere dalle conseguenze delle censure già rivolte avverso il nuovo sistema dei bacini idrografici e delle relative autorità istituito dagli artt. 63 e 64 nella parte in cui non prevede l'intesa anziché il semplice parere della Conferenza. La censura si estende all'art. 66, nella parte in cui tale articolo non prevede l'intesa della Conferenza per l'approvazione dei piani di bacino.

Per le censure parzialmente corrispondenti in relazione ai programmi di intervento si consideri quanto esposto in relazione all'impugnazione degli artt. 70 e 72.

Va considerato che gli interventi previsti dai piani di bacini, in quanto opere pubbliche, ricadono (o dovrebbero ricadere) come tali nella competenza regionale, salvo che si tratti di speciali opere di interesse strategico (13 del 2001): sicché, anche nella misura in cui sia legittima l'assunzione della competenza di programmazione al livello statale, ciò non può avvenire senza lo strumento dell'intesa, in base alle note regole fissate a partire dalla sentenza n. 303 del 2003.

Anche il potere sostitutivo previsto dal n. 3 risulta illegittimo, ove non lo si intenda — come peraltro il principio della interpretazione costituzionalmente conforme imporrebbe — come meramente attributivo della competenza presidenziale, e riferito alle ipotesi in cui tale potere è già legittimamente istituito dalla disciplina sostanziale.

Ove invece tale si volesse intendere tale disposizione come norma di conferimento di effettivi poteri sostitutivi, essa risulterebbe costituzionalmente illegittima sia in quanto essa nella sua indeterminatezza e generalità viola il principio di legalità, sia in quanto non sono previste le modalità di collaborazione delle regioni.

Illegittimo risulta anche il comma 4, ove si debba intendere che il Comitato dei ministri nel «proporre» gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e nel «verificarne» la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti esercita in qualunque modo un potere sovraordinato all'esercizio delle competenze regionali di programmazione o comunque di approvazione di atti di propria competenza.

In effetti, una tale supremazia del Comitato dei ministri non ha alcun fondamento costituzionale, e viola sia la potestà legislativa che l'autonomia amministrativa delle regioni.

Infine, contrasta con il principio di sussidiarietà, con le regole della leale collaborazione e con il criterio direttivo sopra citato anche la disposizione contenuta nel comma 1, lett. *b*) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione del programma nazionale degli interventi senza prevedere alcun coinvolgimento effettivo delle regioni.

Anche in questo caso l'intesa con la Conferenza Stato-regioni era già prevista dall'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 112 (secondo cui la programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo era «da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni»).

Inoltre, l'art. 89, comma 1, lett. *h*), dello stesso decreto ha conferito alle regioni e agli enti locali la programmazione e pianificazione degli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, mentre l'art. 89, comma 5, ha stabilito che per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni lo Stato e le regioni interessate stipulino accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità anche organizzative di gestione.

La violazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 si traduce, come sopra illustrato, in violazione della legge di delega ed in lesione delle competenze costituzionali delle regioni.

#### II) *Illegittimità costituzionale dell'art. 58.*

Per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione all'art. 57 risultano illegittime ed invasive delle competenze regionali anche le corrispondenti previsioni che nell'art. 58 identificano le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

In particolare, risulta illegittimo e lesivo il comma 3 nella parte in cui affida alla competenza del Ministro le funzioni di cui alle lettere *a*) (programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo), *b*) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico), *d*) (identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali), ad esclusione di quanto riguarda le opere di competenza statale, *e*) (determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), e di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché definizione degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio), *g*) coordinamento dei sistemi cartografici: in quanto si intendano tutti tali disposizioni non come riferite genericamente al ruolo che in tali ambiti al Ministro spetta in relazione ad altre legittime norme, ma come diretta attribuzione di una competenza propria del Ministro.

Specificamente in relazione alla lettera *a*), già si è sopra ricordato che l'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 112 stabiliva che la programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo fosseda definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni», e che l'art. 89, comma 1, lett. *h*), dello stesso decreto ha conferito alle regioni e agli enti locali la programmazione e pianificazione degli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, mentre l'art. 89, comma 5, ha stabilito che per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni lo Stato e le regioni interessate stipulino accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità anche organizzative di gestione.

Specificamente in relazione alla lettera *d*), che assegna al Ministro l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento alla difesa si ricorda ancora che a termini dell'art. 52, comma 3 del d.lgs. n. 112 che tale identificazione è compito di rilievo nazionale ma deve essere compiuta attraverso intese nella conferenza unificata.

### III) *Illegittimità costituzionale dell'art. 59.*

L'art. 59 disciplina le Competenze della conferenza Stato-regioni.

Secondo tale disposizione, la Conferenza formula «pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 57, in ordine alle attività ed alle finalità di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne è richiesta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.»

Le successive lettere da *a)* ad *e)* dettagliano tale funzione generale in relazione a singoli ambiti, senza mutare la qualità del ruolo così individuato. È di tutta evidenza che nell'intero articolo la parola intesa, che dovrebbe identificare il centro delle funzioni della Conferenza, non figura neppure una volta. Al contrario, essa appare formulare «proposte» (lett. *a* e *b*), «osservazioni» lett. *c*, sui piani di bacino, ai fini della loro conformità ad indirizzi e criteri che non hanno condiviso!, esprimere «pareri» (lett. *d*, e lett. *e*).

È chiaro che la Conferenza, ben al contrario che essere valorizzata, subisce un netto depotenziamento delle proprie funzioni, e viene persino caratterizzata in termini generali come un organismo meramente consultivo.

Risulta paradossale, e costituzionalmente illegittimo, che dopo la riforma del Titolo V operata nel 2001 il legislatore statale pretenda di ridurre la Conferenza Stato-regioni ad un mero ruolo consultivo. Tra l'altro, questa riduzione viola in modo palese la lettera e lo spirito della legge di delega, che, accanto ad altri criteri di garanzia per le regioni già ricordati, tra l'altro poneva il vincolo della valorizzazione del ruolo e delle competenze degli organismi a composizione mista statale e regionale lettera *c)* del comma 9 dell'art. 1 della legge delega n. 308 del 2004).

### IV) *Illegittimità costituzionale dell'art. 70, commi 1 e 3, e dell'art. 72, comma 4.*

L'art. 70 disciplina i programmi di intervento. Il comma 1 prevede che essi siano (adottati dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'art. 63, comma 4). Il comma 3 dispone che i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo le modalità di cui al comma 1, siano «trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, affinché ... sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria».

L'art. 72, comma 4, prevede che «il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 57».

I due commi sopra riportati dell'art. 70 ed il comma 4 dell'art. 72 si connettono al riparto di compiti di cui all'art. 57, già sopra contestato.

Anche da essi risulta evidente che le regioni sono private di poteri decisionali anche in relazione alla pianificazione degli interventi attuativi del piano. In effetti, vi è solo un parere della Conferenza Stato-regioni, anziché una intesa, e per giunta il parere si riferisce soltanto, a quel che sembra, alla (indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio.)».

Le disposizioni appaiono dunque illegittime, per violazione del principio di leale collaborazione e lesione delle competenze regionali, nella parte in cui prevedono il parere anziché l'intesa, e nella parte in cui non prevedono l'intesa in relazione all'adozione ed alla approvazione del programma.

Si noti tuttavia che anche lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza non soddisfa completamente le esigenze di tutela delle competenze regionali. Occorre infatti considerare che non si tratta qui di decisioni indivisibili di livello nazionale, alle quali le regioni collaborano come un insieme, ma di decisioni di interventi che in definitiva interessa ciascuna singola regione come tale.

Di qui la necessità, ad avviso della ricorrente regione, che, secondo la stessa logica del piano di opere di interesse strategico di cui alla legge n. 443 del 2001, sia stabilita la necessità dell'intesa della singola regione, in relazione alle opere da eseguire nel proprio territorio: a tutela sia degli interessi propri del sistema idrico, sia degli altri interessi connessi in genere al governo del territorio, che rientrano nella responsabilità precipua delle regioni.

Ne risulta che l'art. 70, comma 1, è costituzionalmente illegittimo per le ragioni indicate anche nella parte in cui non prevede sul programma di interventi l'intesa di ciascuna regione territorialmente interessata.

Specificamente in relazione all'art. 72, comma 4, si osserva che tale disposizione contrasta anche con l'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, che prevede la «definizione della programmazione dei finanziamenti dello stato in materia di difesa del suolo d'intesa con la Conferenza Stato-regioni». È conseguentemente violata la delega che dispone la salvaguardia delle competenze regionali già previste da tale decreto.

V) *Illegittimità costituzionale dell'art. 96.*

Il comma 1 dell'art. 96 riscrive l'art. 7 del T.U. delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, apportando alcune modificazioni al testo introdotto dal d.lgs. n. 152/1999 (art. 23, primo comma), che incidono sul procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica.

Il nuovo testo dispone che le domande relative sia alle grandi sia alle piccole (derivazioni siano trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine rispettivamente di novanta e di quaranta giorni) comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto.».

Dispone ancora che «decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario *ad acta* che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina».

Si deve osservare che le competenze della Regione Emilia-Romagna sono concretamente incise dalla norma contestata: infatti la regione ha adottato una propria disciplina procedimentale con la legge n. 3/1999 e con il successivo regolamento regionale n. 41/2001, in attuazione del conferimento di funzioni operato con il d.lgs. n. 112/1998.

In particolare, la previsione che le nuove Autorità di Bacino, ora connotate da una composizione a predominanza statale, esprimano sulle grandi derivazioni il parere in un termine che passa da 40 giorni a 90 giorni e che esso sia vincolante, e che in caso di mancata espressione del parere non operi più il silenzio assenso, ma si proceda alla nomina di un commissario *ad acta* che ha altri novanta giorni per esprimersi da un lato sottrae alle regioni competenze già loro spettanti, dall'altro comporta una enorme dilatazione dei tempi, in aperto contrasto quindi con gli obiettivi di semplificazione indicati dalla legge di delega (art. 1, comma 9, lett. b).

Nonostante la materia della gestione di tali procedimenti sia già stata delegata alle regioni (art. 86, 89 del d.lgs. n. 112/1998), le competenze regionali sono completamente ignorate dalla disciplina impugnata, sicché anche sotto questo profilo essa appare lesiva della stessa legge di delega che impone al legislatore delegato il rispetto del riparto di competenze fissato dal decreto 112.

Quanto osservato in relazione al comma 1 vale ugualmente in relazione agli altri commi dell'art. 96, i quali contengono una disciplina analitica e dettagliata, quasi si trattasse di riscrivere il testo unico del 1933 con la logica di allora.

Ma, come ha osservato codesta ecc. Corte nella sent. n. 31/2006, a proposito della gestione del demanio idrico, «alla luce del nuovo testo dell'art. 118 Cost., dopo la riforma del Titolo V della Parte II, l'attribuzione alle Regioni ed agli enti locali delle funzioni amministrative in materia è sorretta dal principio di sussidiarietà.». Non appare perciò legittimo che lo Stato emani in materia norme legislative che entrano analiticamente nel dettaglio, sono autoapplicative sino al punto di svuotare l'ambito di discrezionalità della regione, sottopongono l'uso dei poteri normativi che residuano alla regione a direttive delle quali non si indicano neppure l'autorità competente e le modalità di emanazione (a tacere dell'obbligo di rispettare nella formazione di esse il principio di leale cooperazione: *cfr.* comma 11).

Inoltre, la disciplina delle derivazioni d'acqua non è contemplata nell'oggetto della delega, e l'attenuazione del livello di protezione ambientale (si veda la sanatoria degli abusi contemplata dal comma 6) contraddice uno dei principi direttivi della delega stessa.

Per queste ragioni, e salvi i più specifici rilievi mossi alle sue singole disposizioni, l'art. 96 risulta dunque illegittimo nella sua interezza per violazione degli artt. 117, 118 e 76 Cost.

VI) *Illegittimità costituzionale degli articoli 104, commi 3 e 4, 113, comma 1, e 114 comma 1.*

Le disposizioni degli articoli 104, 113 e 114 riguardano diverse misure di tutela delle acque. Esse sono però accomunate da una identica illegittima impostazione dei rapporti tra autonomia legislativa e amministrativa regionale e «direzionestatale» come di seguito specificato.

L'art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) al comma 3 attrae al livello ministeriale compiti di autorizzazione di scarichi risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità del sottosuolo da cui sono stati estratti, laddove l'art. 89 del d.lgs. n. 112/1998, lett. i) ne prevedeva l'attribuzione alle regioni. Ne risultano perciò violati sia il riparto di attribuzioni già fissato dal legislatore statale precedente alla riforma costituzionale del 2001, sia il preciso criterio direttivo stabilito dalla legge di delega, al comma 8 dell'art. 1, che richiama appunto l'assetto delle competenze di cui al d.lgs. n. 112 e ne prescrive l'inderogabilità.

Per parte sua il comma 4, laddove prescrive che, «l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera» risulta in contrasto con l'art. 4, comma 3, della direttiva 1980/68/CEE, che consente agli Stati membri di autorizzare gli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda solo «delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile) non anche delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti.

L'art. 113 (Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) al comma 1, assegna alle regioni il compito di «disciplinare» e di «attuare» a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, e b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni.

Tuttavia, l'esercizio delle funzioni regionali viene subordinato al «previo parere del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio». Si realizza così un'inconsueta quanto illegittimità sottoposizione della regione, anche nell'esercizio delle sue funzioni normative, ad ingerenze esercitate dall'autorità amministrativa statale: il che è palesemente contrario all'assetto delle competenze posto dagli artt. 117 e 118, nonché agli stessi limiti prescritti dalla legge di delega. Né si può salvare la disposizione attraverso un'interpretazione adeguatrice che riporti il «previo parere» ad una funzione di ausilio meramente tecnico: se anche non mancano nella legislazione esempi di funzioni amministrative il cui esercizio da parte delle regioni è sottoposto al parere di organismi tecnici, e ciò a protezione degli specifici interessi che essi hanno in cura, nel presente caso ciò non è in alcun modo sostenibile. Il «previo parere» è espresso dal Ministero, senza alcuna ulteriore indicazione soggettiva o oggettiva che possa ridurre l'ingerenza di un organo caratteristicamente dotato di funzioni politico-amministrative alla dimensione della mera discrezionalità tecnica o tecnico-scientifica.

Di qui l'illegittimità costituzionale di tale vincolo posto dal comma 1.

L'art. 114 (Dighe) si occupa nel primo comma, a cui è circoscritta la presente (impugnazione, esclusivamente della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica: anche in questo caso l'autonomia normativa regionale è riconosciuta ma sottoposta al «previo parere» del ministero. Valgono perciò le stesse censure mosse all'articolo precedente.

#### VII) *Illegittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2.*

L'art. 121 disciplina i piani di tutela delle acque. Il comma 2 dispone che «le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi.». Dispone inoltre che «le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza».

In questi termini, il piano adottato dalla regione risulta sottoposto alla «supervisione» del Ministero, a cui il Piano va trasmesso «per le verifiche di competenza». La norma appare palesemente lesiva delle prerogative costituzionali delle regioni come stabilite dagli artt. 117 e 118 Cost.

Inoltre, la previsione eccede i limiti della delega legislativa, essendo in chiara contraddizione con l'assetto delle funzioni amministrative che vigeva prima della riforma costituzionale del Titolo V, e precisamente con l'art. 44 del d.lgs. n. 152/1999, ora abrogato, secondo cui il Piano deliberato dalle regioni non soggiaceva ad alcun controllo ministeriale.

Non appare consentito allo Stato modificare in senso meno favorevole alle regioni il quadro delle competenze legislative e amministrative vigente prima della riforma costituzionale, come codesta ecc. Corte ha avuto già modo di affermare esplicitamente in relazione ai rapporti finanziari (sent. 320/2004): e ciò in particolare modo quando, come nel presente caso — è la stessa legge di delega che impone di valorizzare, e non restringere, il ruolo delle regioni.

#### VIII) *Illegittimità costituzionale dell'art. 124, commi 4 e 5.*

L'art. 124 disciplina i criteri generali per le autorizzazioni agli scarichi.

I commi 4 e 5 attribuiscono all'Autorità d'ambito poteri autorizzatori che sono del tutto impropri, in quanto le Autorità d'ambito non sono munite di strutture tecniche che possano far fronte a questa competenza. Oltre ad essere irragionevole, dunque, tale scelta legislativa viola, trattandosi di scarichi nella rete fognaria, la competenza del comune, così come fissata dall'art. 45 del d.lgs. n. 152/1999 e dalla stessa legislazione regionale, che viene di conseguenza indebitamente contraddetta.

Risultano dunque violati gli artt. 117 e 118 Cost.

C) Illegittimità costituzionale di disposizioni della parte terza, sezione III, Titolo II (Servizio idrico integrato).

Nell'ambito della parte terza del decreto impugnato il legislatore statale disciplina, alla Sezione Terza, la «Gestione delle risorse idriche», ivi compreso, al Titolo II, il «Servizio idrico integrato».

La disciplina di tale servizio, come è noto e come meglio si dirà, spetta alle regioni, secondo il riparto di competenze di cui all'art. 117 Cost. Ed infatti, nel tentativo di dare individuare il fondamento costituzionale della potestà legislativa così esercitata il legislatore statale precisa subito che la propria disciplina è limitata ai «profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» (art. 141, comma 1, d.lgs. n. 152/2006).

Senonché, se dall'astratta enunciazione dell'art. 141 cit. si passano ad esaminare in concreto le successive disposizioni dettate dal legislatore statale, ci si avvede immediatamente che esse travalicano di gran lunga i legittimi ambiti di intervento statale.

Appare infatti del tutto evidente come la normativa statale — quando non risulta *ictu oculi* del tutto estranea rispetto agli ambiti indicate all'art. 141, comma 1 — sia stata comunque emanata senza tenere nel dovuto conto il riparto costituzionale, come precisato dalla giurisprudenza di codesta ecc. ma Corte costituzionale: ciò tanto — in via generale — con riguardo alla ricostruzione delle «materie» di cui all'art. 117, secondo comma Cost. (evocate all'art. 141, comma 1, d.lgs. n. 152/2006: ambiente, concorrenza, livelli essenziali delle prestazioni) operata dalla giurisprudenza costituzionale nel corso di questi ultimi anni, quanto — a livello particolare — con riferimento specifico all'inquadramento costituzionale del servizio idrico integrato, del quale la Corte ha avuto recentemente occasione di occuparsi.

Con riferimento al primo dei due profili indicati (la ricostruzione delle materie), va infatti innanzitutto osservato come i titoli di competenza invocati dal legislatore statale consistano non già in «normali materie» di cui all'art. 117, secondo comma Cost. (le quali legittimerebbero una competenza statale legislativa esclusiva) ma piuttosto in «materie trasversali», le quali come ben noto se da un lato consentono un intervento statale con riferimento a qualunque materia, ivi comprese quelle riservate *ex art.* 117, comma quarto alla competenza esclusiva regionale, dall'altro, proprio per tale ragione, impongono che l'intervento statale sia limitato tassativamente alla disciplina di quanto è strettamente necessario al conseguimento della finalità cui la clausola trasversale medesima è preordinata: pena, in caso contrario, il fin troppo evidente sostanziale svuotamento di qualunque prerogativa costituzionale delle regioni.

Tali principi sono già stati bene e chiaramente evidenziati da parte di codesta Corte.

Così, innanzitutto, con riferimento alla materia della «tutela dell'ambiente» (art. 117, secondo comma, lettera s), la Corte ha chiarito inequivocabilmente come sia da escludere che essa si configuri come «“materia” in senso tecnico» riconducibile ad una «sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Secondo la Corte, è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale” in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (Corte cost. n. 407-2002, punto 3.2 in diritto). Tale conclusione, del resto, emerge anche dai lavori preparatori della legge cost. n. 3/2001, i quali inducono «a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» di modo che si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato) (ancora Corte cost. n. 407-2002, cit. punto 3.2 in diritto).

Considerazioni analoghe valgono anche per quanto riguarda la «tutela della concorrenza» (art. 117, lett. e), Cost.), la quale è stata parimenti qualificata da codesta Corte come una «materia-funzione», caratterizzata da un'estensione non rigorosamente circoscritta e determinata, ma piuttosto trasversale dal momento che «si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi — alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni»: dal che consegue la necessità di «di basarsi sul criterio di proporzionalità -adeguatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della concorrenza legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato», (Corte cost. n. 272/2004, punto 3 in diritto).

Quanto alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost.) essa appare del tutto estranea rispetto all'oggetto delle disposizioni statali relative al servizio idrico: e del resto codesta Corte ha già pacificamente escluso che essa possa essere invocata per giustificare una competenza statale in materia di servizi pubblici locali quale è appunto il servizio idrico (*cf.* Corte cost. 272/2004). Le motivazioni di tale esclusione si adattano perfettamente al caso presente: anche la disciplina dei servizi idrici recata dalle disposizioni qui impugnate infatti come già quella di cui all'art. 113, comma 7, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 267/2000 — «riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione di livelli essenziali (Corte cost. n. 272/2004, punto 3 in diritto).

A conclusioni corrispondenti si deve giungere per quanto riguarda la materia relativa «alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» di cui all'art. 117, comma 2, lett. *p*), Cost., pure invocata dal decreto legislativo: considerato che la gestione dei servizi pubblici locali «non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale» (ancora Corte cost. n. 272/2004, punto 3 in diritto).

Quanto allo specifico profilo relativo all'inquadramento del servizio idrico, va osservato come — nel corso dello scrutinio di costituzionalità di una legge regionale avente ad oggetto proprio il servizio idrico integrato — la Corte abbia avuto recentissimamente modo di stabilire in modo assolutamente chiaro come «la materia dei servizi pubblici locali ... appartiene alla competenza residuale delle regioni» (Corte cost. n. 29/2006, punto 7 in diritto).

Risulta pertanto inesatta nel decreto legislativo qui impugnato anche la collocazione della competenza regionale — nei limiti in cui essa è riconosciuta nel solo ambito del «governo del territorio» (*cf.* art. 142, comma 2). Tale disposizione, se pure mostra la consapevolezza dell'impossibilità di ricondurre l'intero fenomeno del servizio idrico integrato alla sola competenza esclusiva statale, risulta anch'essa, come è evidente dal confronto con quanto appena illustrato estremamente riduttiva della competenza regionale.

In tale contesto, risulta dunque ampiamente confermato quanto sopra indicato: cioè che è innegabile la presenza di competenze legislative regionali costituzionalmente riconosciute in materia di servizio idrico integrato (per di più, competenze di tipo esclusivo di cui all'art. 117, quarto comma Cost., con la conseguenza che l'operatività delle richiamate «clausole trasversali», o «materie-funzione» di cui all'art. 117, secondo comma, cost., se da un lato è ben in grado di fondare una concorrente legittimazione normativa statale, deve tuttavia tenere necessariamente conto delle intrecciate competenze regionali, e deve dunque essere esercitata nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, dunque nella misura strettamente necessaria ad assicurare le finalità indicate dalle citate «clausole trasversali».

Ad avviso della ricorrente regione, i limiti dell'intervento statale sono stati superati in particolare nelle disposizioni di seguito indicate.

I) *Illegittimità costituzionale dell'art. 147, comma 2, lett. b), e art. 150, comma 1.*

L'art. 147, comma 2, lett. *b*), impone inderogabilmente la «unicità della gestione» del servizio idrico all'interno di ciascun ambito territoriale.

Tale previsione risulta innanzitutto incostituzionale in quanto, come dinanzi appena esposto, essa non trova fondamento in alcuna delle materie richiamate all'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 52/2006 (né, peraltro, in nessun'altra di quelle elencate nell'art. 117, secondo comma, risultando al contrario assorbita nell'ambito della competenza residuale esclusiva regionale in tema di servizi pubblici locali *ex* art. 117, quarto comma cost. (come statuito dalla citata sentenza n. 29/2006 della Corte cost.).

La disposizione dunque compie scelte che sono riservate al legislatore regionale.

Si aggiunga che tali scelte costituiscono anche violazione del principio di ragionevolezza (*ex* art. 3 Cost.), in quanto adottata senza tenere conto dei potenziali effetti negativi che essa è in grado di produrre.

Al riguardo si consideri come l'imposizione — sempre e comunque — di una gestione unica del servizio idrico mal si concili con le particolari esigenze e le peculiarità delle singole realtà territoriali, le quali ben potrebbero invece consigliare — in casi particolari — una soluzione differente.

Ed al riguardo si osservi come di tale realtà era ben consapevole il legislatore della legge Galli (legge n. 36/1994), il quale non a caso aveva previsto il diverso criterio della unitarietà attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni esistenti: ma non la rigida necessaria unicità della gestione. Nel medesimo senso, peraltro, si era mosso anche il legislatore regionale il quale, con l.r. n. 25/1999, aveva fatto proprio il criterio dell'unitarietà, ma non della unicità della gestione.

Di conseguenza, oltre a confermare la compressione delle attribuzioni legislative regionali già legittimamente esercitate con la l.r. n. 25/1999 *cit.*, la disposizione in parola risulta inoltre ulteriormente incostituzionale per eccesso di delega (art. 76 cost.), poiché introduce in un decreto delegato di mero «riordino, coordinamento e integrazione della materia (*cf.* art. 1, comma 1, legge n. 308/2004) una previsione del tutto nuova, che innova radicalmente rispetto al sistema della legge Galli (legge n. 36/1994) senza che nel testo della delega sia possibile rinvenire un reale fondamento a tale potere.

Per le medesime ragioni è incostituzionale pure l'art. 150, comma 1, nella parte in cui presuppone quale principio cui informare la gestione del servizio idrico quello della «unicità della gestione».

#### II) *illegittimità costituzionale dell'art. 150, comma 2.*

La disposizione in questione stabilisce che l'aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato sia effettuata dall'Autorità d'ambito — nel rispetto dei criteri di cui all'art. 113, comma 7, del d.lgs. n. 67/2000, — «secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia».

La disposizione risulta incostituzionale, per diverse ragioni.

Innanzitutto, essa si pone in evidente contrasto con quanto già chiaramente affermato da codesta Corte, la quale — nel richiamarsi ai principi di proporzionalità ed adeguatezza quali parametri indispensabili ai fini della conformazione dei limiti della potestà esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza — ha già avuto modo di dichiarare l'incostituzionalità del secondo e del terzo periodo dell'art. 113, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, per la ragione che tali previsioni, per l'indicazione dell'estremo dettaglio dei criteri di aggiudicazione, vanno «al di là della pur doverosa tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara», realizzando una «illegittima compressione dell'autonomia regionale, poiché risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza l'intervento legislativo statale» (Corte cost. n. 272/2004, punto 3, in fine).

In tale contesto, è evidente che la disposizione qui impugnata opera una analoga — illegittima — compressione di quella operata dalla disposizione già caduca dalla Corte, con il riservare al livello statale la determinazione delle modalità e dei termini d'aggiudicazione.

Né si obietti che la definizione deve avvenire «nel rispetto delle competenze regionali in materia»: posto infatti che la Corte con la sentenza n. 272/2004 ha già chiarito che gli «aspetti concorrenziali inerenti alla gara ... appaiono sufficientemente garantiti dalla puntuale indicazione, nella prima parte del comma, di una serie di standard — coerenti con quelli contenuti nella direttiva 2004/18/CE — nel cui rispetto la gara appunto deve essere indetta ed aggiudicata», ne consegue che ogni previsione ulteriore si colloca con tutta evidenza al di là di quanto consentito e richiesto dai principi di adeguatezza e proporzionalità, in palese compressione delle legittime facoltà delle Regioni., 2 Se ciò non bastasse, la disposizione è ulteriormente incostituzionale in quanto — anziché disciplinare modalità e termini di aggiudicazione con un atto legislativo, ne rimanda sorprendentemente la definizione ad un «decreto del Ministero dell'ambiente».

Siamo cioè in presenza di un atto normativo sostanzialmente regolamentare che interviene in materia riservata alla competenza esclusiva residuale delle regioni in materia di servizi pubblici locali *ex* art. 117, in palese violazione dell'art. 117, comma 6, Cost.

Né si potrebbe salvare la disposizione affermando che l'intervento sarebbe comunque affidato ad un atto che non è formalmente denominato «regolamento». È infatti del tutto evidente che, così ragionando, si ottiene l'effetto fin troppo scoperto di rendere *tamquam non esset* la citata previsione costituzionale: basta che il legislatore statale stia attento a non usare il nome «sbagliato» (o forse, corretto...) di «regolamento».

D'altra parte, la prevalenza della forma sulla sostanza ai fini del riconoscimento della natura degli atti è già pacificamente affermata da codesta Corte (*cf.* sentenza n. 88/2003 e n. 12/2004).

Fermi restando i motivi dinanzi esposti — ciascuno dei quali autonomamente assorbente ed invalidante — per completezza va notato come la disposizione sia comunque ulteriormente illegittima per eccesso di delega (art. 76 cost), in quanto introduce una disposizione innovativa in violazione da un lato dell'art. 1, comma 1, legge n. 308/2004 che impone il solo «riordino, coordinamento e integrazione» della materia (mentre la previsione innova radicalmente rispetto al sistema della legge Galli), dall'altro del d.lgs. n. 112/1998 (il cui rispetto è invece imposto dall'art. 1, comma 8, della legge di delega), il cui art. 88 non riserva certo al livello di governo statale il compito di disciplinare le modalità ed i termini per l'aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato.

#### III) *Illegittimità costituzionale degli articoli 159-160.*

Gli artt. 159 e 160 dispongono la costituzione di una «Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti» — in realtà, nella sostanza, un apparato ministeriale, — e ne disciplinano i molti e penetranti poteri.

Anch'essi tuttavia risultano incostituzionali per le medesime ragioni già esposte.

In primo luogo, ad essere illegittima è innanzitutto la costituzione in sé dell'Autorità, in quanto di essa non vi è alcun traccia nella legge di delega: che risulta dunque sotto tale punto violata.

Sotto altro profilo, non si spiega come sia possibile la istituzione di un organismo centrale di tal sorta con riferimento ad un ambito — quello del servizio idrico integrato — che in quanto rientrante nel novero dei «servizi pubblici locali» è affidato alla competenza esclusiva regionale *ex art.* 117, quarto comma Cost. (*cf.* Corte cost., 29/2006; 272/2004). Del resto, sotto tale profilo, l'intervento statale risulta manifestamente lesivo delle prerogative della ricorrente, posto che la Regione Emilia-Romagna aveva già proceduto ad istituire una propria autorità regionale di vigilanza (*cf.* artt. 20 e 21 l.r. n. 25/1999).

Del resto, l'attribuzione di funzioni amministrative ad un organo statale in assenza di reali motivi che ne giustifichino un'attrazione a livello statale costituisce al contempo violazione dell'art. 118, primo comma Cost., oltre ad essere radicalmente da escludere anche alla luce dei contenuti del d.lgs. n. 112/1998, che a tali funzioni non fa alcun accenno nel suo art. 88: con conseguente ulteriore eccesso di delega per violazione dell'art. 1, comma 8, legge n. 108/2004.

È al contrario evidente che una realtà quale quella del servizio idrico integrato si riferisce ad una dimensione che trascende l'ambito puramente locale, ma è pienamente compresa in quello regionale, e non richiede affatto un esercizio unitario di funzioni amministrative a livello statale. In ogni caso, un'attrazione di tali potestà ad opera della Stato potrebbe essere consentita — ricorrendone i presupposti sostanziali (cosa che non è nel presente caso) — previo *reale* coinvolgimento delle regioni nell'esercizio del potere, in ossequio ai principi indicati con la nota sentenza n. 303/2003 della Corte cost.

Infine sotto un diverso profilo, le disposizioni impugnate appaiono incostituzionali per violazione del principio di ragionevolezza in quanto costituiscono un organismo denominato «Autorità» pur in assenza dei caratteri di indipendenza, capacità tecnica e terzietà che dovrebbero caratterizzare le «Autorità».

#### IV) *Illegittimità costituzionale dell'art. 166, comma 1.*

L'art. 166, comma 1, disciplina gli «usi delle acque irrigue e di bonifica».

La materia rientra, tuttavia, in parte nell'ambito della materia agricoltura, in parte nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale: entrambi affidati alla competenza legislativa esclusiva delle regioni *ex art.* 117, quarto comma, Cost.

Di qui l'illegittimità dell'intervento normativo statale.

In particolare, la normativa poi prevede una forma di silenzio-assenso da parte dell'Autorità di bacino per l'utilizzo delle acque. Ma non spetta allo Stato di disciplinare il procedimento nelle materie regionali, come è reso evidente dallo stesso art. 29, commi 1 e 2, della legge statale n. 241 del 1990, legge generale sul procedimento amministrativo.

Sotto altro profilo, l'affidamento della competenza decisionale ad un organo non appartenente alla regione concreta al contempo una violazione dell'art. 118, primo comma, Cost.: nella palese assenza di una fondata ragione di attrazione a livello statale, per di più in assenza dell'imprescindibile concorso regionale come da sentenza 303/2003 Corte cost.) e del d.lgs. n. 112/1998 (artt. 88 e 89): con conseguente violazione sotto tale profilo dell'art. 1, comma 8, legge n. 308/2004 e conseguente incostituzionalità per violazione dell'art. 76 Cost.

In ogni caso, l'eccesso di delega emerge anche in considerazione della circostanza che la disposizione appare innovativa, risultando al contempo sfornita di qualunque copertura nella legge n. 308/2004.

#### V) *Illegittimità costituzionale dell'art. 172, comma 2.*

La disposizione dell'art. 172, comma 2, risulta incostituzionale nella parte in cui subisce negativamente il riflesso degli effetti della previsione di cui all'art. 147, comma 2, lett. b), la quale impone — come visto — l'obbligo della unicità della gestione del servizio idrico integrato all'interno di ciascun Ambito territoriale.

Venendo infatti ad insistere in una realtà che — normata dalla legge Galli e dalle leggi regionali di settore — ammetteva invece anche la possibilità di più gestioni all'interno del medesimo ambito, nell'ipotesi di scadenze differenziate a seguito del termine di cui all'art. 113, comma 15-bis, d.lgs. n. 267/2000 si realizzerebbe la situazione paradossale della inapplicabilità della gestione unica, ovvero della lesione dei diritti dei gestori con scadenze differenziate.

Di qui, un'ulteriore conferma della illegittimità dell'art. 147, comma 2, per violazione del principio di ragionevolezza.

VI) *Illegittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1.*

L'art. 176, comma 1, stabilisce che «le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione».

È tuttavia giurisprudenza costituzionale costante quella che nega la legittimità di un'autoqualificazione di disposizioni come «di principio» a prescindere dai loro concreti contenuti e dal rigoroso rispetto dei criteri di riparto di cui all'art. 117 Cost.

Di conseguenza, la qualificazione «in blocco» di tutte le disposizioni di cui alla Parte Terza — in gran parte peraltro, come esposto nei punti precedenti, relative a materie attribuite alla competenza legislativa regionale — come «di principio», appare in realtà del tutto arbitraria ed illegittima.

Di qui la richiesta di declaratoria d'incostituzionalità della disposizione, per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione.

D) *Illegittimità costituzionale delle disposizioni della Parte quarta, recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti».*

Del Titolo I (Gestione dei rifiuti) della Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) la regione ricorrente ha già impugnato, in separato ricorso, gli artt. 181, commi da 7 a 11 (concernente il c.d. recupero dei rifiuti); 183, comma 1 (concernente la definizione dei rifiuti); 186 (concernente le terre e rocce da scavo); 189, comma 3 (concernente gli obblighi di comunicazione relativi a certe categorie di rifiuti): chiedendone, in applicazione dell'art. 35 della legge n. 87/1953, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131/2003, la sospensione in quanto hanno decorrenza immediata e rischiano di provocare danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente.

Altre disposizioni della Parte quarta presentano però vizi rilevanti di legittimità costituzionale per violazione delle competenze regionali.

I) *Illegittimità dell'art. 195, commi 1-2.*

L'art. 195 (Competenze dello Stato) riscrive integralmente l'art. 18 del d.lgs. n. 22/1997, recante la medesima rubrica.

Già questo suscita sorpresa, dato che la legge di delega n. 308/2004 prescrive che i decreti delegati devono essere formulati «nel rispetto... delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»: e l'art. 85 del d.lgs. n. 112/1998 (contenuto significativamente nella Sezione intitolata anch'essa «Gestione dei rifiuti» a sua volta richiama espressamente il d.lgs. n. 22/1997 (e successiva modifica) per affermare che le competenze che «restano attribuite allo Stato, in materia di rifiuti» sono «esclusivamente» le funzioni e i compiti indicati in esso.

In sintesi, l'art. 195 del decreto delegato riscrive proprio la norma che era tenuto a rispettare per espressa previsione della legge di delega!

Naturalmente non si muoverebbero obiezioni al nuovo testo se esso fosse stato formulato allo scopo di adeguare l'elenco dei compiti trattenuti dallo Stato alla successiva riforma costituzionale del 2001. Ma non è affatto così, come si può riscontrare esaminando in particolare alcune specifiche competenze riservate allo Stato come individuate dall'elenco contenuto nel primo comma della disposizione impugnata, come segue:

1) La lettera *f*), si occupa degli impianti di smaltimento. Mentre la lett. *l*) del d.lgs. n. 22/1997 riservava allo Stato la sola competenza di «indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti», l'attuale lett. *f*) riserva allo Stato «l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese».

La ricorrente non contesta che lo Stato possa attrarre a sé, agendo in sussidiarietà, funzioni di coordinamento per una più idonea localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento e per rispondere ad esigenze che si manifestano su scala nazionale; tuttavia non sembra legittimo che:

a) l'autorizzazione a «chiamare in sussidiarietà» nuove funzioni amministrative sia contenuta in un decreto delegato vincolato a rispettare il precedente riparto delle competenze, anziché in un autonomo atto legislativo, necessariamente sottoposto ai vincoli procedurali derivanti dal principio di leale collaborazione (sent. n. 303/2003);

b) l'individuazione sia operata «sentita» anziché «previa intesa» con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», dovendosi trattare, come codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente indicato, di un coinvolgimento collettivo delle regioni tramite «intesa forte», e non limitato ad un semplice parere (*cf.* sentt. n.303/2003, 6/2004, 31/2005, 242/2005, 213 e 214/2006);

c) l'individuazione del singolo impianto sia operata dallo Stato dopo aver consultato la Conferenza, e non a seguito di un'intesa con la singola regione interessata come ha chiaramente espresso la sent. 303/2003, secondo cui «diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operatività della disciplina».

2) La lett. g) riserva allo Stato «la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale... sentita la Conferenza unificata». Non è ben chiaro quali possano essere i contenuti di questo piano, ma una tale competenza statale è comunque aggiuntiva rispetto all'elenco del d.lgs. n. 22/1997 e, in secondo luogo, se essa serve a coordinare le attività di tutela dell'ambiente svolte dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali appare indispensabile che regioni e enti locali siano coinvolti a pieno titolo nella sua elaborazione, e non solo attraverso la mera consultazione. Anche in questo caso, dunque, la violazione dei limiti della delega legislativa si sovrappone alla violazione del principio costituzionale di leale collaborazione.

3) La lett. n) attribuisce allo Stato «la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitoli, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti».

Ora, la gestione integrata dei rifiuti rientra nella materia «servizi pubblici locali che», che è pacificamente attribuita alla potestà legislativa residuale delle regioni dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (da ultimo sent. n. 29/2006). La disposizione impugnata risulta perciò illegittima non solo perché «aggiunge» competenze statali all'elenco contenuto dal d.lgs. n. 22/1997, violando i limiti della delega legislativa, ma anche perché assegna allo Stato compiti normativi di tipo regolamentare (con violazione dell'art. 117, sesto comma).

Del resto, neppure fondandone la giustificazione sulle attribuzioni «esclusive» dello Stato in materia di tutela della concorrenza, la disposizione si salverebbe dalla censura: la disciplina delle gare d'appalto per l'assegnazione della concessione dei servizi pubblici, infatti, è già soggetta a regolamentazione comunitaria e alla legislazione statale di attuazione. Sono quindi queste le fonti normative che le regioni devono tenere presenti nella loro attività di regolazione delle procedure, essendo ogni ulteriore intervento regolamentare o para-regolamentare ingiustificato, lesivo della loro attribuzione legislativa costituzionalmente tutelata e anche controproducente sul piano della stessa tutela della concorrenza: infatti esso provocherebbe una restrizione ulteriore all'accesso dei concorrenti, senza offrire alle imprese la certezza derivante dall'indicazione *con legge* della disciplina regolativa.

La previsione di questo potere statale appare perciò anche lesiva dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza che questa codesta ecc.ma Corte ha posto a limite e parametro di giudizio degli interventi legislativi che lo Stato dispone in materia di servizi pubblici locali in nome della tutela della concorrenza (sent. n. 272/2004); infatti non si individuano le ragioni per cui sia necessario attrarre al centro, «chiamate in sussidiarietà» funzioni *lato sensu* normative (le «linee guida» sono infatti poi richiamate dal successivo art. 200) che avrebbero l'unico scopo di rendere omogenei criteri di formulazione dei bandi di gara che invece ben più opportunamente andrebbero modulati in considerazione delle specificità della concreta situazione, ovviamente nel pieno rispetto delle regole generali stabilite dalla legislazione comunitaria, statale e regionale.

4) La lett. o) attribuisce allo Stato «la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità».

Anche questa è una competenza «aggiunta» all'elenco delle funzioni attribuite allo Stato dal d.lgs. n. 22/1997, in violazione quindi dei criteri della delega legislativa. Per di più si tratta di una evidente invasione delle competenze regionali residuali in materia di tariffazione dei servizi pubblici locali (sent. n. 272/2004), nonché anche nella promozione delle forme di cooperazione tra gli enti locali (sentt. 244 e 456/2005).

In sintesi, le disposizioni impugnate sono illegittime per violazione dell'art. 76 Cost., con compressione delle attribuzioni regionali e violazione dell'art. 117 Cost. e del principio costituzionale di leale collaborazione.

## II) *Illegittimità degli articoli 200, 201 e 203.*

Le disposizioni degli articoli 200, 201 e 203 disciplinano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali e l'istituzione di Autorità d'ambito cui vengono assegnate le funzioni relative all'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la formulazione del contratto di servizio tra ATO e gestore.

La scelta di organizzare il servizio per ambiti ottimali, assegnando alle corrispondenti Autorità le funzioni relative alla gestione dei rifiuti, non è affatto una scelta criticabile, tant'è che la Regione Emilia-Romagna l'ha già accolta e attuata con la legge regionale 25/1999 (e successive modifiche).

Tuttavia alla ricorrente non appare accettabile che lo Stato legiferi in una materia riservata alla competenza residuale delle regioni. Come già si è rilevato in relazione all'art. 195 (punto 3 del motivo di ricorso), il servizio di gestione dei rifiuti urbani rientra nella materia «servizi pubblici locali», di certa appartenenza alle materie attribuite residualmente alla potestà legislativa regionale (sentt. 272/2004 e 29/2006). In tale materia la legislazione statale può insinuarsi qualora muova da specifici titoli abilitativi, quali la tutela della concorrenza, la garanzia dei livelli essenziali, la tutela dell'ambiente ecc., oppure agisca «in sussidiarietà» ma in tutti questi casi, l'intromissione della legge statale — come la giurisprudenza costituzionale ha ormai solidamente affermato — è vincolata al rispetto, da un lato, dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e, dall'altro, delle regole della leale cooperazione, le quali pongono obblighi sempre più intensi man mano che la legge statale incida più profondamente nelle attribuzioni regionali; per di più la legislazione statale deve mantenersi a livello di principi generali e di definizione di obiettivi, non invece addentrarsi nel dettaglio della disciplina organizzativa (*cf.*, tra le tante, le sentt. 6, 345 e 390/2004, 285/2005).

Ora, nessuno dei titoli abilitativi elencati tra le attribuzioni legislative esclusive o concorrenti dello Stato può essere appropriatamente invocato a giustificazione delle disposizioni impugnate, le quali quindi potrebbero cercare una base costituzionale soltanto invocando il principio di sussidiarietà: ma questo principio può giustificare interventi volti ad assicurare il risultato — in termini di efficienza ed economicità — della gestione di un servizio pubblico locale, non certo anche le sue modalità organizzative, che non possono che appartenere al nucleo più interno della competenza legislativa regionale.

Le disposizioni impugnate, invece, sia attraverso le norme poste, sia attraverso il richiamo alle «Linee guida» contenute nelle lett. *m)*, *n)*, e *o)* del precedente art. 195 (se ne vedano sopra gli specifici motivi di impugnazione), entrano nello specifico della disciplina degli ATO, sino ad occuparsi dell'assetto impiantistico, assegnando alle Regioni compiti specifici, indicando tempi e modalità con cui esse li devono svolgere, regolando (ancora una volta con richiamo a «linee guida») anche le condizioni rispettando le quali le regioni possono derogare alla disciplina generale. Tutto ciò appare esorbitare dalle attribuzioni legislative statali ed incidere indebitamente nell'autonomia legislativa regionale.

Altrettanto può dirsi della disciplina dello schema tipo del contratto di servizio da stipularsi con il gestore aggiudicatario, contenuta nell'art. 203: con l'osservazione aggiuntiva che per altro la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto a disciplinare i contenuti delle convenzioni tipo e dei relativi disciplinari tecnici con la propria legge regionale 25/1999 e che tali convenzioni sono tutt'ora operanti sul territorio regionale.

## III) *Illegittimità costituzionale dell'art. 202, commi 1 e 4.*

Le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 202 sono in palese contrasto con il riparto della potestà legislativa e regolamentare definito dall'art. 117 Cost. Infatti, come si è sopra illustrato, la disciplina dei servizi pubblici locali è di sicura attribuzione alla potestà legislativa residuale delle regioni e, pertanto, è escluso da essa il potere regolamentare dello Stato.

Viceversa il comma 1 dell'art. 202 prevede che «l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia».

La poco lineare scrittura della disposizione potrebbe lasciar intendere che il potere ministeriale sia limitato alla definizione dei criteri per fissare l'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta: ma tale interpretazione restrittiva non sarebbe comunque sufficiente a eliminare il vizio di incompetenza che inficerebbe l'attribuzione di poteri normativi all'autorità ministeriale. Tuttavia tale interpretazione è platealmente smentita dallo stesso atto di attuazione della disposizione in questione: infatti, con inconsueta tempestività, è stato emanato il 2 maggio 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 2006, n. 108), il quale già dal titolo «Modalità per l'aggiudica-

zione, da parte dell'Autorità d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 202, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152») preannuncia una disciplina analitica, e in parte anche innovativa rispetto alla legislazione vigente, dell'aggiudicazione del servizio. Incautamente il preambolo del decreto ministeriale richiama l'art. 117 («il quale, fra l'altro, stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza»), dimenticando che in nessun caso sarebbe ammesso il ricorso ad un atto regolamentare emanato dallo Stato unilateralmente — senza cioè le dovute procedure ispirate ad una lettura «forte» del principio di leale collaborazione — per esercitare competenze «trasversali» che trovano la loro base costituzionale nei titoli di competenza esclusiva dello Stato ma la loro applicazione nelle attribuzioni residuali (o concorrenti) delle regioni (sentt. 88/2003, 390/2004, 279/2005, 134/2006).

Il comma 4 dell'art. 202, prevede il conferimento in comodato ai gestori aggiudicatari del servizio degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in proprietà degli enti locali. Essendo il comodato, ai sensi dell'art. 1803, comma 2, del cod. civ., «essenzialmente gratuito», la mancata previsione dell'accollo al gestore degli oneri e della passività (per esempio, eventuali ratei di mutui in essere relativi alle opere e agli impianti) appare lesiva delle attribuzioni comunali e del principio di equilibrio finanziario, perché non consente ai comuni di stabilire un canone a carico del gestore con cui recuperare i costi relativi agli investimenti effettuati.

In definitiva, le disposizioni dell'art. 202, commi 1 e 4 si rivelano costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 117, commi 4 e 6.

#### IV) *Illegittimità costituzionale dell'art. 204, comma 3.*

Le norme che disciplinano le gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti e, in particolare, il comma 3, che regola attraverso meccanismi particolarmente complessi e macchinosi, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale, rappresentano una regolamentazione analitica e di dettaglio che lo Stato non ha titolo di emanare in materia riservata alla potestà residuale delle regioni.

Lo Stato infatti è indubbiamente legittimato a disciplinare il proprio procedimento di sostituzione degli enti inadempienti, ma non può intromettersi nella formulazione delle regole con cui la regione, anche in attuazione del proprio statuto, disciplina, anche attraverso la delega di funzioni agli enti locali, le attività di vigilanza, di controllo e di sostituzione dei soggetti incaricati dei servizi pubblici locali.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 204, comma 3, per violazione dell'art. 117, quarto comma Cost.

#### V) *Illegittimità costituzionale dell'art. 207, comma 1.*

L'art. 207, comma 1, attribuisce all'«Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti» il compito di «garantire» e «vigilare» «in merito all'osservanza dei principi ed al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del presente decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio» Come già si è evidenziato *sub* art. 159, l'Autorità è un apparato ministeriale la cui istituzione risulta illegittimità sotto diversi profili:

innanzitutto perché di essa non vi è alcuna traccia nella legge di delega: che risulta dunque sotto tale punto violata;

in secondo luogo, perché l'istituzione di un organismo centrale in materia di «servizi pubblici locali» qual è il servizio di gestione dei rifiuti (come già si è ampiamente argomentato, anche in riferimento alle sentt. 29/2006; 272/2004 di codesta ecc. Corte), lede la competenza esclusiva regionale *ex* art. 117, quarto comma;

in terzo luogo, l'intervento statale risulta manifestamente lesivo delle prerogative della ricorrente, posto che la Regione Emilia-Romagna aveva già proceduto ad istituire una propria autorità regionale di vigilanza (*cf.* artt. 20 e 21, l.r. n. 25/1999);

in quarto luogo perché l'attrazione al centro di funzioni amministrative regionali, in assenza di reali motivi giustificativi, costituisce al contempo violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma Cost.;

in quinto luogo, perché la centralizzazione di tali funzioni, modificando l'assetto delle competenze amministrative fissato dal d.lgs. n. 112/1998, segna un ulteriore eccesso di delega per violazione dell'art. 1, comma 8, legge n. 308/2004;

in sesto luogo, perché le disposizioni impugnate appaiono incostituzionali per violazione del principio di ragionevolezza in quanto costituiscono un organismo denominato «Autorità» pur in assenza dei caratteri di indipendenza, capacità tecnica e terzietà che dovrebbero caratterizzare le «Autorità».

#### VI) *Illegittimità costituzionale dell'art. 214, comma 9.*

La disposizione impugnata, estende alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dalle precedenti norme di semplificazione delle procedure gli istituti della dichiarazione di inizio attività e del silenzio

assenso, di cui ai novellati articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A questa stregua, a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche stabilite dai commi precedenti, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla sezione competente dell'Albo di cui all'art. 212.

In questo modo la legge statale interviene in un ambito procedimentale riservato alla disciplina regionale, come risulta evidente dalla stessa disciplina della legge generale sul procedimento amministrativo, che all'art. 29, nel disciplinare il proprio ambito di applicazione, dispone (comma 1) che «le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali», e che (comma 2) «le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge». Non c'è dunque dubbio che la scelta tra i diversi meccanismi procedurali spetta alla competenza regionale.

Inoltre, si sottolinea la grave incongruenza di estendere «in quanto applicabili» le regole del procedimento amministrativo che il richiamato art. 19, comma 1, esplicitamente esclude dalla materia «tutela dell'ambiente».

Ancora, il meccanismo introdotto da tale disposizione crea una situazione di assoluta incertezza e di impossibilità di svolgere controlli efficaci *ex post*, gravemente interferendo perciò con l'esercizio delle funzioni poste a carico delle amministrazioni regionale e locali. La contraddittorietà della norme e l'effetto ricorsivo del richiamo incrociato (si estendano in quanto applicabili norme che si definiscono inapplicabili a quella materia) rendono estremamente ardua l'individuazione precisa degli obblighi posti a carico degli operatori e dei controlli che possono essere esercitati dall'autorità pubblica, con grave pregiudizio per gli interessi ambientali e di tutela della salute gravanti sulla regione.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 214, comma 9, per violazione degli artt. 117, 3 e 97 Cost.

#### VII) *Illegittimità costituzionale dell'art. 215.*

L'art. 215 attribuisce all'Albo nazionale dei gestori ambientali, sezione regionale, competenze relative all'iscrizione delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento), alla verifica dei presupposti e alla vigilanza sul rispetto delle norme tecniche.

Queste funzioni erano in precedenza attribuite alle province dall'art. 32 del d.lgs. n. 22/1997, richiamato — per interposizione del d.lgs. n. 112/1998 — dalla legge di delega che impone al legislatore delegato di mantenere il riparto delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo. Le province vedono invece oggi ridimensionato il loro ruolo, poiché la disposizione impugnata prevede che ad esse venga semplicemente data notizia del-

l'iscrizione delle imprese (comma 1) e che, accertato dall'Albo il mancato rispetto delle condizioni tecniche e dei requisiti prescritti, sia ancora l'Albo a proporre le relative azioni (divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione).

L'eccesso di delega si accompagna anche in questo caso alla violazione del riparto delle competenze amministrative fissato dal d.lgs. n. 112. Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 per violazione dell'art. 76 Cost.

#### VIII) *Illegittimità costituzionale dell'art. 238, per violazione degli artt. 76 e 117, commi 4 e 6.*

Mentre la legge di delega prevedeva (art. 1, comma 9, lett. a) che il decreto delegato si occupasse della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani esclusivamente al fine di «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dell'istituto» l'art. 238 contiene invece una integrale ridisciplina della tariffa, che viene trasformata anche concettualmente. Infatti viene restaurata (con abrogazione della precedente disciplina contenuta nel c.d. «decreto Ronchi») la «tassa» sui rifiuti, commisurata su indici quali l'estensione dei locali detenuti e «indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali» (comma 2), anziché sul parametro della effettiva produzione dei rifiuti, come sarebbe corrispondente al principio comunitario «chi inquina paga»: sicché resta del tutto in ombra la natura di «tariffa» commisurata quale corrispettivo della prestazione di un servizio.

Inoltre, «i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa» vengono determinati, in base al comma 6, da un regolamento ministeriale da emanarsi «sentita» la Conferenza Stato-regioni.

Ma l'analitica disciplina statale e la espressa attribuzione di poteri normativi ministeriali, sovraordinati a quelli delle regioni (già da tempo esercitati dalla regione ricorrente, con la legge regionale n. 25/1999), violano

la competenza legislativa propria, spettante alle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost., in quanto strettamente correlata alla disciplina e alla politica dei servizi pubblici locali, nonché il riparto della potestà regolamentare fissato dall'art. 117, sesto comma.

Il metodo tariffario — se correttamente inteso — è componente connaturata alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (qual è il servizio di gestione dei rifiuti) ed è di sicura spettanza regionale (*cf.* le motivazioni riportate *sub* art. 195, al punto 4 della motivazione). Non spetta, quindi, allo Stato determinare i componenti di costo della tariffa, se la politica di regolazione e di organizzazione del servizio pubblico locale, afferente alla gestione dei rifiuti, è demandata alla cura regionale che, anche attraverso il metodo tariffario, può perseguire precise scelte in materia.

Né si vede quale sia la base costituzionale che consenta allo Stato di avocare a sé tali determinazioni: su tale presupposto, d'altronde, codesta stessa Corte ha rigettato l'impugnazione governativa proposta avverso la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 7/2004, disciplinante il metodo tariffario regionale sul servizio idrico, in relazione alla rilevata insufficienza di argomentazioni addotte a sostegno di una competenza statale in materia (sentenza n. 335/2005).

La norma impugnata non tiene in alcun conto il riparto della potestà legislativa fra Stato e regioni fissato dall'art. 117, comma 4, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali (e violano, altresì, l'autonomia finanziaria e tributaria delle regioni, garantita dall'art. 119, commi 1 e 2 Cost.), ricadente nella competenza regionale, ma fuoriescono anche dall'oggetto e dai limiti della delega: infatti è del tutto evidente che la disciplina tariffaria del servizio non trova fondamento nell'art. 117, secondo comma, lett. s), che si occupa della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», non già del regime tariffario di un servizio pubblico.

Infine, come si evince dal comma 5, nei primi quattro anni successivi all'emanazione del regolamento ministeriale, non è affatto assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio: il che si riflette sull'equilibrio finanziario, sul buon andamento e sulla qualità di servizi essenziali per la collettività.

In definitiva, la disposizione impugnata risulta illegittima per violazione degli artt. 76 e 117, commi 4 e 6, Cost.

*E) Illegittimità costituzionale delle disposizioni della Parte quinta, recante «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera».*

*I) Illegittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10.*

La disposizione dell'art. 281 invade le competenze regionali di programmazione — pianificazione in quanto subordina ad «intesa» con il Ministero l'adozione di atti generali che stabiliscono «valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio degli impianti, più severi di quelli fissati dagli allegati al presente titolo, purché ciò risulti necessario al conseguimento del valori limite e dei «valori bersaglio di qualità dell'aria».

Come codesta ecc. Corte ha più volte ribadito, la tutela dell'ambiente — nel cui ambito materiale la disposizione sicuramente rientra — è un «valore costituzionale» che delinea una sorta di materia «trasversale», «in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (sent. 407/2002). Ovviamente spetta allo Stato fissare il «punto di equilibrio» tra interessi costituzionalmente protetti (sent. 307/2003), ma ciò si può realizzare attraverso norme legislative di principio (sentt. 331/2003, 212 e 216/2006), non certo imponendo alle regioni di procedere esclusivamente con uno specifico strumento pianificatorio e a sottostare ad una sorta di nulla osta da parte dell'autorità amministrativa.

Ciò equivale ad una indebita restrizione degli strumenti con cui la regione può perseguire obiettivi di miglioramento della qualità dell'ambiente (in indiretta violazione dell'art. 9 Cost.) attraverso l'esercizio delle attribuzioni legislative e amministrative che le sono riconosciute dalla Costituzione, nonché di quelle, specificamente attinenti al controllo dell'inquinamento atmosferico, conferite dall'art. 84 del d.lgs. n. 112/1998. In questo senso dispone del resto l'art. 8 del d.lgs. n. 59/2005, che dà attuazione alla direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, che correttamente consente di prescrivere, nelle autorizzazioni integrate ambientali, misure supplementari particolari più rigorose «se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale». Mentre, per altro verso, la regione può essere tenuta ad intervenire con provvedimenti volti a restringere i limiti di emissione anche in applicazione di specifiche norme comunitarie, come quelle contenute nella direttiva 2001/80/CE, relativa ai grandi impianti di combustione, non ancora attuata dallo Stato benché ormai abbondantemente scaduta.

La disposizione impugnata risulta perciò illegittima per violazione degli artt. 9, 117 e 118 Cost.

II) *Illegittimità costituzionale dell'art 287.*

La disposizione censurata disciplina il «patentino» di cui deve essere munito il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW, prevedendo che esso sia rilasciato (e revocato) dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

Da un lato questa disposizione viene ad incidere su funzioni amministrative conferite dall'art. 84 del d.lgs. n. 112/1998 alle regioni: la Regione Emilia-Romagna infatti le ha disciplinate con la legge regionale n. 3/1999 (art. 123), attribuendo le relative funzioni amministrative alle province. Perciò la norma è viziata anche da violazione dei limiti posti dalla legge di delega, che prescrive il rispetto del riparto di competenze stabilito dal decreto 112.

Dall'altro lato, l'articolo in questione, prescrivendo che il patentino sia rilasciato «al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale» (comma 1) e che la disciplina dei corsi e degli esami di cui al comma 1 e delle revisioni dei patentini sia stabilita dal decreto ministeriale, viola le competenze residuali attribuite alle regioni dall'art. 117, comma quarto, in materia di formazione professionale.

La disposizione impugnata risulta perciò illegittima per violazione degli artt. 117, comma 4, 118 e 76 Cost.

III) *Illegittimità costituzionale dell'Allegato IV alla Parte quinta, parte I, punto 4, lett. z).*

In questo parte dell'Allegato, che riguarda l'attività e gli impianti in deroga, di cui all'art. 272, comma 1, per escludere la necessità di autorizzazione si ricorre ad un criterio che non ha relazione plausibile con le emissioni in atmosfera. Infatti si fa riferimento non al numero dei capi ospitati dalla azienda, ma alla estensione del terreno di cui essa dispone e in cui viene effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti. Ciò comporta che anche allevamenti di ingenti dimensioni, che producono un impatto significativo sull'ambiente in termini di emissioni in atmosfera nella varie fasi di stoccaggio, spandimento ecc., non siano soggetti ad autorizzazione. La norma appare irrazionale e lesiva degli interessi ambientali in cura alla regione, con conseguente contrasto con gli stessi principi direttivi fissati dalla legge di delega: inoltre essa incide restrittivamente sulle attribuzioni legislative regionali in materia di agricoltura e zootecnia, poiché impedisce alla Regione di perseguire efficacemente, nell'esercizio di quelle competenze, obiettivi di migliore qualità dell'aria e di minore impatto delle attività dell'industria zootecnica su di essa.

La disposizione impugnata risulta perciò illegittima per violazione degli artt. 3, 9, 76 e 117 Cost.

*P. Q. M.*

*Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni qui impugnate del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», per le ragioni e sotto i profili esposti nel presente ricorso.*

Padova-Bologna-Roma, addì 12 giugno 2006

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. PROF. Franco MASTRAGOSTINO - AVV. Luigi MANZI

**06C0567**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684



Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	<b>TERMINI IMERESE (PA)</b>	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)**

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ <b>320,00</b>
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ <b>185,00</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ <b>180,00</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 8 0 2 \*

€ 6,00